



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 367/11 emessa in data 5 giugno 2011 il G.U.P. del Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato:

- PELLE Giuseppe colpevole dei reati a lui ascritti e, con l'aumento per effetto della recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale, ritenuti i fatti avvinti dal vincolo della continuazione, applicata la diminvente per il rito, lo ha condannato alla pena di anni venti di reclusione;
- LATELLA Antonino colpevole del reato ascrittogli e, con l'aumento per effetto della recidiva specifica e reiterata, applicata la diminvente per il rito, lo ha condannato alla pena di anni diciotto di reclusione;
- MORABITO Rocco colpevole del reato ascrittogli e, con l'aumento per effetto della recidiva reiterata ed infraquinquennale, applicata la diminvente per il rito, lo ha condannato alla pena di anni venti di reclusione;
- FICARA Giovanni colpevole del reato ascrittogli e, con l'aumento per effetto della recidiva reiterata ed infraquinquennale, applicata la diminvente per il rito, lo ha condannato alla pena di anni diciotto di reclusione;
- BILLARI Costantino Carmelo colpevole del reato ascrittogli e, applicata la diminvente per il rito, lo ha condannato alla pena di anni otto di reclusione;
- PELLE Domenico colpevole dei reati ascrittigli e, con l'aumento per effetto della recidiva, ritenuti i fatti avvinti dal vincolo della continuazione,



applicata la diminvente per il rito, lo ha condannato alla pena di anni dodici di reclusione;

- PELLE Sebastiano colpevole dei reati ascrittigli e, ritenuti i fatti avvinti dal vincolo della continuazione, applicata la diminvente per il rito, lo ha condannato alla pena di anni dieci di reclusione;

- MESIANI MAZZACUVA Giuseppe Antonio colpevole dei reati ascrittigli e, ritenuti i fatti avvinti dal vincolo della continuazione, applicata la diminvente per il rito, lo ha condannato alla pena di anni otto e mesi otto di reclusione;

- PELLE Antonio cl. 87 colpevole dei reati ascrittigli e, ritenuti i fatti avvinti dal vincolo della continuazione, applicata la diminvente per il rito, lo ha condannato alla pena di anni dieci e mesi otto di reclusione;

- VERSACI Mario colpevole del reato ascrittogli e, applicata la diminvente per il rito, lo ha condannato alla pena di anni otto di reclusione;

- NUCERA Pietro Antonio colpevole del reato ascrittogli e, applicata la diminvente per il rito, lo ha condannato alla pena di anni otto di reclusione;

- IARIA Filippo colpevole del reato ascrittogli e, applicata la diminvente per il rito, lo ha condannato alla pena di anni otto di reclusione;

- PELLE Antonio cl. 86 colpevole del reato ascrittogli e, applicata la diminvente per il rito, lo ha condannato alla pena di anni quattro di reclusione;

- CARBONE Sebastiano colpevole del reato ascrittogli e, applicata la



diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena di anni quattro di reclusione;

- FRANCONI Giuseppe colpevole del reato ascrittogli e, applicata la diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena di anni quattro di reclusione;

- MACRI' Giorgio colpevole del reato ascrittogli e, applicata la diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena di anni sei di reclusione;

- ZAPPALÀ Santi colpevole del reato ascrittogli e, con l'aumento per effetto della recidiva infraquinquennale, applicata la diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena di anni quattro di reclusione;

- IARIA Francesco colpevole del reato ascrittogli e, applicata la diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione;

- AIELLO Liliana colpevole del reato ascrittogli e, applicata la diminuente per il rito, l'ha condannata alla pena di anni due e mesi due di reclusione.

Ha applicato le relative pene accessorie e misure di sicurezza.

Ha condannato gli imputati, in solido, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della Provincia di Reggio Calabria e della Regione Calabria, che si sono costituite parti civili.

Ha disposto la confisca dei seguenti beni in sequestro:

- distributore di benzina Esso sito in c.da Giudeo di Ardore;
- bar annesso al distributore indicato al punto n. 1;
- terreno sul quale sorgono il distributore ed il bar indicati ai punti nr. 1 e



2;

- l'intero patrimonio della "Freedom caffè s.a.s. di Antonio PELLE e Sebastiano Carbone & C.", P.I. 0258907800;
- intero patrimonio dell'impresa individuale "Azzurra Costruzioni Geom. PELLE Antonio", con C.F. PLLNTN87CD9760 e sede legale in San Luca (RC) alla via Campania nr. 6;
- quote sociali e patrimonio aziendale della società "Il punto edile s.r.l.", con sede in Bova Marina.

§§§

A seguito dell'appello proposto dagli imputati, la Corte d'Appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 10194/13 resa in data 26 febbraio 2013, ha così provveduto:

-ha assolto AIELLO Liliana dal reato a lei ascritto al capo F) e PELLE Giuseppe dal reato a lui ascritto al capo G), perché il fatto non sussiste;

-ha assolto FICARA Giovanni dal reato di porto d'arma a lui ascritto al capo D), perché il fatto non sussiste;

-ha assolto NUCERA Pietro Antonio e VERSACI Mario dai reati loro rispettivamente ascritti, per non aver commesso il fatto;

-previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis comma 4 c.p. nei confronti di PELLE Giuseppe, MORABITO Rocco, PELLE Domenico, PELLE Sebastiano, MESIANI MAZZACUVA Giuseppe, PELLE Antonio



cl.'87 e IARIA Filippo, ha rideterminato la pena, nei confronti di:

PELLE Giuseppe, in anni undici e mesi nove di reclusione;

LATELLA Antonino, in anni dodici e mesi otto di reclusione;

MORABITO Rocco, in anni dieci e mesi otto di reclusione;

FICARA Giovanni, in anni dodici e mesi sei di reclusione;

BILLARI Costantino Carmelo, in anni sei di reclusione;

PELLE Domenico, in anni otto di reclusione;

PELLE Sebastiano, in anni cinque e mesi otto di reclusione;

MESIANI MAZZACUVA Giuseppe Antonio, in anni quattro e mesi undici di reclusione;

PELLE Antonio cl.'87, in anni cinque e mesi otto di reclusione;

IARIA Filippo, in anni quattro e mesi otto di reclusione;

PELLE Antonino cl.'86, FRANCONI Giuseppe e CARBONE Sebastiano, in anni due e mesi dieci di reclusione ciascuno;

ZAPPALÀ Santi, in anni due e mesi otto di reclusione.

IARIA Francesco, in anni due e mesi sei di reclusione;

-previa esclusione dell'aggravante di cui agli artt. 629 e 628 comma 3 n. 3 c.p., ha rideterminato la pena, nei confronti di MACRI' Giorgio, in anni tre e mesi quattro di reclusione ed €500,00 di multa;

-ha rideterminato la durata dell'interdizione dai pubblici uffici in anni cinque nei confronti di MACRI' Giorgio, IARIA Filippo e MESIANI



MAZZACUVA Giuseppe Antonio, e revocato, nei confronti degli stessi, l'interdizione legale durante l'esecuzione della pena;

-ha revocato l'interdizione dai pubblici uffici, per la durata di anni cinque, nei confronti di PELLE Antonio cl.'86, CARBONE Sebastiano, FRANCONI Giuseppe e ZAPPALÀ Santi.

Ha condannato gli appellanti per i quali è stata confermata la responsabilità penale alla rifusione delle spese sostenute in quel grado del giudizio dalle parti civili, Provincia di Reggio Calabria e Regione Calabria, spese liquidate in complessivi €2.500.00 per ciascuna di esse, oltre Iva e Cpa come per legge.

Ha revocato la confisca del distributore di benzina Esso sito in c.da Giudeo di Ardore, del bar annesso al distributore medesimo e del terreno sul quale sorgono il distributore ed il bar in questione, con esclusione dei beni che su di essi insistono di proprietà della FREEDOM CAFE', e confermato invece la confisca dell'intero patrimonio di detta società.

Ha ordinato la confisca di tutti i beni costituenti oggetto del sequestro preventivo disposto dal giudice dell'udienza preliminare in data 10 ottobre 2011 e dei relativi verbali di sequestro, ad eccezione:

- dei beni per i quali è già intervenuto provvedimento di dissequestro;
- del conto corrente n. 30772, acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro, intestato alla FISIOKINESITERAPIA BAGNARESE s.r.l., di cui ha disposto la restituzione all'avente diritto;



-della somma di €1.013.954,95, ovvero dell'equivalente in titoli fino alla concorrenza della predetta somma, nel caso in cui sui conti correnti sequestrati non vi fosse liquidità sufficiente per eseguire la suddetta restituzione.

Ha confermato nel resto la sentenza impugnata.

Ha disposto l'immediata scarcerazione di VERSACI Mario e NUCERA Pietro Antonio, se non detenuti per altra causa.

Ha dichiarato l'inefficacia della misura cautelare applicata a PELLE Antonio cl.'86 e ne ha ordinato l'immediata scarcerazione, se non detenuto per altra causa.

Ha revocato la misura cautelare nei confronti di CARBONE Sebastiano e FRANCONI Giuseppe e ne ha ordinato l'immediata scarcerazione, se non detenuti per altra causa.

§§§

A seguito del ricorso proposto dagli imputati condannati, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 41735/14, emessa in data 26 giugno 2014:

-ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio nei confronti di FRANCONI Giuseppe per essere il reato ascrittogli estinto per morte dell'imputato, nei confronti di ZAPPALÀ Santi relativamente alla confisca e nei confronti di IARIA Filippo per non avere commesso il fatto; ha dichiarato per l'effetto la perdita di efficacia della misura cautelare della custodia in carcere cui Iaria Filippo era sottoposto e ne ha ordinato la immediata



liberazione se non detenuto per altra causa, dandone comunicazione al Procuratore generale della Repubblica in sede per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.;

-ha annullato altresì la sentenza impugnata nei confronti di CARBONE Sebastiano, di PELLE Antonio nato il 19/2/86, di PELLE Domenico e di PELLE Sebastiano, nonché nei confronti di MESIANI MAZZACUVA Giuseppe e di PELLE Antonio nato il 4/3/87, relativamente al reato di cui all'art. 416 *bis* c.p., nei confronti di PELLE Antonio nato il 4/3/87 e di PELLE Giuseppe relativamente ai reati di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 *quinqüies*, nei confronti di IARIA Francesco, di MESIANI MAZZACUVA Giuseppe, di PELLE Giuseppe e di ZAPPALÀ Santi relativamente alla aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, ritenuta per i reati di cui al D.P.R. n. 570 del 1960, art. 86, e nei confronti di BILLARI Costantino Carmelo, FICARA Giovanni, LATELLA Antonino, MORABITO Rocco e PELLE Giuseppe relativamente per tutti alle aggravanti di cui all'art. 416 *bis* c.p., comma 6 e L. n. 146 del 2006, art. 3, per BILLARI, FICARA e LATELLA anche relativamente all'aggravante di cui all'art. 416 *bis* c.p., comma 4, per FICARA anche relativamente all'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, ritenuta per il reato di detenzione illegale di arma, per LATELLA e PELLE Giuseppe anche relativamente alla continuazione con reato già giudicato e per FICARA, LATELLA e MORABITO anche



relativamente alla determinazione dell'aumento di pena per la recidiva, rinviando per un nuovo giudizio al riguardo ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria;

-ha rigettato nel resto i ricorsi di BILLARI Costantino Carmelo, FICARA Giovanni, IARIA Francesco, LATELLA Antonino, MESIANI MAZZACUVA Giuseppe, MORABITO Rocco, PELLE Antonio nato il 4/3/87, PELLE Giuseppe e ZAPPALÀ Santi ed ha rigettato altresì il ricorso di MACRI' Giorgio, che ha condannato al pagamento delle spese processuali;

-ha condannato infine BILLARI Costantino Carmelo, FICARA Giovanni, LATELLA Antonino, MACRI' Giorgio, MORABITO, PELLE Antonio nato il 4/3/87 e PELLE Giuseppe in solido a rifondere le spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile Provincia di Reggio Calabria, che ha liquidato in €5.000,00, oltre accessori come per legge.

§§§

Previe citazioni di rito, è stato fissato il giudizio di rinvio dinanzi a questa Corte.

Sospesi all'udienza del 6 febbraio 2015 i termini di custodia cautelare e nominato il nuovo Collegio con decreto in data 9 marzo 2015 (dopo alcune udienze di rinvio dovute alle istanze di astensione depositate da diversi consiglieri), all'udienza dell'11 maggio 2015 è stato preliminarmente dichiarato inammissibile l'appello proposto da BILLARI Costantino Carmelo



avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria del 23/02/2013, che è dichiarata irrevocabile nei suoi confronti, dopodiché, svolta la relazione, il Procuratore Generale ha chiesto l'acquisizione di documentazione e la Corte, sull'opposizione dei difensori degli imputati, ha riservato la decisione.

Alla successiva udienza del 18 maggio 2015 il P.G. ha chiesto l'acquisizione di ulteriore documentazione e la Corte, sentiti i difensori, con ordinanza di cui ha dato lettura nella stessa udienza, ha acquisito al fascicolo processuale, fatti salvi i limiti di valutazione specificati nella parte motiva del provvedimento, i documenti elencati nel verbale dell'udienza dell'11 maggio 2015.

Quindi il P.G., in esito alla requisitoria, ha concluso per l'assoluzione degli imputati CARBONE Sebastiano, PELLE Antonio cl.'86, PELLE Domenico, PELLE Sebastiano e PELLE Antonio cl.'87 dai reati di intestazione fittizia, chiedendo per il resto la conferma della sentenza di primo grado. Alla stessa udienza hanno concluso le parti civili.

Alle successive udienze del 25 maggio e del 4, 11 e 18 giugno 2015 sono intervenuti i difensori degli imputati, i quali hanno concluso come da verbali.

Alcuni dei difensori hanno depositato memorie con documentazione allegata.

Infine, all'udienza del 6 luglio 2015, il P.G. ha rinunciato alle repliche e la Corte, ascoltate le dichiarazioni spontanee rese da Pelle Sebastiano, si è



ritirata in camera di consiglio ed all'esito ha emesso la presente sentenza del cui dispositivo è stata data lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1 - L'oggetto del giudizio di rinvio.

Nel rinviare alla trattazione dei singoli reati l'esplicitazione, per ciascuno di essi, delle ragioni del rinvio, giova preliminarmente rilevare che risultano anzitutto superate le questioni attinenti all'inutilizzabilità delle intercettazioni formulate negli atti di appello e reiterate dai difensori degli imputati dinanzi alla S.C., avendo quest'ultima rigettato le relative eccezioni.

Parimenti superata è la questione, sollevata dalla difesa di Pelle Antonio cl.'87, di nullità conseguente all'omessa notifica ad uno dei difensori di fiducia dell'imputato dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado (emessa fuori termine), questione ritenuta infondata dalla Corte di legittimità.

Lo stesso dicasi del vizio di motivazione per il mancato esame del motivo aggiunto di appello dell'avv. Vianello Accorretti, dedotto dalla difesa di Ficara Giovanni e già disatteso dalla S.C..

Residuano dunque in questa sede soltanto questioni di merito, in relazione:

- al delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso, contestato a Pelle Giuseppe, Ficara Giovanni, Latella Antonino e Morabito Rocco al capo A dell'imputazione formulata nel procedimento Reale 1, limitatamente alle



circostanze aggravanti di cui agli artt. 416 *bis* comma 6 c.p. e 3 l. 146/2006 per tutti i suddetti imputati, anche per l'aggravante di cui all'art. 416 *bis* comma 4 c.p. per Latella e Ficara, al riconoscimento della continuazione con reato già giudicato per Pelle e Latella ed alla determinazione dell'aumento di pena per la recidiva per Ficara, Latella e Morabito;

- al delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso, contestato a Pelle Sebastiano, Pelle Domenico e Pelle Antonio cl.'87 al capo A lett. b) della prima richiesta di rinvio a giudizio (Reale 1) ed a Mesiani Mazzacuva Giuseppe al capo A della seconda richiesta di rinvio a giudizio (Reale 3), essendo state le relative condanne annullate con rinvio *<<per permettere al giudice del merito di verificare se, negli atti, emerga una prova concreta dell'esistenza e del radicamento sul territorio della cosca Pelle>>*;

- all'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991 contestata a Ficara Giovanni con riferimento al reato di detenzione illegale di arma (essendo stato per il resto rigettato il ricorso per cassazione dell'imputato);

- all'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991 contestata a Pelle Giuseppe, Zappalà Santi, Iaria Francesco e Mesiani Mazzacuva Giuseppe con riguardo ai reati di cui all'art. 86 d.p.r. n. 570 del 1960 (capi B, C, D ed E dell'imputazione formulata nella seconda richiesta di rinvio a giudizio), essendosi formato ormai il giudicato in punto di affermazione di responsabilità;



- ai delitti di cui all'art. 12 *quiquies* d.l. 306 del 1992 (capi C e D dell'imputazione contenuta nella prima richiesta di rinvio a giudizio), contestati a Pelle Giuseppe, Pelle Domenico, Pelle Sebastiano, Pelle Antonio cl.'86, Pelle Antonio cl.'87 e Carbone Sebastiano, essendo state le relative condanne annullate con rinvio per <<*errori di interpretazione della normativa*>> e <<*carenze motivazionali*>>.

Dalle statuizioni della S.C. discende invece il passaggio in giudicato nella sua interezza della statuizione di condanna di Pelle Giuseppe, Pelle Antonio cl.'87 e Macrì Giorgio per il delitto di tentata estorsione loro contestato al capo B dell'imputazione formulata nel procedimento Reale 1, con l'aggravante dell'uso del metodo mafioso per tutti e tre gli imputati e dell'appartenenza ad associazione mafiosa per i due Pelle.

§2 - I criteri di valutazione delle conversazioni intercettate.

Prima di procedere all'esame dei vari punti oggetto di annullamento con rinvio, si ritiene opportuno riportare i criteri interpretativi indicati nella sentenza n. 41735/14 ai fini della valutazione del materiale probatorio del presente procedimento, costituito, principalmente, dalle riprese video dell'ingresso dell'abitazione di Pelle Giuseppe, dalle intercettazioni ambientali svolte per circa quaranta giorni all'interno della stessa abitazione e da quelle eseguite in altre indagini, oltre che da acquisizioni documentali.



Ebbene, la S.C. anzitutto richiama le pronunzie, già citate nella sentenza di secondo grado, <<*secondo cui le dichiarazioni, captate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata, con le quali un soggetto si autoaccusa della commissione di reati, hanno integrale valenza probatoria, non trovando applicazione al riguardo gli artt. 62 e 63 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 16165 del 19/02/2013 - dep. 08/04/2013, Galati, Rv. 256008), mentre quelle fatte da persone che conversino tra loro - se captate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata ed a loro insaputa - sono liberamente valutate dal giudice secondo gli ordinati criteri di apprezzamento della prova, anche quando presentino valenza accusatorie nei confronti di terzi che avrebbero concorso in reati commessi dagli stessi dichiaranti, non trovando in questo caso applicazione la regola di cui all'art. 192 cod. proc. pen., comma 3 (Sez. 2, n. 47028 del 03/10/2013 - dep. 26/11/2013, Farinella e altri, Rv. 257519; Sez. 4, n. 31260 del 04/12/2012 - dep. 22/07/2013, Pellegrini e altri, Rv. 256739)>>.*

E' chiaro infatti che è maggiore la valenza di prova di un dialogo laddove a parlare sia la stessa persona nei cui confronti si utilizzino le affermazioni oggetto di registrazione, ma non può negarsi lo specifico valore probatorio del caso in cui due o più soggetti si riferiscono ad un terzo, riferendo fatti penalmente rilevanti a carico di questi, di cui abbiano cognizione diretta, quando le dichiarazioni siano precise, logiche e specifiche.



Sul punto, la Corte di Cassazione, ribadendo la necessità che esse vengano liberamente valutate dal giudice secondo gli ordinari criteri di apprezzamento della prova, precisa, però, che non trova applicazione la regola di cui al terzo comma dell'art. 192 c.p.p..

Accanto a tali pronunzie, nella sentenza di annullamento con rinvio sono poi menzionate quelle che raccomandano al giudice di merito prudenza nell'utilizzare il risultato delle intercettazioni, quando costituisce l'unica fonte di prova, e ciò in quanto <<*gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni possono, sì, costituire fonte diretta di prova della colpevolezza dell'imputato e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, ma a condizione che siano: a) gravi, cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti; b) precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile; c) concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri dati o elementi certi (Sez. 6, n. 3882 del 04/11/2011 - dep. 31/01/2012, Annunziata, Rv. 251527); il giudice di merito deve accertare che il significato delle conversazioni intercettate sia connotato dai caratteri di chiarezza, decifrabilità dei significati e assenza di ambiguità, di modo che la ricostruzione del significato delle conversazioni non lasci margini di dubbio sul significato complessivo della conversazione. Se la conversazione captata non è connotata da queste caratteristiche, non per questo si ha un'automatica*



trasformazione da prova a indizio, in quanto è il risultato della prova che diviene meno certo con la conseguente necessità di elementi di conferma che possano eliminare i ragionevoli dubbi esistenti (Sez. 6, n. 29350 del 03/05/2006 - dep. 21/08/2006, Rispoli, Rv. 235088). Inoltre il giudice è chiamato ad un rigoroso apprezzamento delle risultanze processuali potenzialmente idonee ad invalidare il rilievo accusatorio delle dichiarazioni stesse (Sez. 6, n. 5073 del 19/12/2013 - dep. 31/01/2014, Attanasio e altri, Rv. 258523)>>.

Sottolinea ancora la S.C. che <<i>limiti intrinseci alla natura della prova e i rischi derivanti dalla mancanza di elementi di tipo diverso producono differenti effetti - e, quindi, impongono una diversa attenzione - a seconda della natura del reato che deve essere provato: è più facile ritenere inequivoca l'affermazione fatta da uno o più dei soggetti intercettati avente per oggetto una condotta materiale ed istantanea, come per esempio una condotta violenta od omicidiaria posta in essere da colui che parla o da persona di cui altri conversano; i problemi non possono che aumentare - e con essi il rigore nell'interpretare le conversazioni - quando gli elementi costitutivi del reato sono molti e differenti tra loro. Scendendo alle imputazioni mosse nel presente processo, quanto appena osservato si può cogliere nell'analizzare - sempre in via preliminare - l'utilizzazione che può essere fatta delle conversazioni che riguardano la tentata estorsione contestata a Pelle Giuseppe, Pelle Antonio



cl. '87 e Macrì Giorgio o la detenzione della pistola contestata a Ficara Giovanni o, ancora, i reati elettorali di cui al D.P.R. n. 570 del 1960, art. 86: poiché si tratta di delitti che presuppongono una condotta materiale, il quesito che il Giudice di merito doveva porsi era "semplice": le conversazioni provano che quella condotta è stata posta in essere? Il loro significato è univoco? Sussistono dubbi sul fatto che i conversanti che si riferivano alla condotta dell'imputato (nel caso della detenzione della pistola da parte di Ficara), ignari di essere ascoltati, scherzassero oppure volessero diffamarlo di fronte all'interlocutore o fossero in possesso di informazioni errate?

In questi casi, davvero l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. 6, n. 11794 del 11/02/2013 - dep. 12/03/2013, Melfi, Rv. 254439), cosicché, in sede di legittimità, sarà possibile prospettare un'interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012 - dep. 22/03/2012, Asaro, Rv. 252190).

Ma quando il risultato delle intercettazioni costituisce l'unica fonte di prova



per reati più complessi, inevitabilmente sorge il dubbio che esse forniscano davvero la prova di tutti gli elementi che devono essere provati.

Quindi, se per ritenere provata l'esistenza di un'associazione mafiosa occorre una qualche esteriorizzazione del metodo mafioso quale forma di condotta positiva, come si evince dall'uso del termine "avvalersi" contenuto nell'art. 416 bis cod. pen., e l'intimidazione deve tradursi in atti specifici, riferibili ad uno o più soggetti (Sez. 2, n. 31512 del 24/04/2012 - dep. 03/08/2012, Barbaro e altri, Rv. 254031), occorre chiedersi se le conversazioni ne danno prova o se, da esse, possa evincersi con certezza la condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva; analogamente, se per la partecipazione all'associazione mafiosa è necessario che il soggetto si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi; e se la partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di



"uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi "facta concludentia" -, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005 - dep. 20/09/2005, Mannino, Rv. 231670), evidentemente per ciascun imputato oggetto delle conversazioni intercettate la prova dovrà essere raggiunta.

Si tratta, per di più, di un reato permanente e, quindi, la prova ricavabile dalle conversazioni intercettate dovrà riguardare anche tale elemento>>.

Evidenzia altresì la Corte di Cassazione la difficoltà di dimostrare solo con l'ausilio di intercettazioni ambientali i reati di cui all'art. 12 *quinquies* legge n. 356 del 1992, soprattutto tenuto conto che si tratta di reati istantanei commessi al momento della fittizia intestazione e che per provare determinate circostanze (ad es. la provenienza del denaro investito in una società) occorre l'acquisizione di documenti.

In sintesi, dunque, <<*quanto più complessa è la prova di un certo reato, tanto maggiore è il rischio derivante da una decisione fondata esclusivamente sulle conversazioni intercettate: se, infatti, la conversazione lascia margini di dubbio nella sua interpretazione, il giudice di merito può, sì, adottare una delle interpretazioni possibili dandone adeguata motivazione; ma se, sull'interpretazione adottata come verosimile o probabile, vengono costruite*



ulteriori ipotesi e ulteriori passaggi logici, la motivazione può divenire congetturale: può, cioè, affermare l'esistenza di un fatto o di una condotta sulla base di un processo argomentativo forse internamente coerente, ma privo, in realtà, di una base probatoria solida, cioè di un'interpretazione certa ed indiscutibile di un colloquio intercettato avente un oggetto rilevante per la prova del reato. Per questi casi, l'assenza di elementi certi di conferma di natura diversa (o anche della stessa natura: ma, appunto, aventi carattere di certezza) diventa decisiva: non per l'applicazione della regola dell'art. 192 c.p.p., comma 3, ma per evitare il rischio di illogicità di una motivazione; dovendosi, poi, ricordare che il principio della colpevolezza "al di là di ogni ragionevole dubbio" posto dall'art. 533 c.p.p., comma 1, indica con chiarezza la soluzione da adottare in casi di prova incerta od equivoca>>.

A tali principi questo Collegio si è attenuto nella valutazione dei colloqui intercettati, analizzando caso per caso il grado di attendibilità dei fatti cui si fa in essi riferimento, e ciò pur potendosi escludere, in linea generale, la presenza di circostanze tali da inficiare l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie captate dagli strumenti di intercettazione, sia per la indubbia inconsapevolezza degli interlocutori di essere sottoposti ad intercettazione, sia per il generale contesto delinquenziale in cui essi dialogano e per la specifica ed accertata caratura criminale quantomeno di alcuni di loro.



§3 - Il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso: le posizioni di Pelle Giuseppe, Ficara Giovanni, Latella Antonino e Morabito Rocco (questioni residue).

Come già sottolineato, in questa sede di rinvio in relazione al delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso, contestato a Pelle Giuseppe, Ficara Giovanni, Latella Antonino e Morabito Rocco al capo A dell'imputazione formulata nel procedimento Reale 1, occorre valutare la ricorrenza delle contestate circostanze aggravanti di cui agli artt. 416 *bis* comma 6 c.p. e 3 L. n. 146/2006 per tutti i suddetti imputati.

Per i soli Latella e Ficara, poi, va valutata la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 *bis* comma 4 c.p..

Va, quindi, esaminata la richiesta di riconoscimento della continuazione con reato già giudicato per Pelle e Latella e la determinazione dell'aumento di pena per la recidiva per Ficara, Latella e Morabito.

Infine, va esaminata la ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991 contestata a Ficara Giovanni con riferimento al reato di detenzione illegale di arma.

§3.1 – Le circostanze aggravanti di cui agli artt. 416 *bis* comma 6 c.p. e 3 L. 146/2006.



§3.1a - Seguendo l'ordine sopra indicato, va ricordato che la Suprema Corte ha confermato la responsabilità degli imputati Pelle Giuseppe, Ficara Giovanni, Latella Antonino e Morabito Rocco per il reato associativo di cui all'art. 416 *bis* c.p., mentre ha demandato a questa Corte la valutazione sulla ricorrenza o meno anzitutto della circostanza aggravante del comma 6 dello stesso articolo, concernente l'utilizzo del prezzo, prodotto o profitto dell'attività illecita associativa per il finanziamento delle attività economiche assunte o controllate dagli associati.

A questo proposito, la Cassazione ha censurato la Corte di Appello per non aver provveduto sull'aggravante suddetta (come pure su quella dell'art. 3 L. n. 146/2006) sull'errato presupposto della mancata impugnazione da parte della difesa circa l'omessa pronuncia da parte del GUP sulla sussistenza dell'aggravante.

La Suprema Corte, infatti, ha evidenziato l'erroneità del presupposto logico della motivazione della Corte di Appello perché i relativi motivi di appello erano stati in realtà presentati *quantomeno* dalla difesa del Pelle Giuseppe. Osserva la Cassazione, in proposito, che <<...*la decisione del Giudice di primo grado, come si evince dalla lettura del dispositivo della sentenza, era nel senso di riconoscere la sussistenza di dette aggravanti, che, appunto, dal dispositivo non erano escluse; il fatto che il giudice di primo grado non abbia motivato tale decisione e non abbia menzionato le aggravanti nel calcolo*



della pena esposto in motivazione non permette di ritenere implicita un'assoluzione: l'elemento decisionale della sentenza è, infatti, costituito dal dispositivo, che adempie all'obbligo della pronuncia sull'azione penale e il cui contenuto, pertanto, deve essere rapportato all'imputazione formulata nella richiesta di rinvio a giudizio; la motivazione della sentenza adempie ad una finalità meramente strumentale ed è improduttiva di conseguenze giuridiche se non trova la sua conclusione nel dispositivo...>>.

Premesso ciò, se in applicazione di quanto affermato dalla Cassazione, non può ritenersi che il GUP abbia inteso escludere l'aggravante citata, non può però ignorarsi che il primo giudice ha effettivamente omesso di motivare sull'aggravante contestata ai predetti imputati, non rinvenendosi nel corpo della motivazione della sentenza traccia alcuna della suddetta aggravante, di cui non si tiene conto nella parte relativa al trattamento sanzionatorio degli imputati (vedasi sentenza di primo grado pag. 198 e ss.).

Né può tacersi l'evidenza macroscopica di tale *buco* motivazionale della sentenza del GUP, così lampante che il relativo motivo di appello – che la Cassazione in questa sede ci impone di esaminare – presentato dalla difesa del Pelle ed erroneamente non preso in considerazione dalla Corte di Appello, si limitava in poche righe a lamentare che <<...detta contestazione rimane un mero flatus voci: non una pagina del compendio di indagine, non una riga dell'appellata sentenza, sono dedicate a questa tematica...>>.



A fronte di tale doglianza, osserva questa Corte che dalla valutazione del materiale probatorio già acquisito nei precedenti gradi del giudizio ed in questa sede, non si rinvencono elementi idonei a comprovare la ricorrenza della contestata aggravante, che, conseguentemente, deve essere esclusa.

§3.1b - Analogo discorso va effettuato con riferimento all'aggravante di cui all'art. 3 L. n. 146/2006.

Anche in merito a tale aggravante la difesa del Pelle (vedasi il sesto motivo di appello) parla di mero *flatus voci* e lamenta che <<...essa è contestata ma non trattata...Questa aggravante è stata enunciata, e per nulla trattata. Se ne chiede comunque la eliminazione perché assolutamente non provata>>.

La doglianza è in sé meritevole di accoglimento.

Al riguardo, rileva questo giudice del rinvio che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, affinché possa configurarsi la predetta circostanza aggravante occorre la presenza dei seguenti elementi: *a) stabilità di rapporti fra gli adepti; b) minimo di organizzazione senza formale definizione di ruoli; c) non occasionalità o estemporaneità della stessa; d) costituzione in vista anche di un solo reato e per il conseguimento di un vantaggio finanziario o di altro vantaggio materiale* (Cassazione penale, sez. II, 01 ottobre 2014 n. 43155), nonché, alternativamente, che : *a) il reato sia commesso in più di uno Stato; b) il reato sia commesso in uno Stato, ma con parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo*



in un altro Stato; c) il reato sia commesso in uno Stato, con implicazione di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) il reato sia commesso in uno Stato, con produzione di effetti sostanziali in altro Stato (Cass. pen., sez. V, 21 maggio 2014 n. 26596).

Orbene, nella fattispecie in esame, né nella sentenza di primo grado, né nel materiale probatorio acquisito nei precedenti gradi, né in quello utilizzato in questo grado del giudizio si rinviene alcun riferimento, neppure incidentale, alla transnazionalità dell'associazione, secondo i parametri sopra enucleati, per cui la relativa circostanza aggravante non può che essere esclusa.

L'esclusione di tali aggravanti, tuttavia, posto che in grado di appello non se ne è comunque in concreto tenuto conto in sede di determinazione della pena irrogata (v. sentenza di secondo grado, pagg. 238 ss.), non incide di fatto sul trattamento sanzionatorio.

§3.2 - L'aggravante di cui all'art. 416 *bis* comma 4 c.p..

§3.2a - Con riferimento all'aggravante della natura armata dell'associazione mafiosa ex art. 416 *bis* c.p., comma 4, oggetto di annullamento con rinvio nei confronti degli imputati Ficara Giovanni e Latella Antonino, va premesso che il GUP l'ha riconosciuta nei confronti di tutti gli imputati accusati di partecipazione alla '*ndrangheta*', mentre la Corte di Appello ha, invece, escluso la sussistenza dell'aggravante con l'eccezione che qui ci occupa.



La Corte di Appello fonda la sua valutazione facendo leva sull'episodio di minaccia con arma contestato a Ficara Giovanni al capo E (indicato come capo D nella sentenza del GUP) e su un colloquio del Ficara con Pelle Giuseppe in cui il primo, nel riferire dei contrasti con i parenti, sostiene di essere stato costretto ad andare a Milano “...*perché se io stavo qua ci saremmo ammazzati...*”, aggiungendo di non potersi mettere contro lo zio o il suocero, perché “...*che io sparo a mio zio o a mio suocero ... mia moglie mi dice: ma tu che stai facendo?...*”.

La Cassazione osserva che discorsi analoghi fatti da Morabito Rocco sono ritenuti insufficienti dalla stessa Corte di Appello per attribuire a quest'ultimo la predetta aggravante, “*trattandosi di modi di dire troppo generici ed evanescenti per essere posti a base della contestazione dell'aggravante in parola*” e ne condivide le argomentazioni “...*tenuto conto dell'appartenenza degli imputati ad ambienti criminali, con conseguente ricorso a linguaggio colorito e aspro cui non necessariamente corrisponde una realtà effettuale sottostante...*”, e conclude che anche per Ficara andava applicata la medesima logica.

Ma, così argomentando, prosegue la Cassazione, l'unico elemento a sostegno dell'aggravante sarebbe costituito per il Ficara dall'episodio di minaccia con arma che, tenuto conto della circostanza che il Ficara deteneva legalmente detta pistola, in sé non appare sufficiente per ritenere sussistente la



natura armata dell'associazione, occorrendo anche la prova che la detenzione dell'arma da parte dell'associato (Ficara) sia effettuata per le finalità proprie dell'associazione. Nel caso dell'episodio in questione, tuttavia, non sarebbe dato cogliere un chiaro collegamento tra l'attività della cosca e quella minaccia effettuata dal Ficara, anche in ragione - precisa la Cassazione - della mancanza di attività di indagini di polizia giudiziaria.

Ciò posto, rileva questo giudice del rinvio che, secondo un orientamento risalente (ma consolidato) della Suprema Corte, *<<la circostanza aggravante prevista dai commi quarto e quinto dell'art. 416-bis cod. pen. è integrata dalla mera disponibilità delle armi da parte dell'associazione, indipendentemente dal fatto che essa configuri le ipotesi delittuose di porto e detenzione, sia perché la disponibilità non necessariamente corrisponde all'attuale ed effettiva detenzione, e tanto meno al porto, sia perché essa può riguardare perfino armi legalmente detenute, con la conseguenza che l'associazione mafiosa armata non è un reato complesso nel quale possono restare assorbiti l'illegale detenzione o porto di armi>>* (Cassazione penale, sez. II, 27 settembre 2012 n. 2833).

L'elemento distintivo, dunque, è quello della disponibilità di armi da parte dell'associazione (Cass. pen., sez. VI, 6 dicembre 1994; Cass. pen. sez. I, 28 ottobre 1991), disponibilità che tuttavia nella specie non emerge con sufficiente certezza dal materiale processuale, come è dato evincere dalle



intercettazioni che seguono.

1) Intercettazione del 30/08/2009 tra Oppedisano Michele e Oppedisano Domenico. Il primo riferisce che Ficara *“aveva puntato la pistola ad un tale Principato”, “quello che vi ha mandato la birra”* (OPP Michele cl .69: *io ho portato... allora, io sono mandato da Salvatore, e il discorso è questo qua... siccome che Giovanni...(inc) ... ,dice che, gli ha puntato la pistola qua sotto a Principato quello che ha...(inc) ... quello che ha...(inc) ..* OPP Domenico: *e dove ce l'ha?* OPP Michele cl .69: *qua a Reggio, sto Principato...* OPP Domenico: *eh!* OPP Michele cl .69: *quello che vi ha mandato la birra...* OPP Domenico: *eh!* OPP Michele cl .69: *allora sto Gianni Ficara ci ha...(inc) ... messo la pistola qua sotto a sto Principato.* OPP Domenico: *eh!').* OPP Michele cl. 69: *Principato gli ha detto sto Principato “sparami” per tre volte e non ha sparato...a un “uomo” gli punti la pistola per il discorso di una macchinetta? ...no volevano una soddisfazione pure da qua tutti gli uomini.* OPP Domenico: *se si fossero parlati loro, lui giorni fa...è venuto ultimamente, è venuto qua..io lo sapevo il fatto perché a me quando mi ha portato la birra, non è che mi hanno lasciato l'ambasciata o qualche cosa, mi ha accennato qualche cosa, quel giorno..., vi hanno riferito qualcosa con un'ambasciata che si sono “acchiappati” due a Reggio! E io gli ho detto “Io non so niente!...siccome avevamo...ci siamo sbrigati quello che dovevamo fare...uomo: si si....E non ha potuto parlare con me, hai capito?* OPP



Michele cl. 69: *...quello che ha i camion...un altro uomo che ha cariche di livello locale...Poi tu gli devi dire che tu sei a Milano no? Che sei Capolocale a Milano e allora che..perché devi mettere le macchinette qua sotto e poi vai e minacci...metti la pistola sotto la gola...a un altro uomo.* OPP Domenico: *eh! Eh!.* OPP Michele cl. 69: *un altro uomo che ha cariche a livello locale...* OPP Domenico: *sì, ma è di Reggio pure questo qua!* OPP Michele cl. 69: *è di Reggio...quello che ha i camion...Uno...che ha sbagliato questo qua che gli ha puntato la pistola là per una fesseria, e gli ha detto quello....Principato <<sparami!>> e sopra tre volte non lo ha fatto. Quello là cerca scuse ora...* OPP Domenico: *gli cerca scusa...però non è che...* OPP Michele cl. 69: *perché per un discorso di una macchinetta...Questo...si è incazzato...poi miserabile tre volte che quello gli ha detto tre volte di spararlo...e tu non hai avuto il coraggio di sparare!...L'ha cacciata come per dire...uomo: per farla vedere!).*

2) Intercettazione del 31/08/2009 tra Oppedisano Domenico e Gattuso Andrea, in cui l'Oppedisano parla dell'episodio avvenuto il giorno prima della minaccia con la pistola da parte del Ficara a tale Principato da Rosarno [ndr: capo di una 'ndrina di Rosarno] (OPP: *i Latella?* Gatt: *si...* Opp: *eri con i Latella?* Gatt: *Ficara...Latella e Ficara...* Opp: *eh...purtroppo...Ficara viene...Ficara viene...Ficara viene...* Gatt: *no...* Opp: *...prima te ne vai con cinque o sei persone insieme a te, e sfotti una persona, poi gli tiri la pistola...tu ne avevi sei...prima erano due...quelli là...eh...sei* Gatt: *ve lo dico,*



io... Opp: ...tu prendi e gli punti la pistola?...ma siamo uomini...ma come siamo mannaia... Gatt: io voglio dire... Opp: non è un gesto da uomini Gatt: no... è un debole...”).

3) Conversazione intercettata a Milano [vedasi operazione c.d. *Infinito*] tra Mandalari Vincenzo e Panetta Pietro Francesco (Mandalari: *Poi mentre invece mi diceva Rocco, che sono venuti da Rosarno qua, e gli ha mandato un’ambasciata Mico [Oppedisano Domenico]a Rocco...perché di che Giovanni Ficara ha minacciato con la pistola a uno, non di Rosarno, di una ‘ndrina che ha Rosarno, un capo ‘ndrina! Non ho capito neanche di quale paese, però dice che a questo qua la pistola gliela ha messa qua Giovanni Ficara. Però dice che questo gli ha detto: <<Compare io ti dò un consiglio spara!>>...e questo gliela ha girata...comunque campa ancora via. Ora questo qua con Rosarno stanno andando a parlare a Reggio, per vedere come la mettono, perché questo lo vuole. Glia ha detto io ti do un consiglio sparami!)*).

Ritiene questa Corte, in ogni caso, nel valutare il suddetto materiale probatorio utilizzabile in relazione alla contestata aggravante, che non può ignorarsi, e va anzi sottolineata, la carica di Capo locale a Milano del Ficara, che ha agito nell’occasione con metodo mafioso (vedasi la sentenza della Corte di Appello pag. 120-128). Non è possibile, tuttavia, giungere alle conclusioni ritenute nella sentenza della Corte di Appello annullata proprio a



causa del difetto di riscontri investigativi, così come evidenziato dalla Cassazione. In altri termini, nonostante la pregnanza dell'episodio attribuito al Ficara, non può sottacersi la carenza di ulteriori riscontri probatori che supportando le intercettazioni sopra indicate possano attribuire con certezza all'episodio in questione una diretta riferibilità alle attività ed alle finalità della cosca e consentire di concludere per la disponibilità di armi da parte dell'associazione.

L'acclarata assenza di riscontri investigativi a supporto di tale aspetto (ossia della riferibilità dell'episodio alle finalità dell'associazione) impedisce di confermare l'aggravante in oggetto.

§3.2b - Con riferimento al Latella, poi, va osservato come, a prescindere dalla inesistenza di elementi probatori sulla riferibilità della detenzione dell'arma da parte del Ficara per le finalità proprie dell'associazione di cui si è già detto, non si rinvencono, parimenti, elementi probatori utili a ritenere che il Latella fosse a conoscenza della disponibilità dell'arma da parte di Ficara, tenuto conto, come sottolineato dalla Cassazione, che l'episodio della minaccia è stata l'unica occasione in cui l'arma risulta essere stata usata.

Va, infatti, ricordato che *qualora sia accertato anche nei confronti di taluno soltanto dei componenti di un'associazione per delinquere di stampo mafioso il possesso di armi, l'aggravante dell'associazione armata è configurabile a carico di ogni altro componente che sia consapevole di detto possesso e (recte*



o) lo abbia ignorato per colpa (Cassazione penale sez. VI 06 aprile 1995 n. 9712).

Alla luce delle superiori considerazioni, neppure per il Latella è possibile contestare l'aggravante in questione proprio perché non è stato acquisito alcun elemento probatorio da cui possa evincersi che il Latella sapesse del possesso della pistola da parte del Ficara o che abbia colposamente ignorato tale circostanza.

Anche per il Latella la circostanza aggravante di cui al comma IV dell'art. 416 *bis* c.p., dunque, dev'essere esclusa.

§3.2c –A seguito dell'esclusione dell'aggravante di cui al comma 4 dell'art. 416 c.p., si rende necessario rideterminare il trattamento sanzionatorio (vedasi più diffusamente al §9) alla luce della pena base individuata per il reato di cui all'art. 416 *bis* c.p., comma II, che prevede una pena da un minimo di anni 9 ad un massimo di anni 14 di reclusione.

Ritiene questa Corte che – salvo quanto più approfonditamente si dirà in sede di trattamento sanzionatorio al § 9 – la gravità dei fatti definitivamente accertati agli imputati Pelle Giuseppe, Ficara Giovanni, Latella Antonino e Morabito Rocco (gravità accertata anche in assenza di episodi di sangue), la loro posizione apicale in seno alle rispettive associazioni mafiose e la personalità criminale manifestata nei fatti accertati inducono a ritenere congrua ex art. 133 c.p. una pena base per ciascuno di anni 10 di reclusione,



vale a dire al di sopra della soglia minima di anni 9 di reclusione.

§3.3 - La questione della continuazione con reati già giudicati.

§3.3a - La Cassazione ha annullato la sentenza della Corte di Appello laddove per Pelle Giuseppe e Latella Antonino ha negato l'esistenza del vincolo della continuazione con il reato di partecipazione ad associazione mafiosa oggetto di due distinte sentenze di condanna emesse nei loro confronti.

Si tratta, in particolare, per Pelle Giuseppe della sentenza emessa nel procedimento *Armonia* (sentenza irrevocabile di questa Corte n. 1512/2002 del 30/12/2002), in cui il Pelle ha riportato la condanna alla pena di anni 5 per il reato di cui all'art. 416 *bis*, cpv., c.p.. Per Latella Antonino, invece, della sentenza irrevocabile della Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria del 09/05/2001 relativa al proc. c.d. *Valanidi*, in cui il Latella ha riportato la condanna alla pena di anni 6 per il reato di cui all'art. 416 *bis*, co. 1,2,3,4, e 5, c.p.

La Corte di Appello ha motivato il diniego di riconoscimento del vincolo della continuazione in quanto il lasso di tempo intercorrente tra il periodo di commissione del primo reato (1998-1999 per il procedimento c.d. *Armonia* e 1985-1998 per il procedimento c.d. *Valanidi*) e quello oggetto del presente giudizio sarebbe troppo ampio da non permettere una verifica sulla unicità del



disegno criminoso tra le due diverse contestazioni associative.

La Cassazione, però, ha annullato il suddetto punto di sentenza della Corte di appello affermando che <<...il principio secondo cui l'identità del disegno criminoso del reato continuato viene meno per fatti imprevedibili come la detenzione o la condanna non si può automaticamente applicare a contesti delinquenziali, come quelli determinati dalle associazioni mafiose, nei quali detenzioni e condanne definitive sono accettate come prevedibili eventualità, sicché, in tali casi, il vincolo della continuazione non è incompatibile con un reato permanente, ontologicamente unico, come quello di appartenenza ad un'associazione di stampo mafioso, quando il segmento della condotta associativa successiva ad un evento interruttivo - costituito da fasi di detenzione o da condanne - trovi la sua spinta psicologica nel pregresso accordo per il sodalizio ...>>. Ne consegue, prosegue la Cassazione, che <<...il dato della lontananza cronologica tra i due periodi oggetto delle diverse sentenze di condanna non è sufficiente ad escludere il vincolo...>>.

La Cassazione, pertanto, nell'annullare con rinvio a questa Corte, ha prescritto che la valutazione sulla sussistenza o meno degli estremi per l'applicazione dell'istituto della continuazione va condotta <<...quanto a Latella tenendo conto che dalla stessa sentenza emerge che l'imputato aveva "fatto carriera" nell'ambito della medesima cosca; quanto a Pelle Giuseppe,



valutando se la sua condotta che aveva portato alla prima condanna non fosse - come sostiene il ricorrente e come traspare anche dalla stessa motivazione - di contenuto analogo a quella analizzata nel presente processo e dimostrasse una sua posizione all'interno della 'ndrangheta identica a quella odierna...>>.

Circoscritto l'ambito di valutazione del giudice di rinvio, occorre esaminare le due posizioni.

§3.3b - Con riferimento a Latella Antonino, come peraltro già evidenziato dalla Cassazione, emerge dagli atti acquisiti (intercettazioni svolte nell'ambito dell'indagine "*Crimine*") che il Latella già nel 2009 era stato nominato *Capo Società*, mentre nella sentenza della Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria del 09/05/2001 il Latella non aveva all'interno dell'associazione mafiosa denominata '*ndrangheta* una simile posizione.

Poiché il contesto criminale non risulta nel frattempo modificato, è evidente che nel lasso di tempo intercorso tra le due indagini la posizione del Latella è mutata, nel senso che vi è stata una progressione all'interno delle cariche associative.

Tale progressione è sufficiente a far ritenere che per il Latella si sia verificata quella unicità di condotta e di disegno criminoso richiesta dall'art. 81 cpv. c.p., essendo indubbio che la progressione all'interno della stessa organizzazione criminale presuppone la sua permanenza e la reiterazione dei comportamenti criminosi.



In tale senso, del resto, si è espressa la Suprema Corte allorquando ritiene che <<...la condotta criminosa cessa con lo scioglimento del vincolo associativo o per recesso volontario del singolo,... mentre, in assenza di soluzione di continuità, la partecipazione al medesimo sodalizio criminoso, anche se contestata in tempi diversi, realizza un unico reato permanente>> (Cass. pen., sez. II, 4 luglio 2014, n. 41727). Oppure, <<...il vincolo associativo tra il singolo e l'organizzazione si instaura nella prospettiva di una futura permanenza in essa a tempo indeterminato e si protrae sino allo scioglimento della consorceria, potendo essere significativo della cessazione del carattere permanente della partecipazione soltanto l'avvenuto recesso volontario, che, come ogni altra ipotesi di dismissione della qualità di partecipe, deve essere accertato in virtù di condotta esplicita, coerente e univoca e non in base a elementi indiziari di incerta valenza, quali quelli della età, del subingresso di altri nel ruolo di vertice e dello stabilimento della residenza in luogo in cui si assume non essere operante il sodalizio criminoso>> (Cass. pen., sez. V, 24 ottobre 2013 n. 1703; Cass. pen., sez. II, 15 marzo 2012 n. 25311). In altri termini, la rilevanza del lasso di tempo intercorso tra i due periodi presi in considerazione nelle due sentenze di condanna per reato associativo è quantomeno minima (se non inesistente) da sola considerata, se non accompagnata da altri elementi – quali quelli indicati nelle citate pronunzie – che siano oggettivamente comprovanti una soluzione



di continuità tra i due periodi presi a comparazione.

Nel caso del Latella, poi, come già ricordato dalla stessa Cassazione, si è in presenza di un elemento concreto (la progressione all'interno delle cariche associative) che univocamente indica non solo una permanenza del vincolo associativo ma, anzi, un suo rafforzamento all'interno di essa.

Non diversamente è da dirsi a proposito di Pelle Giuseppe, al quale già nella sentenza di questa Corte n. 1512/2002 del 30/12/2002 veniva riconosciuto il ruolo di referente del *Tiradritto*, all'epoca al vertice del c.d. *Mandamento Ionico* della 'ndrangheta, per la zona di San Luca. Anche per il Pelle non è mutato nel corso degli anni il contesto criminale, ed anche per Pelle (come per il Latella) deve ritenersi che nel lasso di tempo intercorso tra le due indagini la sua posizione sia mutata, nel senso di progredire all'interno delle cariche associative. Anche qui tale progressione è sufficiente a far ritenere che per il Pelle si sia verificata quella unicità di condotta e di disegno criminoso richiesta dall'art. 81 cpv. c.p..

§3.3c - Va, pertanto, riconosciuto per entrambi il vincolo della continuazione ai sensi dell'art. 81 cpv. c.p., salvo le valutazioni che saranno espresse in sede di calcolo della pena a seguito dell'applicazione del suddetto istituto.

È necessario ricordare, ai fini delle operazioni di calcolo della pena (per le quali vedasi *infra*, § 9), che, in tema di applicazione della continuazione, sia in



sede esecutiva, sia, come nel caso di specie, allorché esso venga riconosciuto con riferimento a reati che abbiano formato oggetto di sentenza irrevocabile, in sede di cognizione, il giudice non è vincolato dal divieto di *reformatio in peius*, di cui all'art. 597, 3° comma, c. p. p., per cui l'unico limite è quello stabilito dall'art. 671, 2° comma, c. p. p., a norma del quale la pena complessiva non può eccedere la somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o decreto di condanna (Cass. pen., sez. II, 8 ottobre 2013, n. 43768; Cass. pen., sez. I, 6 marzo 2008, n. 12704, D'Angelo).

Quanto poi alla individuazione della violazione più grave, questa si identifica con quella punita più severamente e, quindi, in base alla pena edittale prevista in astratto, ma per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse. Non è, tuttavia, consentito al giudice applicare una pena-base inferiore al minimo edittale previsto per uno qualsiasi dei reati unificati dall'identità del disegno criminoso (Cass. SU penali 28 febbraio 2013, n. 25939).

Alla luce di tali principi, ad avviso di questa Corte, il reato associativo contestato in questo giudizio (e divenuto irrevocabile quanto al profilo della responsabilità penale) deve ritenersi, ai fini dell'individuazione del reato più grave da prendere a base del calcolo dell'aumento di pena ex art. 81 cpv. c.p., come il reato più grave.



Ciò è evidente per il Pelle Giuseppe, in quanto nel procedimento c.d. *Armonia* si parla solo di *Mandamento Ionico* mentre nel procedimento *Reale* si parla della *Provincia*, cioè di un organo più elevato nella gerarchia della *'ndrangheta*, ed allo stesso è riconosciuto un ruolo apicale nell'ambito dell'intera organizzazione e della famiglia Pelle *Gambazza*. Ma è parimenti evidente per Latella in quanto, rispetto al reato associativo accertato nel procedimento c.d. *Valanidi*, nel procedimento *Reale* egli ricopre la qualifica di *Capo Società*. Si tratta, infatti, per entrambi di posizioni di preminenza nell'ambito delle rispettive associazioni, posizioni più elevate rispetto a quelle accertate nelle prime sentenze. Da ciò la necessaria conseguenza che il reato più grave da prendere a base del calcolo per la determinazione della nuova pena ex art. 81 cpv. c.p. è il reato associativo contestato in questo giudizio.

§3.4 – Le questioni inerenti alla determinazione dell'aumento di pena per la recidiva.

La sentenza della Corte è stata annullata con rinvio anche con riferimento all'aumento di pena per la recidiva calcolato nel confronti di Ficara Giovanni, Latella Antonino e Morabito Rocco.

§3.4a – In particolare, con riferimento a quest'ultimo la Cassazione ha accolto il motivo dallo stesso proposto circa la non infraquinquennialità della recidiva, mentre ha respinto il motivo afferente la violazione dell'art. 99, co. 6,



c.p., attesa la legittimità dell'aumento applicato.

Tanto premesso, osserva in proposito questa Corte che esaminando i precedenti del Morabito, nel quinquennio antecedente si rinviene solo un precedente per reato contravvenzionale, mentre non si rivengono condanne per delitti non colposi. La recidiva infraquinquennale, pertanto, in presenza di un precedente contravvenzionale non è contestabile, richiedendo l'art. 99 c.p. la commissione di un delitto non colposo e non di una contravvenzione. È applicabile soltanto la recidiva semplice, rinvenendosi altro precedente per delitto commesso dal Morabito da minorenne.

La difesa del Morabito ha chiesto che la pena venga rideterminata con esclusione della recidiva. La richiesta, però, non può essere accolta.

Non ignora questa Corte che successivamente alla lettura del dispositivo del 6 luglio 2015 è intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale del 23 luglio 2015 n. 185, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione degli art. 3 e 27 Cost., dell'art. 99, comma 5, c.p., come sostituito dall'art. 4 L. 5 dicembre 2005 n. 251, limitatamente alle parole “...è *obbligatorio e...*”, sicché oggi l'aumento della pena per la ricorrenza della recidiva non è più obbligatorio neppure in presenza di una condanna per reato associativo ex art. 416 *bis* c.p.. La pronuncia di questa Corte, tuttavia è stata adottata sotto l'impero della normativa poi dichiarata incostituzionale, sicché l'aumento in questione era da ritenere obbligatorio stante la natura del reato



commesso dal Morabito.

Può solo qui osservarsi, *incidenter tantum*, che anche alla luce della vigente normativa, non applicabile a questo giudizio per i succitati motivi temporali, l'aumento di pena in questione seppure non più obbligatorio non può ritenersi per ciò stesso escluso, ma la sua applicazione va rimessa alla valutazione ex art. 133 c.p.. Orbene, anche da questa visuale deve ritenersi applicabile l'aumento in questione, avendo il Morabito commesso un reato inserito nel catalogo di quelli di “*grave allarme sociale*”, per cui il giudizio ex art. 133 c.p. di comparazione tra la ragionevolezza della pena e la gravità della condotta criminale definitivamente accertata in capo al Morabito inducono – nell’ambito della discrezionalità regolamentata dalla citata norma dell’art. 133 c.p. – ugualmente all’applicazione di un aumento di pena ex art. 99 co. 1 c.p., sia pure nel minimo di legge, e nei limiti dell’art. 63 comma 4 c.p..

Morabito Rocco, infatti, è stato condannato definitivamente per il reato associativo, non quale semplice partecipe bensì come capo della cosca “*Morabito*”, operante in Africo Nuovo, e per tale reato la pena gli è stata rideterminata (vedasi §9) in anni 10 di reclusione, sicché l'aumento da comminare nella misura minima per la recidiva semplice è di anni 3 e mesi 3 di reclusione.

§3.4b – Con riferimento a Ficara Giovanni e Latella Antonino, infine, la Cassazione ha annullato la sentenza della Corte di Appello poiché



quest'ultima aveva applicato l'aumento per la recidiva nei loro confronti senza tener conto del disposto dell'art. 63, comma 4, c.p., che doveva trovare applicazione per essere stata riconosciuta l'aggravante della natura armata dell'associazione mafiosa, anch'essa aggravante ad effetto speciale. Con l'annullamento, la Cassazione ha chiarito che vi è uno specifico onere di motivazione per il giudice, sia ove egli escluda la rilevanza della circostanza concorrente meno grave, sia ove la ritenga, ed in quest'ultimo caso sarà necessario indicare le ragioni che hanno indotto alla quantificazione dell'aumento.

Sul punto, è sufficiente osservare che, avendo questa Corte con il presente giudizio escluso la ricorrenza dell'aggravante ad effetto speciale di cui al citato articolo, nessuna concorrenza ex art. 63, comma 4, c.p. si verifica nel trattamento sanzionatorio di Ficara Giovanni e Latella Antonino, sicché non vi è luogo ad alcuna comparazione circa con la citata aggravante ricorrendo soltanto la contestazione relativa alla recidiva.

Anche per loro, come per il Morabito, nel rideterminare la pena per il reato associativo (vedasi §9) in anni 10 di reclusione, si è tenuto conto della circostanza che sia per il Ficara che per il Latella è stata riconosciuta con carattere di definitività la responsabilità per il reato associativo con un ruolo direttivo. Ne consegue che per il Ficara l'aumento da comminare per la recidiva contestata è di anni 5 e mesi 6, mentre per il Latella l'aumento da



comminare per la recidiva specifica infraquinquennale contestata è di anni 4 di reclusione.

§3.4c - Né, infine, può sorgere dubbio – con riferimento al solo Latella, cui è stata riconosciuta la continuazione ex art. 81 cpv. c.p. con altra condanna per reato associativo - in ordine alla compatibilità tra la contestata recidiva e la riconosciuta continuazione.

Deve escludersi, infatti, che sussista incompatibilità tra la recidiva e la continuazione tra reato da giudicare e reato già giudicato, avuto riguardo alla differenza tra i due istituti, il primo dei quali, essendo finalizzato a punire in maniera più incisiva colui che, avendo già violato la legge, persiste nel suo atteggiamento criminoso commettendo un nuovo reato e così dimostrando una maggiore pericolosità sociale, dà luogo alla sussistenza di un'aggravante di carattere soggettivo, in quanto inerente alla persona del colpevole, mentre il secondo, basato sul principio del *favor rei* che deroga a quello del cumulo materiale delle pena, attiene al trattamento sanzionatorio unitario cui va sottoposto il colpevole nel caso di vari illeciti compresi, fin dal primo momento e nei loro elementi essenziali, nell'originario disegno criminoso (Cass. pen., sez. IV, 21/06/2013 n. 37759; Cass. pen., sez. IV, 30/09/2014 n. 49658; Cass. pen., sez. V, 02/07/2013 n. 41881).

§4 – Il delitto di detenzione e porto d'arma comune da sparo contestato



a Ficara Giovanni al capo E: l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/1991.

Per il reato di cui al capo E dell'imputazione del procedimento Reale 1 (detenzione e porto d'arma comune da sparo) il Ficara è stato condannato in primo grado in quanto dall'esame di 3 conversazioni intercettate nell'ambito dell'operazione *Crimine* (le prime due) e *Infinito* (la terza) è emerso l'episodio della minaccia a mezzo della pistola effettuata da Ficara a tale Principato da Rosarno (v. sentenza GUP pag. 84-89 e *supra* §3.2).

La Corte di Appello ha assolto il Ficara dal reato di porto d'arma comune da sparo non essendovi alcuna prova che l'episodio della minaccia a mezzo della pistola si avvenuto in un luogo diverso dall'abitazione dove il Ficara deteneva l'arma (v. sentenza Corte di Appello pag. 129) confermando la condanna per la detenzione dell'arma con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991.

La Cassazione ha annullato sul punto la sentenza in quanto la motivazione della Corte di Appello doveva ritenersi carente per i motivi già evidenziati con riferimento all'aggravante di cui all'art. 416 *bis*, co. 4, c.p., vale a dire per l'assenza di un chiaro collegamento tra l'attività della cosca e quella minaccia effettuata dal Ficara.

La difesa del Ficara rimarca la mancanza di riscontri tramite indagini di PG e la mancanza di un dolo specifico con riferimento all'aggravante di cui all'art. 7.



A questo proposito, infatti, la Suprema Corte (Cassazione Penale Sez. 6, sent. 2696/2009) ha affermato che la circostanza aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, art. 7, conv. L. n. 203 del 1991 qualifica la condotta che offre un contributo al perseguimento dei fini propri dell'associazione. Tuttavia, è necessario che tale condotta sia assistita da una cosciente ed univoca finalizzazione volta ad agevolare il sodalizio criminale, finalizzazione da individuare sulla base di atti indiziari o sintomatici idonei.

Per valutare il contenuto delle intercettazioni che riferiscono della minaccia a mezzo della pistola effettuata da Ficara a tale Principato da Rosarno vedasi il contenuto delle stesse riportato nel §3.2 pagg. 19 e ss..

Va aggiunto alle osservazioni già effettuate in ordine alla citata aggravante che, in effetti, a proposito del dolo, la sentenza del GUP è carente laddove omette di motivare come sul punto vada interpretata l'intercettazione in questione, essendo necessaria ai fini della configurabilità del dolo (cfr. Cassazione penale sez. I 05/07/2011 n. 32980) la prova della consapevolezza in capo al Ficara di utilizzare un metodo intimidatorio collegabile al vincolo associativo, prova non emergente dagli elementi in atti.

Vanno, in ogni caso, ribadite le osservazioni già espresse con riferimento alla mancanza di riscontri investigativi sulla riferibilità della detenzione dell'arma da parte del Ficara alle finalità dell'associazione mafiosa, che, conseguentemente, non consentono di ritenere provata l'aggravante di cui



all'art. 7.

§5 - La “cosca Pelle”.

Sia in primo che in secondo grado è stata affermata la responsabilità di Pelle Giuseppe, Pelle Domenico, Pelle Sebastiano e Pelle Antonio cl.'87 per il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso [v. capo A lett. b) della prima richiesta di rinvio a giudizio].

Degli odierni imputati è stato altresì riconosciuto come partecipe della stessa cosca Mesiani Mazzacuva Giuseppe [v. capo A) della seconda richiesta di rinvio a giudizio], cui è addebitato il rapporto con l'ex sindaco di Bagnara Calabra e consigliere provinciale Zappalà Santi, condannato sia in primo che in secondo grado per aver promesso a Pelle Giuseppe l'affidamento di lavori pubblici e di trattamenti privilegiati per detenuti della cosca in cambio del suo sostegno elettorale.

Ora, la Corte di Cassazione, mentre con riferimento alla posizione di Pelle Giuseppe ha confermato il giudizio di responsabilità penale per il reato associativo (salvo demandare al giudice del rinvio le questioni - dianzi esaminate - in tema di aggravanti, di riconoscimento della continuazione e di calcolo della pena), con riguardo a Pelle Domenico, Pelle Sebastiano, Pelle Antonio cl.'87 e Mesiani Mazzacuva Giuseppe ha invece annullato con rinvio la sentenza di secondo grado.



Ha poi annullato senza rinvio la statuizione di condanna di Iaria Filippo per lo stesso reato (nei confronti degli altri presunti partecipi, ossia Nucera Pietro Antonio e Versaci Mario, la Corte d'Appello aveva già emesso pronuncia assolutoria non impugnata per cassazione).

Deve dunque in questa sede riesaminarsi la contestazione inerente al delitto associativo in ordine alla sola posizione degli imputati Pelle Domenico, Pelle Sebastiano, Pelle Antonio cl.'87 [capo A lett. b) della prima richiesta di rinvio a giudizio: c.d. procedimento Reale 1] e Mesiani Mazzacuva Giuseppe [capo A) della seconda richiesta di rinvio a giudizio: c.d. procedimento Reale 3], tenendo conto che i giudici di legittimità sono pervenuti alla pronuncia di annullamento con rinvio in ragione dell'insufficienza degli elementi addotti a sostegno dell'esistenza della cd. "cosca Pelle" nella sentenza del 26.02.13, che a sua volta ha fatto proprie, sia pure rielaborandole, le argomentazioni contenute nella sentenza del GUP del Tribunale di Reggio Calabria.

§5.1 - La sentenza di primo grado.

Ha affermato il GUP che nel territorio di San Luca, Bovalino e comuni limitrofi opera la c.d. cosca Pelle (articolazione della struttura unitaria denominata "*ndrangheta*"), al cui comando è Pelle Giuseppe cl. 60, e della quale fanno parte i due fratelli, Sebastiano cl.'71 e Domenico cl.'75 (tutti figli dello storico boss Pelle Antonio cl.'32, alias *Gambazza*), il figlio, Pelle



Antonio cl.'87, nonché Mesiani Mazzacuva Giuseppe, Nucera Pietro Antonio, Versaci Mario e Iaria Filippo (come già detto, Nucera e Versaci, condannati in primo grado per il reato associativo, sono stati assolti dalla Corte d'Appello e l'assoluzione è diventata definitiva; la condanna di Iaria Filippo è stata invece annullata senza rinvio dalla S.C.).

Il giudice di primo grado fonda la propria valutazione essenzialmente sulla scorta dei colloqui captati all'interno dell'abitazione di Pelle Giuseppe, ritenuti tutti indicativi dell'esistenza di un sodalizio mafioso con un controllo capillare del territorio e tale da costituire un punto di riferimento per le cosche operanti nel mandamento jonico (ad es. quella di Condofuri), un sodalizio che impone il pagamento del "pizzo" per le opere eseguite nella zona di competenza, stringe alleanze con organizzazioni paritetiche operanti nel reggino (i Ficara) o nella fascia jonica (i Morabito), programma ed esegue delitti fine e così via.

Secondo il GUP, dimostrative non solo dell'esistenza della cosca ma anche della sua presenza radicata nel tempo sono in specie le richieste di indicazioni per riscuotere i proventi di attività estorsive, rivolte a Pelle Giuseppe da esponenti (Macrì Giorgio) di cosche operanti in altri comuni della fascia jonica della provincia reggina (Condofuri), così come le intestazioni fittizie di beni e di attività commerciali, quali tipiche espressioni del *modus operandi* sul territorio.



Altresì significativi sono gli stretti legami familiari esistenti tra alcuni dei componenti del clan, dotati di ruoli e competenze distinte. E così, secondo quanto spiegato da Pelle Giuseppe a tale “*compare Mi*”, le attività economiche sono dallo stesso condivise con i fratelli Domenico e Sebastiano: quest’ultimo si occupa dell’impresa edile di famiglia “Azzurra Costruzioni Geom. Pelle Antonio” e dei rapporti con i legali, mentre Domenico ormai si dedica alla gestione della stazione di rifornimento sita lungo la S.S. 106 in C.da Giudeo di Ardore (RC).

La consapevolezza di appartenere ad una famiglia mafiosa emerge infine, secondo il GUP, dalla conversazione del 4 aprile 2010, durante la quale i fratelli Giuseppe, Sebastiano e Domenico Pelle si lamentano della decisione di licenziarsi di Scalia Giuseppe, operaio presso la ditta edile di famiglia “Azzurra Costruzioni Geom. Pelle Antonio”, dichiarando con fermezza che costui non avrebbe mai trovato un nuovo impiego perché, se qualcun altro lo avesse assunto, essi ne avrebbero rivendicato la paternità.

§5.1.1 - Segue: le singole posizioni del delitto associativo.

Quanto alle singole posizioni, nella sentenza di primo grado si evidenzia:

-che Pelle Giuseppe, già condannato in via definitiva per il reato di cui all’art. 416 *bis* c.p., dopo la morte del padre Pelle Antonio cl.’32 ed a seguito dell’arresto in data 10 marzo 2007 del fratello maggiore (Salvatore cl.’57), ha



assunto il comando della omonima cosca e che il suo ruolo apicale si evince anche dall'affermazione (contenuta in una delle conversazioni intercettate) secondo cui, quando parla lui, i suoi fratelli devono restare in silenzio;

-che Pelle Domenico e Pelle Sebastiano gestiscono nell'interesse della cosca le imprese “*di famiglia*”, ossia la “Azzurra Costruzioni Geom. Pelle Antonio” e la stazione di rifornimento sita lungo la S.S. 106 in C.da Giudeo di Ardore (RC), intestate a prestanome, e nelle quali sono state investite somme di denaro provento di delitti;

-che, in particolare, il ruolo di Pelle Sebastiano si desume dalla conversazione del 26 febbraio 2010, nel corso della quale il fratello Giuseppe gli racconta che gli è stato proposto un affare relativo alla distribuzione di prodotti caseari e lo informa della possibilità di instaurare rapporti molto remunerativi con un personaggio della famiglia “Rosmini”; nell'apprendere tali circostanze, Sebastiano mostra il proprio chiaro compiacimento e concorda con il fratello sulla necessità di intestare la nuova attività ad un prestanome incensurato (Pelle Antonio cl.'1987) al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale, e di intestare a sua moglie (Romeo Angela) la ditta edile “Azzurra costruzioni Geom. Pelle Antonio”;

-che Pelle Antonio cl.'87, figlio -come già detto- di Pelle Giuseppe cl.'60, è l'intestatario formale della “Azzurra Costruzioni Geom. Pelle Antonio” ed è



stabilmente a disposizione della cosca, come emergente sia dalla sua disponibilità ad eseguire le incombenze assegnategli dal padre sia dal ruolo rivestito nella tentata estorsione con modalità mafiose nei confronti di un imprenditore operante a Condofuri contestata al capo B della richiesta di rinvio a giudizio emessa nell'ambito dell'operazione Reale 1;

-che il ruolo di Mesiani Mazzacuva Giuseppe è disvelato dal contenuto dei dialoghi del 27 febbraio 2010 e del 12 marzo 2010, captati all'interno dell'abitazione di Pelle Giuseppe;

-che il primo dialogo dimostra che è il Mesiani Mazzacuva a portare Zappalà al cospetto del boss, a negoziare le condizioni dell'accordo anche per conto di Pelle Giuseppe e ad accompagnare il candidato nei paesi della jonica, sorreggendo così l'assunto dell'accusa sulla partecipazione dell'imputato al sodalizio criminoso;

-che l'appartenenza alla cosca del Mesiani Mazzacuva è in particolare comprovata dal fatto che Pelle Giuseppe, nel tranquillizzare Zappalà in merito all'appoggio che questi avrebbe ricevuto nella zona jonica, mandamento oggetto di predominio della cosca Pelle (*"Va bene! Di là da noi, avete tutto!"*), aggiunge che, in caso di necessità, si sarebbe potuto avvalere dell'intermediazione del suo uomo di fiducia *"Pepè"*, cioè appunto Mesiani Mazzacuva Giuseppe;

-che significative sono, altresì, le sue affermazioni auto-accusatorie (ad es.



“Ma noi qua, quello che dobbiamo fare, lo facciamo!”);

-che il secondo dialogo, vertente sugli accordi presi con Pelle Giuseppe per realizzare il loro ingresso nell'affare immobiliare condotto da Zappalà nella zona di Filogaso, e nell'ambito del quale Pelle concorda con il Mesiani Mazzacuva le modalità del “loro” coinvolgimento (con l'impresa edile “Azzurra costruzioni Geom. Pelle Antonio”, fittiziamente intestata al figlio), coinvolgimento che deve pur sempre avvenire nel rispetto del predominio nella zona di altre “famiglie” (*“ogni paese ci sono i suoi, compare, voi lo sapete”*), costituisce poi un'ulteriore dimostrazione dell'importante ruolo dell'imputato all'interno del sodalizio, in considerazione dell'impiego del plurale (“loro”) e della sua “legittimazione” a dare consigli al capo-cosca sulla strategia da seguire (*“noi possiamo organizzare le cose qua per i fatti nostri, qual è il problema?”*), un ruolo ulteriormente convalidato dal prosieguo della conversazione, in cui il Mesiani Mazzacuva, prevedendo che a breve sarebbero stati eseguiti provvedimenti custodiali (circostanza rivelatasi veritiera), sottolinea che la zona jonica di Condofuri in quel periodo è “*una bomba ad orologeria*” e raccomanda, pertanto, al Pelle di stare molto attento nel momento in cui deve incontrare tale “Pietro” e le persone a lui vicine, a causa del conseguente sicuro interesse delle forze dell'ordine.

§5.2 - La sentenza di secondo grado.



L'esistenza della "cosca Pelle" è stata confermata nella sentenza del 26 febbraio 2013.

Si legge in tale pronuncia che la principale fonte di prova è costituita dalle risultanze delle intercettazioni ambientali eseguite all'interno dell'abitazione di Pelle Giuseppe, che, pur se svolte nel corso di un breve periodo, non lasciano dubbi al riguardo, e che non è determinante che la sussistenza di una "*ndrina*" facente capo alla famiglia Pelle non sia stata in precedenza affermata in alcuna sentenza, dal momento che se è vero che la dimostrazione giudiziale del risalente radicamento di una data organizzazione criminale sul territorio costituisce un fattore che agevola la ricerca della prova circa la persistenza attuale della medesima organizzazione o di strutture che da essa traggono origine, non è men vero che l'assenza di un simile sostrato storico - giudiziale non è certamente di ostacolo alla verifica degli elementi di prova che dimostrino l'attualità della presenza sul territorio dell'organizzazione, nel periodo preso in considerazione dal capo d'imputazione.

Ed infatti nella specie - sottolineano i giudici di secondo grado - l'attività di intercettazione ha fatto emergere una congerie così cospicua di dati indiziari di vario genere, da non lasciare dubbi sulla effettiva esistenza di un sodalizio mafioso facente capo a Pelle Giuseppe e ad alcuni dei suoi familiari più stretti, che si avvale della stabile e attiva collaborazione di altri partecipi estranei al nucleo familiare.



Anzitutto, le diverse condanne riportate dal padre di Pelle Giuseppe, la lunga latitanza dello stesso, lo stato detentivo di Pelle Salvatore (condannato per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e rimasto latitante per ben dieci anni), la condanna dello stesso Pelle Giuseppe nel procedimento c.d. Armonia per il reato di cui all'art. 416 *bis* c.p. sono tutti elementi che valgono a dimostrare il pieno inserimento dei componenti della famiglia nel contesto della criminalità locale.

Inoltre, l'intervento di Pelle Giuseppe nelle vicende legate alle trattative per la nomina del capo locale di Roghudi (comprovato dalle conversazioni captate riguardanti la necessità di sostituire Romeo Antonio, alias “*Ntonazzu*” o “*Bistecca*”, deceduto per cause naturali nel gennaio 2010, nella carica di capo locale di Roghudi, carica che il defunto Romeo aveva ottenuto al termine della sanguinosa faida intercorsa negli anni '90 tra la famiglia Zavettieri e la famiglia Pangallo-Favasuli) non è espressione della sua particolare autorevolezza o del ricordo del ruolo svolto nella precedente faida dal padre Antonio, ma è invece indice di una posizione apicale all'interno della omonima cosca.

In particolare, dai dialoghi intercettati si desume che Pelle Giuseppe non si limita a dare dei consigli a Morabito Rocco, ma interviene per sponsorizzare la candidatura di Zavettieri Annunziato in ragione dell'autorità a lui riconosciuta, proprio in forza del prestigio di cui gode all'interno del



panorama *'ndranghetistico* (del resto, non a caso il Pelle è stato già condannato, con sentenza passata in giudicato, nel procedimento *Armonia*, per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, e segnatamente proprio per essere intervenuto a fare da intermediario per far cessare la precedente faida di Roghudi).

In altri termini, il Pelle interviene come autorevole arbitro della vertenza apertasi per la successione del capo locale di Roghudi, in virtù della posizione verticistica da lui ricoperta all'interno di uno dei gruppi più temibili della criminalità organizzata del versante ionico, e tale intervento è del tutto in linea con quello (emergente dalle intercettazioni effettuate nell'ambito del procedimento "Crimine") dallo stesso svolto perché il ruolo di Capo Crimine restasse a San Luca e non passasse al mandamento tirrenico.

Significativi sono altresì i colloqui con Ficara Giovanni e la presenza all'incontro tra quest'ultimo e Pelle Giuseppe del 20 marzo 2010 dei fratelli Domenico e Sebastiano, a conferma della unitarietà della famiglia nelle fasi più importanti del perseguimento delle strategie mafiose.

Ancora, l'esistenza della cosca Pelle e la posizione apicale assunta da Pelle Giuseppe si evince dal numero sia di esponenti di primo piano della criminalità organizzata sia di politici recatisi al cospetto del *boss* onde ottenerne l'appoggio in vista delle elezioni regionali del marzo 2010.

La circostanza - ad avviso della Corte - si spiega solo tenendo conto della



riconosciuta influenza del Pelle legata alla sua posizione all'interno della *'ndrangheta*, e non certamente per una sua particolare saggezza e, men che meno, per la sua pur dignitosissima qualità di ex dipendente dell'azienda forestale.

Si evidenzia altresì che i pochissimi reati-fine emersi non escludono l'esistenza del sodalizio criminoso, ben potendo l'alone di intimidazione sprigionato dalla cosca essere il frutto di una presenza radicata nel tempo e del capillare controllo del territorio, tale da non richiedere il compimento di atti di prevaricazione violenta nei confronti di una popolazione già rassegnata al giogo mafioso. Anzi, nel caso in esame, il complesso compendio indiziario dimostra il pieno e totale controllo del territorio da parte della cosca Pelle, tale da non rendere necessario l'impegno in una intensa attività estorsiva e violenta, tipica invece dei gruppi criminali ancora in fase di ascesa e con necessità di affermarsi nei confronti della popolazione e dei sodalizi rivali.

In tale contesto, non va trascurata la valenza sintomatica di reati fine quali le intestazioni fittizie e, soprattutto, le corruzioni elettorali, che costituiscono tipica espressione proprio di quel controllo del territorio atto a pilotare i voti in occasione delle campagne elettorali e che, infatti, per tale solo motivo, rendono l'abitazione di Pelle Giuseppe così intensamente frequentata dai candidati alle elezioni regionali del 2010.

Un'ulteriore espressione di vero e proprio controllo del territorio da parte



della cosca Pelle emerge poi dal colloquio tra il *boss* e Morabito Rocco, e precisamente dalla richiesta rivolta dal secondo al primo di intervenire per far cessare l'attività di concorrenza sleale portata avanti da tale "*Ntoni*" ai danni del negozio di abbigliamento gestito dalla moglie e sito in Bovalino.

Infine, la tentata estorsione contestata al capo B comprova che l'uso della violenza rientra nel "DNA" della cosca, tutte le volte che il suo dominio sul territorio viene messo in discussione.

§5.2.1 - Segue: le singole posizioni del reato associativo.

La valutazione delle singole posizioni dei componenti del gruppo criminale è svolta nella sentenza di secondo grado al termine dell'analisi dei reati-fine.

Viene però anticipata in questa sede per ragioni di comodità espositiva.

Pelle Giuseppe è considerato il capo indiscusso della cosca Pelle alla luce dei vari elementi evidenziati nel corso della trattazione dei diversi reati che lo vedono come imputato e per il suo intervento nella campagna elettorale, e per tale ragione, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 *bis* comma 4 c.p., la pena base, per il reato più grave (quello di cui all'art. 416 *bis* c.p., comma 2), è per lo stesso fissata in anni dodici di reclusione.

Con riferimento a Pelle Domenico e Pelle Sebastiano, vengono poi sottolineati i seguenti elementi: lo stretto legame familiare con il capo cosca; il fatto che essi sono i reali proprietari delle imprese Freedom Cafè e Azzurra



Costruzioni, che gestiscono nell'interesse dell'intera famiglia Pelle e sotto la regia di Pelle Giuseppe; la loro partecipazione alle riunioni più delicate che si tengono nell'abitazione del fratello (ed in particolare all'incontro in cui Ficara propone a Pelle Giuseppe di stringere un'alleanza mafiosa, incontro nel quale oltretutto il Pelle è in grado di esibire la compattezza della propria famiglia e la necessità di un rigoroso rispetto delle gerarchie). Viene, altresì, valorizzato il colloquio concernente la vicenda delle dimissioni dell'operaio Scalia, inteso quale espressione della consapevolezza dei tre fratelli dell'alone di intimidazione che circonda la famiglia.

Con riguardo a Pelle Antonio cl. '87, si evidenzia: che egli, figlio del capo cosca, si rende intestatario fittizio dell'Azzurra Costruzioni (inoltre, in vista della costituzione della nuova impresa di commercio di prodotti caseari, i tre fratelli decidono di intestarla ancora a lui, senza chiedere nemmeno il suo parere); che è disponibile alle incombenze assegnategli dal padre Giuseppe (come riferire ad un esperto di bunker della richiesta di Ficara Giovanni e reperire una persona che possa condurlo da Nucera Pietro); che è presente alle riunioni in cui viene pianificata un'alleanza tra capi mafia e, quindi, è tenuto al corrente delle dinamiche più delicate della cosca (gli incumbenti cui si presta riguardano invero il nuovo alleato Ficara); che, infine, è significativo il suo ruolo nella tentata estorsione di cui al capo B (non esitando egli a sollecitare il padre ad adottare le opportune contromisure ritorsive).



§5.2.2 - Segue: il delitto associativo contestato a Mesiani Mazzacuva al capo A del procedimento Reale 3.

La Corte d'appello, nel confermare la condanna di Mesiani Mazzacuva Giuseppe per il delitto associativo (ad ogni modo escludendo l'aggravante di cui all'art. 416 *bis* comma 4 c.p.), rileva che l'imputato non solo partecipa alla corruzione elettorale di Zappalà Santi, essendo legato alla cosca Pelle dai comuni interessi imprenditoriali nel campo degli appalti pubblici, ma agisce quale persona di assoluta fiducia del sodalizio.

In proposito, i giudici di secondo grado valorizzano: il fatto che il Mesiani Mazzacuva, nel colloquio con Zappalà, usa la prima persona plurale o fa riferimento al gruppo, e che Pelle Giuseppe lo lascia intervenire, senza contraddirlo, ed invita Zappalà a rivolgersi a Mesiani Mazzacuva per incontrare la gente del posto; il ruolo svolto dall'imputato nella definizione degli accordi concernenti i lavori pubblici che Zappalà è in grado di far ottenere al gruppo mafioso; gli accordi presi con Pelle Giuseppe per realizzare il loro ingresso nell'affare immobiliare condotto dal politico nella zona di Filogaso; le informazioni fornite a Pelle sulle operazioni di polizia in cantiere; la raccomandazione al *boss* di evitare incontri con mafiosi di Condofuri (non a caso, un mese dopo, sarebbe stata emessa ordinanza cautelare nei confronti di soggetti ritenuti appartenenti all'associazione mafiosa operante in quel



centro); le ulteriori rassicurazioni sull'assenza di operazioni in corso nei confronti della famiglia Pelle.

Tali condotte costituiscono infatti, secondo la Corte d'appello, chiara ed inequivocabile espressione dell'apporto dinamico e di messa a disposizione stabile del Mesiani Mazzacuva in favore della cosca.

§5.3 – Le ragioni dell'annullamento con rinvio.

A seguito delle censure avverso le considerazioni della sentenza di secondo grado sull'esistenza della cosca Pelle, nonché sulla partecipazione ad essa di Pelle Giuseppe, Pelle Sebastiano, Pelle Domenico, Pelle Antonio cl.'87, Mesiani Mazzacuva Giuseppe Antonio e Iaria Filippo mosse nei ricorsi per cassazione, la Corte di legittimità ha confermato la responsabilità di Pelle Giuseppe per il reato associativo, ha annullato senza rinvio la condanna di Iaria Filippo ed ha annullato invece con rinvio la condanna degli altri imputati.

Premette la S.C. che, in linea generale, per ritenere esistente ed operante una cosca occorre dar prova del vincolo associativo (che è diverso dal vincolo familiare), della forza di intimidazione derivante da tale vincolo, della conseguente condizione di assoggettamento e di omertà, della commissione di delitti e dell'esercizio delle ulteriori attività descritte nel terzo comma dell'art. 416 *bis* c.p..

Quindi, la prova richiesta nel presente processo riguarda la concreta



operatività della predetta cosca in un territorio specifico - quello, appunto, controllato dalla medesima - con il tramite della specifica articolazione territoriale.

Ciò premesso, non è sufficiente a far desumere l'esistenza della "cosca Pelle" la sola considerazione della condotta e del ruolo di Pelle Giuseppe (la cui condanna per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. è ad ogni modo confermata, *<<essendo stata ampiamente dimostrata la sua appartenenza alla 'ndrangheta in una posizione di rilievo riconosciuta dagli stessi capi dell'associazione>>*), giacché tale condotta e tale ruolo possono valere solo come punto di partenza legittimo di una prova complessa, ma non come elemento principale.

Inoltre, il dato inerente alle precedenti condanne riportate da Pelle Giuseppe non fornisce un elemento di prova ulteriore dell'esistenza della cosca, essendo in sé equivoco: Pelle Giuseppe è stato sì condannato per la partecipazione alla *'ndrangheta* in ordine ad un'azione analoga a quella emersa nell'ambito del presente processo (intervento per la nomina del capo locale di Roghudi), ma né in quella sentenza né in altre è stata affermata l'esistenza di una "cosca Pelle" (il che agevolerebbe la ricerca della prova circa la persistenza attuale della medesima organizzazione).

Lo stesso deve dirsi per le condanne penali riportate dal padre e da uno dei fratelli di Pelle Giuseppe (Pelle Salvatore), che non riguardano la "cosca



Pelle”.

Ed ancora, il fatto che numerosi candidati alle elezioni regionali si siano recati nell’abitazione di Pelle Giuseppe per ottenere il suo appoggio a fini elettorali non può essere ritenuto, di per sé solo, come un riscontro ulteriore dell’esistenza di <<*una famiglia mafiosa, egemone in quel territorio e, quindi, in grado di risolvere le controversie criminali e di controllare i voti in occasione delle consultazioni elettorali*>>. Tale affermazione, contenuta nella sentenza di secondo grado, dovrebbe infatti essere accompagnata dall’analisi dei risultati riportati in quelle elezioni dai candidati cui era stato promesso il sostegno (e soprattutto da Nucera, che - secondo l’impostazione accusatoria - Pelle Giuseppe aveva intenzione di sostenere davvero, pur promettendo il voto a tutti i candidati che si presentavano): risultati che, secondo le difese degli imputati, sono stati assai scarsi, tali da smentire decisamente che l’intervento di Pelle Giuseppe e dei suoi uomini fosse tale da ostacolare il libero esercizio del voto.

Vi è poi il *punctum dolens* rappresentato dalla mancanza di reati fine: la Corte di Cassazione richiama al riguardo il principio (da essa già affermato) secondo cui per la prova dell’esistenza di un’associazione mafiosa, in mancanza di elementi relativi al compimento di atti diretti ad intimidire, deve comunque risultare un clima di diffusa intimidazione derivante dalla consolidata consuetudine di violenza dell’associazione stessa, clima percepito



all'esterno e del quale si avvantaggino gli associati per perseguire i loro fini (Cass., sez. I, 10 luglio 2007, n. 34974). Affermare - come in sostanza si fa nella sentenza di secondo grado - che la mancanza di prova di atti di intimidazione sul territorio dimostra che la “cosca Pelle” ha una “*presenza radicata nel tempo e un capillare controllo del territorio*” integra, quindi, un mero artificio verbale, proprio perché, data la mancata dimostrazione di atti di intimidazione, occorre la prova del clima di intimidazione, assoggettamento e omertà che ne costituisce l'effetto. Solo in presenza di questa prova “suppletiva”, si può valutare la questione del radicamento da tempo della cosca sul territorio. In mancanza anche di questa prova “suppletiva”, non si può che prendere atto della mancanza di prova dell'esistenza di una cosca mafiosa “*che agisce su quello specifico territorio*”.

Ribadisce sul punto la S.C. che il *thema probandum* non è la posizione di vertice e di prestigio di Pelle Giuseppe nell'ambito della 'ndrangheta, ma l'esistenza di una cosca locale, e non ci si può limitare al ragionamento presuntivo, per cui Pelle Giuseppe non poteva comportarsi così come si comportava se non come capo di una cosca locale.

Né il radicamento della cosca sul territorio può essere confermato dalla tentata estorsione [v. capo B) della prima richiesta di rinvio a giudizio, in merito al quale le condanne sono divenute definitive] posta in essere da Pelle Giuseppe, Pelle Antonio cl.'87 e Macrì Giorgio ai danni di “Peppe ù



Bumbulotto”, imprenditore che oltretutto svolgeva dei lavori a Condofuri, ossia in un luogo assai distante da San Luca e Bovalino, non cogliendosi in che modo tale atto delittuoso possa confermare il radicamento della cosca *sul proprio territorio* (peraltro, Macrì Giorgio, da minorenne, è stato condannato per la partecipazione ad associazione mafiosa costituita da una diversa cosca).

Né, sotto altro profilo, può contribuire a provare l’esistenza di una cosca (ma solo la sua operatività, una volta dimostrata l’esistenza, nell’utilizzare il denaro di provenienza illecita) la contestata intestazione fittizia della Azzurra Costruzioni e della Freedom Cafè (oggetto, a sua volta, di pronuncia di annullamento con rinvio), in quanto la finalità delle intestazioni fittizie, secondo la legge, è rappresentata dall’elusione delle misure di prevenzione patrimoniali e tale finalità può essere perseguita sia da appartenenti a cosche mafiose, sia da soggetti che - per i più vari motivi - temono l’adozione di tali provvedimenti nei loro confronti.

Resta, pertanto, degli elementi valorizzati nella sentenza di secondo grado, la conversazione tra Morabito Rocco e Pelle Giuseppe, in cui il primo chiede al secondo un intervento per far cessare un’attività di concorrenza sleale ai danni dell’esercizio commerciale della moglie: conversazione, ad avviso della Corte di Cassazione, “*davvero insufficiente*” per fondare un giudizio di esistenza di una cosca in un determinato territorio e per attribuire ai vari imputati la condotta di partecipazione ad essa.



Quanto alla futura commercializzazione delle mozzarelle, manca qualsiasi prova che essa sarebbe stata instaurata con l'utilizzo di proventi illeciti e che si intendeva farla agire con metodi mafiosi.

Infine - conclude la Corte - la trattazione delle singole posizioni dei fratelli di Pelle Giuseppe, ossia Pelle Sebastiano e Pelle Domenico, e del figlio Antonio (cl.'87) non aggiunge ulteriori elementi: fa emergere indubbiamente gli strettissimi legami familiari, talvolta (forse spesso) mischiati con attività illecite, così come la verosimile consapevolezza dei congiunti di Pelle Giuseppe del suo ruolo prestigioso all'interno della *'ndrangheta*, ma niente prova in punto di radicamento sul territorio della cosca.

Da qui l'annullamento con rinvio della condanna per il reato associativo di Pelle Sebastiano, Pelle Domenico, Pelle Antonio cl.'87 e Mesiani Mazzacuva Giuseppe, *<<per permettere al giudice del merito di verificare se, negli atti, emerga una prova concreta dell'esistenza e del radicamento sul territorio della cosca Pelle>>*.

§5.4 - I rilievi svolti in sede di rinvio.

In sede di rinvio il Procuratore Generale ha chiesto la conferma della condanna degli imputati. I difensori ne hanno invece chiesto l'assoluzione.

In particolare, secondo quanto sostenuto dalla difesa dei Pelle, la sentenza della Corte di Cassazione, pur non avendo annullato senza rinvio la decisione



di secondo grado, ha definitivamente escluso l'utilizzabilità degli elementi indizianti enucleati dai giudici di merito (il tentativo di estorsione ai danni di "Peppe ù Bumbulotto"; la minaccia ad un operaio della ditta edile Azzurra; la fittizia intestazione a due figli di due società di ridottissima consistenza economica, lecitamente costituite; l'intervento ai danni di un commerciante che faceva concorrenza ad un presunto affiliato; alcune conversazioni intercettate) e nessun'altra traccia della cosca Pelle emerge dagli atti processuali, tantomeno dalle pronunzie inammissibilmente prodotte dal P.G.. Dunque, la 'ndrina Pelle non esiste, ne' Pelle Giuseppe (il cui prestigio gli deriva proprio dall'essere *super partes*, così come suo padre Antonio cl. 32) ne è a capo. In specie, assolutamente illogica è la pretesa di dedurre dalla posizione di Pelle Giuseppe l'esistenza di una cosca familiare: d'altro canto, la precedente condanna di Pelle Giuseppe per l'appartenenza alla 'ndrangheta non ha affatto condotto all'affermazione giudiziale dell'esistenza di una "cosca Pelle", ma solo all'accertamento dell'inserimento di alcuni appartenenti alla famiglia Pelle nella criminalità locale. Inoltre, le visite da parte di esponenti di primo piano della criminalità organizzata e di numerosi candidati alle elezioni regionali possono dimostrare l'influenza del Pelle e la sua posizione all'interno della 'ndrangheta, ma non l'esistenza di una cosca familiare. Parimenti, le vicende relative alla scelta del nuovo capo del locale di Roghudi e le conversazioni sulla rivendicazione a San Luca della carica di



Capo Crimine e l'opposizione di Pelle Giuseppe al passaggio di tale carica alle organizzazioni del versante tirrenico della Calabria non dimostrano affatto l'esistenza di una cosca Pelle, ma solo il ruolo di Pelle Giuseppe. In sintesi, quindi, la sussistenza della cosca Pelle - mai affermata in provvedimenti giudiziari- è data per presupposta e non provata, divenendo da oggetto del processo "obiettivo" del processo, da provare a tutti i costi mediante un adeguamento dei parametri giuridico-valutativi della prova alla fattispecie da dimostrare, in violazione dei principi di materialità e determinatezza delle norme penali.

Quanto poi alla posizione specifica di Pelle Sebastiano, la difesa ha sottolineato in sintesi che la sua condanna è stata fondata su una serie di intercettazioni telefoniche ed ambientali di colloqui ai quali lo stesso non ha partecipato e che sono rimaste prive di riscontri, sicché risulta del tutto indimostrata l'affermazione del GIP e della Corte d'Appello in ordine all'appartenenza dell'imputato all'ala finanziaria della cosca, affermazione in sostanza incentrata soltanto sui legami di sangue, del tutto irrilevanti a tal fine. Ha ribadito quindi che non è stata acquisita nessuna prova di una sua partecipazione al sodalizio e neanche di un suo coinvolgimento negli affari illeciti del fratello Giuseppe (che oltretutto afferma che il fratello Sebastiano, al di fuori dell'attività lavorativa, diventa un "*pesce fuor d'acqua*"). Ha aggiunto che non può attribuirsi rilevanza alla presenza di Pelle Sebastiano ad



un colloquio tra il fratello e Ficara Giovanni, posto che l'imputato ed il fratello Domenico sono stati allontanati quando il colloquio tra Pelle Giuseppe ed il Ficara ha assunto una connotazione malavitosa. Ha evidenziato infine che ininfluenti sono le conversazioni concernenti l'operaio Scalia, poiché in nessun modo i tre fratelli hanno espresso la volontà di servirsi della forza di intimidazione.

In ordine poi alla posizione di Pelle Domenico, la difesa, ribadita l'insussistenza della cosca Pelle, ha contestato che vi sia prova della partecipazione dell'imputato all'associazione, rilevando che il vincolo familiare e la occasionale presenza di Pelle Domenico a casa del fratello non dimostrano in alcun modo il suo preteso inserimento nel clan mafioso, così come non lo dimostra la pretesa, ed in realtà insussistente, intestazione fittizia dell'Azzurra Costruzioni e della Freedom Cafè.

Analoghe sono le argomentazioni addotte dalla difesa di Pelle Antonio cl.'87, che ha evidenziato come gli elementi su cui si sono basati il GIP e la Corte d'Appello per affermare la sua partecipazione alla cosca Pelle non provino affatto un contributo dell'imputato stabile ed oggettivamente apprezzabile all'organizzazione del gruppo, data l'irrilevanza dei soli vincoli di sangue per l'attribuzione del reato associativo ed atteso che la pretesa fittizia intestazione dell'Azzurra Costruzioni è precedente alla ritenuta partecipazione all'associazione mafiosa. Ha contestato infine che le



incombenze a lui affidate dal padre Giuseppe abbiano natura mafiosa, ben potendo essere ricondotte al legame familiare.

La difesa di Mesiani Mazzacuva Giuseppe ha sottolineato che la partecipazione dell'imputato al reato associativo è stata desunta da due soli colloqui, senza oltretutto accertare la frequenza dei contatti tra lo stesso ed i presunti associati: da qui la fragilità della tesi accusatoria secondo cui egli sarebbe stato associato nel brevissimo lasso di tempo indicato nell'imputazione e al solo fine di favorire Zappalà Santi per la competizione elettorale. Ha osservato altresì: che Mesiani Mazzacuva ha avuto solo due incontri con Pelle Giuseppe sebbene il sistema di monitoraggio audiovisivo abbia funzionato per quasi un anno (dall'agosto 2009 all'aprile 2010); che i colloqui tra Zappalà, Pelle e Mesiani Mazzacuva possono avere qualche rilevanza per il reato elettorale, non certo per quello associativo; che il plurale "noi" adoperato nelle due conversazioni non è affatto riconducibile a circuiti criminali, ma è espressivo del sostegno elettorale al candidato; che, inoltre, Mesiani Mazzacuva non è a conoscenza della decisione di Pelle Giuseppe di favorire altro candidato; che non vi è nessuna prova che l'imputato, cui non sono mai stati contestati reati di mafia o aggravati ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, agisca con metodologie mafiose; che non vi è infine alcuna prova che il suo impegno a favore del candidato Zappalà sia diretto a favorire la cd. cosca Pelle.



§5.5 - Le considerazioni del giudice di rinvio.

La valutazione, demandata a questo giudice del rinvio, circa l'esistenza e l'operatività della cd. cosca Pelle non può che prendere le mosse dalla considerazione che l'annullamento con rinvio delle condanne (di Pelle Sebastiano, Pelle Domenico, Pelle Antonio cl. '87 e Mesiani Mazzacuva Giuseppe) per la partecipazione a detto sodalizio integra un annullamento per difetto di motivazione, come reso evidente dal fatto che la S.C. reputa illogici ed insufficienti gli elementi in proposito enucleati dalla Corte d'Appello nella sentenza del 26.02.2013 e demanda al giudice dei rinvio, come già detto, il compito di *<<verificare se, negli atti, emerga una prova concreta dell'esistenza e del radicamento sul territorio della cosca Pelle>>*.

Ne consegue che, a differenza di quanto avviene in caso di annullamento per violazione di legge (caso in cui resta ferma la valutazione dei fatti come accertati dal provvedimento annullato ed il giudice di rinvio ha sempre l'obbligo di uniformarsi alla decisione sui punti di diritto indicati dal giudice di legittimità anche con riferimento alla questione di fatto che ne costituisce il presupposto, qualora la decisione della questione di diritto abbia imposto la preliminare verifica o puntualizzazione della questione di fatto che la Corte di Cassazione abbia ritenuto esattamente risolta: cfr. per tutte Cass., sez. V, 19 giugno 2014, n. 42814; Cass., sez. III, 10 gennaio 2012, n. 7882), nell'ipotesi



de qua è possibile procedere ad un nuovo esame dei fatti alla stregua del disposto dell'art. 627 c.2 c.p.p, che statuisce che nei limiti dell'annullamento il giudice del rinvio decide con gli stessi poteri già propri del giudice il cui provvedimento è stato annullato, con l'unico limite di non ripetere i vizi della motivazione rilevati nella sentenza annullata.

In altre parole, nelle ipotesi di annullamento per difetto di motivazione, come nel caso in disamina, i poteri del giudice di rinvio assumono la massima ampiezza, dovendo lo stesso giudice procedere ad una nuova e completa valutazione delle acquisizioni probatorie, per cui è possibile pervenire, sulla scorta di argomentazioni diverse ovvero attraverso l'integrazione di quelle già svolte, allo stesso risultato decisorio. Spetta invero *<<esclusivamente al giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto enucleabili dalle risultanze processuali, di apprezzare il significato e la valenza dimostrativa di queste ultime e l'attendibilità delle fonti di prova, senza essere condizionato da valutazioni di fatto eventualmente sfuggite al giudice di legittimità, data la diversità di piani su cui operano le rispettive valutazioni e l'estraneità della Corte di cassazione al compito di sovrapporre il proprio convincimento a quello del giudice di merito. Rimane però preclusa al giudice di rinvio la possibilità di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti già ritenuti illogici o carenti dalla Corte regolatrice (Sez. 4, 21-6-05 n. 30422 rv n. 232019). La Corte di cassazione, infatti, risolve una questione di diritto anche*



quando giudica sull'inadempimento dell'obbligo della motivazione. Ne deriva che il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di determinare il proprio convincimento di merito mediante un'autonoma valutazione della situazione di fatto concernente il punto annullato e con gli stessi poteri dei quali era titolare il giudice il cui provvedimento è stato annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo i parametri implicitamente o esplicitamente enunciati nella sentenza di annullamento, dovendo comunque evitare di riprodurre i vizi della motivazione rilevati nel provvedimento annullato (Sez. I, 15-I-2007 n. 7963, rv n. 236242)>> (così, di recente, Cass., sez. VI, 22 gennaio 2015, n. 18459).

Il limite imposto al giudice di rinvio, pertanto, gli impedisce di ripetere i vizi motivazionali già censurati, ma gli consente di mantenere comunque **piena autonomia di giudizio** nella ricostruzione del fatto, nella individuazione e valutazione dei dati, nonché il potere di desumere, anche sulla base di elementi trascurati dal primo giudice, il proprio libero convincimento, colmando, in tal modo, i vuoti motivazionali segnalati ed eliminando le incongruenze rilevate.

Questa Corte, dunque, quale giudice di rinvio, conserva gli stessi poteri che le competevano originariamente quale giudice di merito relativamente alla individuazione ed alla valutazione dei dati processuali, nell'ambito dei capi della sentenza colpiti da annullamento; mantiene quindi piena autonomia



valutativa, con l'unico limite di non fondare la nuova decisione soltanto sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass., sez. II, 22 maggio 2014, n. 27116; Cass., sez. II, 25 settembre 2013, n. 47060; Cass., sez. I, 13 marzo 2012, n. 23581; Cass. sez. IV, 18 ottobre 2011, n. 44644; Cass., sez. II, 15 aprile 2010, n. 18053), senza essere vincolata da eventuali valutazioni di fatto contenute nella pronuncia di annullamento, che *<<rilevano esclusivamente come punti di riferimento al fine della individuazione del vizio o dei vizi segnalati e non, quindi, come dati che si impongono per la decisione>>* demandata al giudice del rinvio (v. Cass. sez. V, 22 giugno 2010, n. 34016).

Tanto chiarito, può sin da ora affermarsi che, in conformità ai principi fissati dalla S.C. nella sentenza di annullamento con rinvio, le fonti di prova in atti, così come integrate in questa sede, si appalesano sufficienti ai fini del riconoscimento dell'esistenza e dell'operatività della cosca Pelle, quale descritta nel capo A, lett. b), dell'imputazione formulata nella prima richiesta di rinvio a giudizio e cui fa riferimento anche il capo A dell'imputazione del procedimento Reale 3.

Il primo dei due capi di imputazione consta difatti di una parte generale, concernente l'associazione mafiosa denominata *'ndrangheta* nel suo complesso (operante sul territorio della provincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale ed estero, costituita da molte decine di *locali*, articolata in



tre mandamenti e con un organo di vertice denominato “Provincia”) e la forza di intimidazione della medesima (derivante dal vincolo associativo e dalla conseguente condizione di assoggettamento e di omertà), e di una parte “speciale” (lett. b) concernente appunto la cd. cosca Pelle, <<*operante in San Luca, Bovalino e comuni limitrofi, a sua volta inserita nel territorio compreso nella fascia jonica della provincia di Reggio Calabria*>>, con Pelle Giuseppe nel ruolo di direzione della cosca, con <<*compiti di decisione, pianificazione e ... individuazione delle azioni delittuose da compiere e degli obiettivi da perseguire*>> (legittimato, inoltre, quale elemento di vertice della ‘ndrina, a partecipare ai *summit* della ‘ndrangheta nei quali si decidono gli equilibri relativi ai *locali* inseriti nella zona jonica della provincia reggina), e Pelle Sebastiano, Pelle Domenico e Pelle Antonio cl. 87 quali partecipi.

Analoga, sotto tale profilo, è la formulazione del capo A del procedimento Reale 3, che vedeva in primo grado come imputati Iaria Filippo, Nucera Pietro, Versaci Mario e Mesiani Mazzacuva Giuseppe, tutti accusati e condannati dal GUP per la partecipazione alla cosca Pelle, e che va oggi esaminato limitatamente alla posizione del Mesiani Mazzacuva (essendo le originarie condanne degli altri imputati ormai venute definitivamente meno).

Alla luce dei due capi di imputazione, è bene allora prendere le mosse da quello che è un dato ormai processualmente acquisito nell’ambito del presente procedimento (alla luce delle relative risultanze, intrecciate con quelle dei



procedimenti *Crimine* e *Infinito*), ossia che la *'ndrangheta* è un'organizzazione sostanzialmente unitaria, che ha come organo di vertice la cosiddetta *Provincia* (di cui fanno parte esponenti di rilievo dell'organizzazione, dotati almeno del grado del *Vangelo*), organo che ha tra l'altro il compito di coordinare le varie articolazioni e di dirimere le controversie e che a sua volta si articola in tre *sub* strutture, denominate *mandamenti* (quello jonico, quello tirrenico e quello di Reggio Calabria centro), ognuna delle quali ha competenza sulla relativa area territoriale ed è a sua volta composta da diversi *locali*, i cui vertici vengono decretati attraverso *summit* tra i capi delle singole famiglie.

Dunque, la *'ndrangheta* deve essere considerata una **struttura unitaria**, di cui le cosche sono articolazioni territoriali, una struttura che ad ogni modo fa salva la persistente (anche se non assoluta) autonomia criminale delle singole *'ndrine*, sicché ogni membro della compagine associativa è inserito, all'interno di questa, nelle singole cosche di appartenenza, che costituiscono una sorta di arcipelago che ha una sua organizzazione coordinata ed organi di vertice dotati di una certa stabilità e di apposite regole.

Tale modello organizzativo, che coniuga il principio dell'unitarietà dell'associazione con la relativa autonomia di cui sono dotate le singole articolazioni territoriali, e nell'ambito del quale l'appartenenza all'associazione costituisce il riflesso dell'appartenenza ad una specifica



cosca, è già presente in *nuce* negli accertamenti espletati verso la fine degli anni '90 nell'ambito dell'operazione cd. Armonia (sfociata nella sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Reggio Calabria il 6 giugno 2001, parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Reggio Calabria con sentenza in data 11 luglio 2002, passata in giudicato), accertamenti che hanno consentito di intuire la presenza di un organismo di vertice e di accertare l'esistenza dei tre mandamenti, quello Tirrenico, quello del Centro e quello Jonico. All'interno di quest'ultimo, peraltro, già all'epoca sono emersi <<*in tutta la loro forza e consistenza associativa i potentissimi clan di quella fascia, dai Morabito di Africo, ai **Pelle di S. Luca**, agli altri clan dello stesso ambito territoriale, compreso quello dei "Roghudesi"*>> (v. sentenza del GUP del 6 giugno 2001, pag. 14).

Tali punti risultano poi sviluppati nel corso di indagini successive ed in specie dell'indagine cd. Crimine (le cui risultanze sono state *ab initio* acquisite al presente procedimento), in cui viene fotografata la *'ndrangheta* come organizzazione unitaria di tipo piramidale articolata su tre livelli, la *Provincia*, i *Mandamenti* e i *Locali*, e nella quale solo chi ricopre un ruolo di vertice all'interno di una cosca può a sua volta - e correlativamente - rivestire una posizione apicale nell'ambito dell'intera organizzazione, e sono corroborati anche dalle risultanze dell'operazione Reale, che vedono non solo la definitiva affermazione di responsabilità di Pelle Giuseppe, Ficara Giovanni, Billari



Costantino Carmelo, Latella Antonino e Morabito Rocco per il reato associativo loro contestato, ma pure il riconoscimento, per Ficara, Latella e Morabito (in termini appunto definitivi) di una posizione apicale nella *'ndrangheta* che rinviene la sua “legittimazione” e ragione giustificativa nel ruolo di direzione della cosca di riferimento, e ciò a conferma dell’indissolubile connessione dei due aspetti.

E’ allora nell’ambito di tale quadro che va esaminata la questione inerente all’esistenza ed all’operatività della cd. cosca Pelle, a capo della quale, secondo l’imputazione, è - come già detto - Pelle Giuseppe, la cui appartenenza alla *'ndrangheta*, in una posizione di rilievo riconosciuta dagli stessi capi dell’associazione, è stata ormai acclarata con il crisma del giudicato (peraltro, il Pelle non contesta di essere un esponente di spicco della *'ndrangheta*, salvo rivendicare un suo ruolo *super partes* - lo stesso svolto in occasione della faida di Roghudi, che ha portato alla condanna per il reato associativo nell’ambito della operazione cd. Armonia - e di pacificatore, quale quello esercitato dopo l’uccisione di Strangio Maria ed emerso nel procedimento cd. *Fehida*, conclusosi con la sua assoluzione).

Ciò posto, il quesito che ci si deve porre, a seguito della conferma della condanna di Pelle Giuseppe per l’imputazione elevata nei suoi confronti al capo A del procedimento Reale 1 è, tenuto conto delle indicazioni contenute nella sentenza di annullamento con rinvio, <<se il ruolo dallo stesso assunto



fosse conseguenza dell'essere egli a capo di una cosca locale (appunto, la "cosca Pelle"), oppure fosse stato reso possibile - come sostiene lo stesso ricorrente, a vantaggio degli altri imputati - dalla sua particolare autorevolezza personale, che gli derivava anche dall'essere figlio di Pelle Antonio, da poco deceduto, anch'egli in possesso della medesima "autorevolezza mafiosa", che permetteva ad entrambi di intervenire nelle questioni più importanti della vita della 'ndrangheta in una posizione super partes, come degli anziani saggi cui chiedere pareri, consigli e, se necessario, decisioni>>.

Come si avrà modo di verificare di qui a poco, le risultanze del procedimento impongono di dare al quesito la prima risposta, escludendo la fondatezza della prospettazione alternativa formulata dalla difesa di Pelle Giuseppe e recepita dai difensori degli altri imputati cui è contestata la partecipazione alla cosca Pelle.

Ed invero, che la figura del Pelle non sia quella di un anziano saggio che opera al di sopra delle parti viene dimostrato anzitutto dal ruolo dallo stesso svolto nelle vicende legate alle trattative per la nomina del capo locale di Roghudi (v. sentenza di primo grado, pagg. 34 ss.).

Tali vicende sono lumeggiate dai dialoghi, captati all'interno dell'abitazione del Pelle, nei quali questi discute dapprima con Morabito Rocco e poi con Marvelli Giuseppe delle questioni concernenti la necessità di sostituire Romeo



Antonio *alias* “*Ntonazzu*” o “*Bistecca*”, deceduto per cause naturali nel gennaio 2010, nella carica di capo locale di Roghudi (carica che il defunto Romeo aveva ottenuto al termine della sanguinosa faida intercorsa negli anni ‘90 tra la famiglia Zavettieri e la famiglia Pangallo-Favasuli, conclusasi con la vittoria della prima e la conseguente pace siglata fra i due gruppi, cui aveva fatto seguito appunto la nomina del Romeo, quale rappresentante della famiglia Zavettieri).

Da tali dialoghi (riportati nella sentenza di primo grado alle pagg. 41-59, cui in proposito si rinvia) si desume chiaramente che l’intervento di Pelle Giuseppe nella vicenda non è quello di un anziano saggio che dispensa consigli in ragione del suo prestigio ed in quanto figlio del deceduto Pelle Antonio cl.’32, detto *Gambazza*, bensì quello di un esponente di spicco della *‘ndrangheta* che ha l’autorità per prendere posizione nella scelta del successore del Romeo (così come, anni prima, era stato coinvolto in prima persona nel tentativo di far cessare la precedente lotta intestina apertasi nel *locale* di Roghudi, secondo quanto definitivamente accertato nel procedimento cd. *Armonia*: v. sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria dell’11 luglio 2002, p. 29).

In specie, significativo è che il Pelle, lungi dal limitarsi a dare dei suggerimenti, fornisca delle precise direttive sul *modus operandi* da seguire ai fini della risoluzione della vicenda, indicando chiaramente che devono essere



quelli della famiglia Zavettieri a scegliere il successore del Romeo (v. conversazione del 28 febbraio 2010 tra Pelle Giuseppe, Morabito Rocco, Siviglia Giuseppe ed un altro soggetto non identificato, in cui il primo così si esprime: *“Lo sapete voi, di mettervi d’accordo, che siete d’accordo di raccogliervi tra voi altri perché è giusto che vi raccogliete tra voi altri perché... la vita è questa... se c’è qualcuno che fa il buffone, lo chiamate, lo sedete e gli dite le cose come sono, sempre e vi inquadrare... però logicamente, dovete creare voi, come Famiglia Zavettieri, perché, la dovete creare voi, perché...”*...omissis... *“Perché fino ad oggi c’era il punto di riferimento di ‘Ntoni”*) e sottolineando che la carica formale deve essere lasciata a Romeo Salvatore (padre di Romeo Antonio) finché in vita (*“No, no, no per questo fatto non esiste, fino a quando vive lui c’è lui!”*), salvo aggiungere che, data la sua età avanzata, è al contempo opportuno indirizzare *“i cristiani”* verso un giovane, individuato in Zavettieri Annunziato, ed è comunque necessario dimostrare la compattezza del gruppo di fronte ai sostenitori esterni che egli è in grado di assicurare, perché ne va del prestigio dell’intera organizzazione (*“...ha un’età, non ha una lucidità che aveva, non ha quella cosa, non ha più... un ragazzo non è più ...incompr...ci vuole uno di voi altri giovani. Uno di voi altri giovani, se noi parliamo con qualcuno, dobbiamo sapere dove indirizzare questi cristiani... Questi cristiani li prendiamo e li indirizziamo a ‘Nunziato, però che siate d’accordo, perché se*



no facciamo... facciamo cattiva figura noi, facciamo cattiva figura tutti”).

Parimenti significativo è che nel corso dello stesso dialogo il Pelle dica a Morabito Rocco di andare a Reggio Calabria per informare di tale sua scelta gli esponenti di spicco della zona sud del capoluogo interessati alla questione (Latella Antonino, Praticò Sebastiano e Gattuso Francesco) ed ancora manifesti la sua disponibilità ad intervenire direttamente per dirimere i contrasti, ove necessario (*“Voi andate avanti con le altre persone ...incompr...! che io qua poi vado avanti per i fatti miei. Se c’è bisogno, che devo intervenire, ...incompr... (si accavallano le voci) affacciate e me lo dite che si fanno tutti e due. ...incompr... (accavallamento delle voci)... , così, quando siete pronti, me lo dite che la fate con ...incompr... e si stabilisce questo fatto di ...incompr!”*), anche partecipando ad un incontro “chiarificatore” tra le famiglie interessate alla disputa (v. conversazione dell’8 marzo 2010, nel corso della quale Pelle Giuseppe, al Morabito che rappresenta di avere esortato Latella Antonino a recarsi da lui per definire la controversia, così risponde: *“Che vengano, che vengano!... ...Che vengano che parliamo!... ...Poi parlano con me!... E gli chiariamo noi le cose come sono...Vogliono altre spiegazioni si mettano in macchina, vengano a Bovalino che se no...incompr...Ce ne andiamo a Bovalino e discutiamo! ... E non ci sono problemi!”*).

Infine, sintomatico è che i due interlocutori discutano della questione della



disparità di doti all'interno del *locale* e della necessità di parificare le cariche e decidano che nel corso della programmata riunione il Morabito rappresenti al Latella l'assoluta necessità di riequilibrare le doti tra le due fazioni (gli Zavettieri ed i Tripodi), grazie anche all'intervento del Pelle (*"i saltalucoti sono con noi!"*), che in particolare si dice disposto a riconoscere l'attribuzione del grado di *"quartino"* a *"Giannetto"* (Tripodi Giovanni), purché venga ristabilita una condizione di equilibrio tra le famiglie coinvolte nella controversia (v. conversazione dell'8 marzo 2010 progr. n. 2588).

Ed allora, se il tenore del dialogo è indubbiamente espressione dello straordinario prestigio riconosciuto al Pelle all'interno dell'intera organizzazione *'ndranghetistica*, tale prestigio è al contempo chiaro indice della posizione di capo cosca rivestita dal medesimo, che altrimenti - ossia se non avesse una posizione quantomeno omologa - non potrebbe permettersi di dare indicazioni ad un *boss* del calibro di Morabito Rocco, il cui ruolo di direzione della cosca Morabito (operante in Africo Nuovo ed a sua volta inserita nel territorio compreso nella fascia jonica della provincia di Reggio Calabria), che si accompagna alla carica di livello *"provinciale"* di *"Mastro di giornata"*, è stato ormai definitivamente certificato.

Né in senso contrario depone il fatto che il suo intervento si inserisca nelle dinamiche più ampie dell'associazione criminale nel cui ambito la contrapposizione è sorta, giacché anzi tale dato, per un verso, conferma la



posizione apicale del Pelle, e per altro verso si spiega considerando che Roghudi non fa parte del “suo” territorio, rientrando invece sotto il controllo della cosca Zavettieri, alla quale il *boss* intende garantire il suo appoggio.

Quindi, l’episodio non è che una manifestazione del grado di vertice raggiunto da Pelle Giuseppe all’interno di uno dei gruppi più temibili della criminalità organizzata del versante ionico, grado di vertice rivelato anche dall’ulteriore intervento dallo stesso effettuato per rivendicare, per San Luca, ossia appunto per il “suo” territorio (come emergente dalla già menzionata operazione *Armonia*), il mantenimento della carica di *Capo-Crimine* (in precedenza ricoperta dal padre Pelle Antonio cl.’32), per come risulta da due attendibili fonti probatorie, acquisite nell’ambito dell’operazione c.d. *Crimine*.

Il riferimento è, in primo luogo, al dialogo durante il quale Oppedisano Domenico riferisce a Marasco Michele che Pelle Giuseppe non accetta l’idea che la carica di *Capo-Crimine* passi al mandamento tirrenico (cioè ad Oppedisano Domenico): “*Si è arrabbiato (fonetico: n'fruscato)...Peppe PELLE... le cariche... la carica se vogliono la tengono loro che di qua, che di là... La Prima Carica... prima era là da loro... Ha parlato proprio proprio arrabbiato proprio omissis ...(inc)...*”.

Di analogo tenore è il secondo dialogo (v. progressivo 2665) registrato all’interno della lavanderia Apegreen, nel corso del quale Commisso Giuseppe, nel comunicare a Bruzzese Carmelo e Scali Rodolfo la posizione di



Pelle Giuseppe sulla questione, così si esprime: *“PEPPE quando gli hanno chiesto il CAPO CRIMINE, PEPPE PELLE si è incazzato... che il CAPO CRIMINE deve rimanere a San Luca, perché...omissis... “il CAPO CRIMINE spetta qua a San Luca” dice “perché lo dobbiamo dare?”*

Orbene, tali colloqui denotano chiaramente che il ruolo assunto da Pelle Giuseppe laddove rivendica per San Luca la figura di Capo Crimine, al pari di quello svolto in occasione della nomina del capo locale di Roghudi, non può essere mera conseguenza della *“sua particolare autorevolezza personale”* o del solo rapporto di filiazione con Pelle Antonio cl.’32, ma presuppone invece un ruolo di vertice all’interno della *‘ndrangheta*, ruolo che - per comune esperienza giudiziaria - non viene attribuito a “titolo onorifico” per la saggezza dimostrata nel corso degli eventi, ma è il riflesso di una posizione apicale raggiunta all’interno della cosca di riferimento, senza la quale verrebbero oltretutto a mancare le condizioni per poter acquisire un grado tale da legittimare il conferimento ad altri di gradi elevati come quelli di cui si discute per il *locale* di Roghudi (*“trequartino”*, *“quartino”* e *“padrino”*: cfr. ad es. la già citata intercettazione dell’8 marzo 2010, progr. n. 2588).

Di ciò del resto costituiscono riprova, unitamente alla posizione nell’ambito dell’associazione e delle rispettive cosche degli interlocutori del Pelle (Latella, Morabito), le regole organizzative che traspaiono dalla vicenda (verso le quali i soggetti coinvolti manifestano particolare rispetto (*“bello qua che*



camminiamo alla pari, qualcuno di noi ci deve essere sempre di più, perché qua è la legge così”: v. intercettazione del 10 marzo 2010, progr. n. 2799), regole che si muovono lungo i binari della trasmissione *ereditaria* della carica di capo locale tra esponenti della medesima famiglia (secondo il principio della “*linea*”, in base al quale la carica di capo locale di Roghudi deve essere conferita a Zavettieri Annunziato alias “*Cirma*” perché Zavettieri Annunziato alias “*Naso i patata*”, naturale discendente del capocosca Zavettieri Sebastiano alias “*Fermalanca*”, assassinato il 6 gennaio 1994, si trova in carcere) e che prevedono altresì il passaggio graduale da una dote di grado inferiore ad una di grado superiore, nonché il mantenimento di un certo equilibrio nei gradi tra le diverse famiglie appartenenti al medesimo locale (v. sempre intercettazione del 10 marzo 2010, progr. n. 2799).

Ed allora, il coacervo degli elementi appena delineati rende del tutto non condivisibile l’argomentazione difensiva che, nell’ammettere in specie l’interessamento del Pelle per la vicenda della nomina del capo locale di Roghudi, riduce il relativo intervento, di cui non disconosce l’illiceità, alla mera prestazione di consigli dettati dal suo ruolo *super partes*, lo stesso già esercitato in precedenza (e per il quale è stato condannato nel procedimento cd. *Armonia*).

Ed invero, tale argomentazione non solo è intrinsecamente illogica (essendo di tutta evidenza che non viene data la possibilità di ingerirsi in vicende



importanti e delicate concernenti l'organizzazione della 'ndrangheta a soggetti che non rivestano ruoli di vertice nell'associazione), ma è anche smentita, oltre che dalla ormai dimostrata appartenenza del Pelle alla 'ndrangheta nel periodo oggetto del capo A dell'imputazione del procedimento Reale 1, in una posizione di rilievo riconosciuta dagli stessi capi dell'associazione, dalle parole del medesimo, del tutto coerenti con quelli che sono i poteri e le responsabilità di un dirigente di un gruppo mafioso, che agisce con la consapevolezza del peso e del prestigio della sua famiglia, che non deve essere messo in discussione.

E che la posizione del Pelle nell'ambito della 'ndrangheta sia un riflesso del ruolo di capo di una cosca locale è dato logico che trova il suo addentellato, da un lato, nella omologa posizione dei suoi interlocutori e, dall'altro, nella circostanza che già nelle conversazioni intercettate nell'ambito dell'operazione *Armonia*, che hanno fatto emergere “*in tutta la loro forza e consistenza associativa i potentissimi clan*” del cd. mandamento jonico, “*dai Morabito di Africo, ai Pelle di S. Luca...*” (v. sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Reggio Calabria il 6 giugno 2001, p. 14), la “*posizione di prestigio e preminenza ... goduta*”, anche al di fuori dell'ambito criminale della Locride (v. sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria dell'11 luglio 2002, pag. 31), da Pelle Giuseppe (“*Peppi Pelli*”), cui non a caso è riconosciuto il potere di conferire cariche di 'ndrangheta (v. conversazioni del



19 marzo 1999 tra Pelle Giuseppe e Maisano Filiberto sulla vicenda della faida di Roghudi e del 14 ottobre 1998 tra Maisano Filiberto e suo figlio Saverio sulla vicenda del *'locale'* di Locri, riportate alle pagg. 29 e 30 della sentenza dell'11 luglio 2002), viene coniugata con la sua figura di *"esponente di vertice del gruppo di San Luca"*, secondo solo al padre Pelle Antonio, menzionato come *"compare 'Ntoni"* o *"Gambazza"* (v. sentenza dell'11 luglio 2002, p. 29), deceduto nel novembre del 2009.

Dunque, già sulla scorta delle risultanze dell'operazione *Armonia*, lo straordinario prestigio riconosciuto a Pelle Giuseppe all'interno del panorama *'ndranghetistico*, il ruolo dallo stesso assunto nella "organizzazione" di singoli locali e nell'attribuzione di cariche di *'ndrangheta*, lungi dal trarre origine semplicemente *"dalla sua particolare autorevolezza personale"*, si riallaccia "a monte" con il potere esercitato nel tempo sul "suo" territorio, essendo principio processualmente acquisito che la *"carriera"* nella *'ndrangheta* è parallela e conseguenziale alla *"scalata"* nella e della cosca di appartenenza (emblematica, sotto questo profilo, è ad es. la storia processuale di Latella Antonino e Morabito Rocco).

Le suddette risultanze si saldano poi con gli ulteriori elementi acquisiti nell'ambito della presente indagine, rivelandosi certamente idonee a corroborare la posizione di Pelle Giuseppe, già appunto *"esponente di vertice del gruppo di San Luca"*, non solo quale *"capo di capi"* (v. sentenza *"Konta*



Korion”, emessa dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria il 21 settembre 2013, pag. 67), ma anche -e correlativamente- come capo della cosca Pelle.

Sotto il primo versante, emblematiche sono talune conversazioni captate il giorno 13 marzo 2010 (progressivi nr. 3269 e 3277) all’interno dell’abitazione di Pelle Giuseppe, conversazioni dalle quali si evince che la sua fama ha trasceso i confini regionali ed egli è arrivato a dettare le “regole” anche in Lombardia.

Precisamente, dalla prima, cui sono presenti (tra gli altri) Pelle Giuseppe e Ficara Giovanni, si desume, per bocca di quest’ultimo (che - come è stato ormai definitivamente accertato - è <<*elemento di spicco dell’omonima famiglia mafiosa operante nella zona di Croce Valanidi e storicamente alleata con i LATELLA*>>: v. sentenza del GUP, pag. 67), che Novella Carmelo, “*compare Nunzio*” (ed identificato appunto in Novella Carmelo, detto Nunzio, grazie agli univoci riferimenti contenuti in alcuni dialoghi, ed in particolare in ragione del riferimento al suo assassinio ed al figlio, “*compare Alessio*”: cfr. intercettazione di conversazione tra presenti all’interno dell’abitazione di Pelle Giuseppe del 16 marzo 2010, progr. 3968), che era il Capo Locale di San Vittore Olona ed il responsabile della Lombardia (come accertato nell’ambito dell’operazione *Crimine*), nutriva grande rispetto per Pelle Giuseppe, tant’è che per l’apertura di una nuova *Locale di ‘ndrangheta* intendeva ottenere il benessere della Calabria ed in particolare, tra l’altro, proprio del Pelle: “... a



Milano quando eravamo là con compare Nunzio ... si doveva fare il Locale ... incompr. ... Si parlava di vostro ... parente Mico ... “ma se non lo sa Mico non si fa niente ...se non lo sa Peppe di San Luca ... non si fa niente, ... per dire ... poi ... lui mi mandava qua a Reggio”...” (v. intercettazione del 13 marzo 2010, progr. 3277).

Nel corso della stessa conversazione Pelle Giuseppe viene poi indicato come colui che, quale responsabile del mandamento jonico, manteneva stretti contatti con la Lombardia; il Ficara difatti aggiunge che “*compare Nunzio*” lo aveva incaricato di portare le “*ambasciate*” al responsabile del mandamento della “*Città*”, identificato in Meduri Paolo (“... *Guardate per quanto riguarda la zona di Reggio mi mandava a me e gli facevo le ambasciate a Don Paolo Meduri ... omissis ...*”), mentre era lo stesso Novella a provvedere per il mandamento jonico: “... *omissis ... dice “per la jonica me la vedo io” - dice - “che gliele devo mandare a compare Mico e a compare Peppe” che io all’epoca noi, ancora voi non ci conoscevamo*”. Le “*ambasciate*” relative al mandamento tirrenico erano infine affidate ad Ascone Rocco (come risultante sia dalle conversazioni registrate il 16 marzo 2010, progressivo nr. 3970, sia dalle risultanze dell’indagine coordinata dalla D.D.A. di Milano, nota come *Infinito*, compendiata nell’o.c.c. emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Milano in data 5 luglio 2010).

Che Pelle Giuseppe facesse sentire la sua voce anche nella *Lombardia*,



intesa quale articolazione territoriale della *'ndrangheta*, è altresì confermato da una conversazione (integralmente riportata nell'o.c.c. Reale 6, emessa nell'ambito di un procedimento strettamente connesso al procedimento Reale 3) intercorsa nella sua abitazione tra lo stesso e Salvatore Giuseppe in data 8 aprile 2010 (progr. n. 8681). Nell'occasione Pelle Giuseppe chiede a Salvatore Giuseppe notizie sulla situazione in *Lombardia* a seguito dei riassetti successivi alla morte del Novella (assassinato il 14 luglio 2008 a San Vittore Olona, in provincia di Milano, a causa del suo proposito di recidere i legami delle *locali di 'ndrangheta* lombarde dalle cosche calabresi) e l'interlocutore riferisce che la situazione si è normalizzata e che tutti i sodali stanno seguendo le direttive impartite dalla *Calabria*: "Penso che è tutto a posto ... perché dopo che si sono riuniti, onestamente non si stanno vedendo più assai ... per quello che so io perché ... incompr. ... accettano ... però la linea diciamo ...". E Pelle Giuseppe sottolinea che è fondamentale che tutti i sodali si attengano strettamente alle direttive impartite: "... la linea è quella ... l'importante che è quella la linea ... omissis ... una volta che sta nelle cose giuste ... poi fa quello che vuole ... io devo vedere ... però la linea giusta quella è, che abbiamo parlato sempre! Non è che ... uno che può fare ... un giorno dice in una maniera poi arriva e dice in un'altra ... deve seguire una linea ...". Quindi Salvatore Giuseppe evidenzia che Barranca Cosimo (capo della *locale* di Milano) ha intenzione di incontrarlo per parlargli di alcune questioni



(“Cosimo voleva parlare con voi dice “devo parlare con Peppe” ... perché giustamente vuole ... sennò Piero c’è e sta venendo ... incompr ... infatti aspettavamo con lui che salivate “sicuramente Peppe vuole salire” ... perché mi ha detto Cosimino “gli dici a Peppe di scusarmi ... ma con queste elezioni ... c’è stato un parapiglia là sopra”... omissis ... Se salite almeno ... una settimana là sopra e ... Cosimo vi vorrebbe parlare di ... quello che vuole parlarvi ...”) ed il Pelle risponde che incontrerà sia Barranca Cosimo che Neri Giuseppe Antonio, ma nel frattempo ribadisce l’importanza di seguire le direttive che sono state impartite (*“Sìì ... Sì, sì. ... Sì, io incontro sia con Cosimo, con compare Pino, e vediamo un poco la situazione com’è ... come non è ... com’è andato il fatto ... apposta! Una volta ... no, una volta ... una volta che sta nelle cose giuste ... poi fa quello che vuole ... io devo vedere ... però la linea giusta quella è, che abbiamo parlato sempre! Non è che ... uno che può fare ... un giorno dice in una maniera poi arriva e dice in un’altra ... deve seguire una linea ...”*).

Da tali colloqui emerge dunque, in tutta la sua solidità, la posizione di potere che Pelle Giuseppe è arrivato a conquistare all’interno della ‘ndrangheta, una posizione di tale consistenza che non può che essere l’effetto di una “fama criminale” consolidatasi nel tempo e che non si può spiegare se non con la concorrente veste di capo di una cosca di riferimento, essendo impensabile che un ruolo di tale “prestigio” venga attribuito a chi non ha



uomini e mezzi anzitutto per dettare legge nel proprio territorio, dal momento che, come insegna la storia giudiziaria, chi perde (o non riesce a conseguire) il controllo del territorio, lungi dal fare carriera nella *'ndrangheta*, è destinato al declino (se non all'eliminazione fisica) ed il suo posto viene preso da un nuovo *boss* rampante.

L'esistenza della cosca Pelle non poggia peraltro semplicemente su detta presunzione, che, in ossequio ai dettami della Cassazione, viene utilizzata soltanto come punto di partenza di una prova complessa.

E ad integrare tale prova concorrono, anzitutto, i colloqui intercorsi tra Pelle Giuseppe e Ficara Giovanni il 16 marzo 2010, il 20 marzo 2010 ed il 9 aprile 2010.

Nel corso del dialogo del 16 marzo 2010, cui prende parte, oltre al Ficara e al Pelle, anche Billari Costantino Carmelo (quest'ultimo condannato in via definitiva quale partecipe della cosca Ficara-Latella), vengono affrontati, come annota il GUP (v. sentenza di primo grado, p. 71), argomenti di straordinaria importanza, ossia i dissidi esistenti all'interno della cosca Ficara-Latella e la prospettiva di un'alleanza con la cosca Pelle.

Precisamente, il Ficara e il Billari, manifestando ammirazione per l'unità della *"famiglia"* Pelle, si dolgono del fatto che la loro *"famiglia"* sia ormai disgregata e non possieda alcun punto di riferimento ed aggiungono che l'unico soggetto di un certo spessore è tale *"compare Turi"* (*"ora purtroppo*



noi non abbiamo riferimento là sopra, con chi dovete legare? Quello si spaventa... l'unico veramente che lo vedo... indurito e malandrino davvero, è compare Turi...") e che ormai non c'è più nessuno cui potersi rivolgere in caso di necessità ("se una cosa... dovete andare là sotto a parlare con compare Peppe che gli devono dire questa situazione, sono scomparsi tutti").

In particolare, il Billari sottolinea che a causa dei contrasti esistenti all'interno del gruppo e del momento di forte difficoltà attraversato diversi soggetti hanno abbandonato la "famiglia" ("È il fatto che ci sono lamentele, avete capito? Perché giustamente se qua eravamo tutti una, tutti, tutti vicini, non usciva nessuno fuori").

Concorda con le sue osservazioni il Ficara, che ribadisce che un tempo gli uomini su cui poter fare riferimento erano numerosi ("una volta si contavano su tutte e due le mani, ora se ci contiamo su una...") e critica l'operato degli attuali capi, rivendicando l'unitarietà della "ndrangheta" ("Lo so cosa dici tu, **ma tutti siamo nella 'ndrangheta**, ma fatti vedere insomma!") e mettendo in rilievo che la qualifica di "responsabile" comporta l'assunzione di responsabilità e doveri ("Ci sono amici...che si devono coltivare", altrimenti "...l'organizzazione nostra è finita?").

Nel prosieguo della conversazione il Ficara racconta poi della vicinanza di lui e della sua "famiglia" al boss Novella Carmelo ("compare Nunzio") alla morte del quale non c'è stato nessuno in grado di rimpiazzarlo ("Noi, ve l'ho



detto compare, compare Peppe, ve lo torniamo a dire. Io, io la mia famiglia gli uomini che sono vicini a noi, siamo ...incompr... ..omissis... “Una volta eravamo vicini a compare Nunzio, compare Nunzio non c’è, è scomparso lui, sono scomparsi tutti, non è che dice c’era... suo figlio, dici... continuava suo figlio noi eravamo accanto a lui”); mostra quindi riverenza ed ammirazione per la “famiglia” Pelle che considera più potente della sua (*“io con qualche altra... con qualche altra famiglia meglio di me!”*) ed afferma che se dovesse avere un problema si rivolgerebbe a loro (*“A Peppe... ..incompr... Vedete, perché non sappiamo, se dovesse succedere un problema dove andiamo? Veniamo qua da voi!”*), così manifestando l’intenzione di stringere un’alleanza con la stessa.

Il Pelle, dal canto suo, esternando il suo rispetto per l’interlocutore, evidenzia che la sua cosca e la cosca Ficara hanno pari importanza (*“quanto a voi, non meglio di voi!”*) ed esprime la sua piena disponibilità a concedere appoggio al Ficara ed alla sua ‘ndrina (*“compare, io non ve l’ho detto oggi e non ve lo dico perché siamo presenti. Auguriamo mai, se c’è bisogno di noi siamo a disposizione...”*). La risposta pienamente concorde del Ficara (*“si, e lo stesso noi”*) e del Billari (*“lo stesso a noi. Ci mancava”*) alle parole del boss decreta un’alleanza fra le due famiglie.

Orbene, proprio il dato di tale alleanza, che è compreso nell’imputazione elevata al Ficara (v. capo A, lett. a, del procedimento Reale 1) e rappresenta



uno degli elementi su cui si è incentrata l'affermazione di responsabilità dello stesso per il reato associativo - responsabilità su cui si è formato ormai il giudicato - costituisce indiscutibile conferma dell'esistenza ed operatività della cosca Pelle.

Trattandosi infatti di un'alleanza tra cosche, atteso che non possono interpretarsi altrimenti i passaggi del colloquio in cui il Ficara ed il Pelle si impegnano al reciproco sostegno in caso di necessità, è di tutta evidenza che la relativa circostanza va intesa come la dimostrazione dell'esistenza e della potenza della cosca Pelle.

In altre parole, il fatto che il Ficara, che - come già detto - ha un ruolo, ormai definitivamente accertato, di direzione della cosca Ficara-Latella, si rechi personalmente da Pelle Giuseppe per stipulare con il medesimo un accordo di ampia portata, comprensivo del "*mutuo soccorso*", che implica la disponibilità di uomini e mezzi, non trova altra spiegazione se non in correlazione con la posizione apicale del Pelle all'interno di un gruppo malavitoso omologo a quello del Ficara ed oltretutto non connotato dalle vicissitudini di quest'ultimo.

Ed invero, nel contesto dell'intercettazione, è chiaro il riferimento ad una alleanza mafiosa, così come è chiara la differenza tra le due famiglie interessate, nel senso che, mentre la "*famiglia*" Ficara-Latella, pur essendo ancora esistente ed operativa ("*Noi, ve l'ho detto compare, compare Peppe, ve*



*lo torniamo a dire. Io, io la mia famiglia gli uomini che sono vicini a noi, siamo ...” ... “perché chiamano e dicono, dobbiamo rimpiazzare ad uno, due e basta E se io ne ho dieci, sessanta, cinquanta, li voglio impiantare qua, ...incompr..., noi siamo tutti una cosa, ci, ci pensava sempre per la sua a... il suocero è dell’ ...incompr..., perché a ...incompr..., questi, dovete capire ...incompr... mi hanno voluto tutti a me”), sta comunque attraversando un periodo di difficoltà, anche a causa delle rivalità e dei dissidi interni, la “famiglia” Pelle è invece assolutamente coesa e non è stata investita dai problemi che sono sorti nel territorio di Reggio Calabria (“*lo sapete com’è in questo Reggio, maledetto Reggio, guardate credetemi, che io volevo vivere magari in questi paesini pure così, ci furono bordelli, si legge nei ...incomp..., ma ci sono stati, ma una cosa che succede una volta tanto, ma là a Reggio ogni minuto... C’è una ‘catrica’ ogni minuto c’è un....”*), anzi è da ritenere che questa sia una delle ragioni che spingono il Ficara a stringere l’alleanza in questione.*

Il tema dell’unità della famiglia Pelle è, del resto, non a caso ripreso nella successiva conversazione del 20 marzo 2010 (progr. 4623), cui partecipano pure Pelle Sebastiano e Pelle Domenico, e durante la quale Pelle Giuseppe spiega che anche nella sua famiglia vi sono frequenti litigi, seguiti però da una pace immediata (“*noi non ci rendiamo conto che ce l’abbiamo, noi quanti siamo... a noi compare per dire, delle volte capita ehh, capita più di una volta,*



gridiamo, facciamo... cose ...incompr... dopo mezz'ora è la stessa cosa!")) ed il Ficara, ribadendo il suo rammarico per la mancanza di coesione all'interno della sua cosca, esprime ancora una volta il suo compiacimento per la compattezza della "famiglia" Pelle ("io invece nella mia famiglia purtroppo questo discorso non ce l'ho, tutto ...inc... quanto volevo essere come voi, e che sapete quanto...") e sottolinea che, se non ci fossero stati i dissidi interni, sarebbero potuti diventare la "famiglia" più potente di Reggio Calabria ("noi compare di quanti siamo dalla parte di mia moglie, e da parte dei Ficara, potevamo comandare Reggio Calabria, averla nelle nostre mani, e fare le cose... oneste compare, e fare le cose oneste!").

Il dialogo si conclude con un elogio del comportamento tenuto in vita dal padre, Pelle Antonio cl.'32, con precipuo riferimento al rispetto che egli ha sempre dimostrato nei confronti di altri importanti esponenti della criminalità organizzata reggina, oltre che verso i valori di una volta che ormai non sembrano essere più tenuti nella stessa considerazione.

Da tali dialoghi emerge dunque, con nitidezza, l'esistenza ed operatività della "famiglia" Pelle, di cui Ficara Giovanni e Billari Costantino Carmelo apprezzano l'unità e la compattezza.

E che si tratti di una famiglia (anche) in senso 'ndranghetistico si desume chiaramente dal contesto delle citate conversazioni, nonché della conversazione del 9 aprile 2010 (intercorsa tra il Ficara, il Pelle ed un altro



soggetto), in cui si parla appunto dei dissidi interni alla “famiglia” Ficara-Latella, intesa evidentemente come cosca, come dimostra altresì la menzione (v. conversazione del 9 aprile) delle vicende giudiziarie che l’hanno interessata (**Ficara G.:** “*con ... con il pentito là che è uscito dopo gli altri... purtroppo gli è uscito il pentito, quello, ‘Riggio’, il pentito Riggio! Purtroppo che non vi sembra che lo conoscevo... era là nella stessa cosa ‘Croce Valanidi’ però, prima... si servivano...*”; **Pelle G.:** “*Di loro...*”; **Ficara G.:** “*a me mi ha accusato pure che mi ha fatto fare ...incompr...*”; **Pelle G.:** “*vi ha accusato pure a voi altri, no compare?*”; **Ficara G.:** “*Ah?*”; **Pelle G.:** “*Quello vi ha accusato pure a voi altri?*”; **Ficara G.:** “*Sì, a me che facevamo parte, della ‘Croce Valanidi’... a me, a mio compare Nino... ad un mio zio... hanno arrestato a tutti allora! Sequestro beni, operazione ‘Olimpia’*”), dissidi contrapposti appunto alla coesione della “famiglia” Pelle.

E della sua “famiglia”, del ruolo del padre Pelle Antonio cl.’32, della necessità di rifarsi ai suoi insegnamenti e di seguire la strada dallo stesso indicata, è del resto lo stesso Pelle Giuseppe a parlare nel corso della conversazione del 16 marzo 2010 (progr. 3969: v. allegato 23): “... vedete compare Gianni ..., se io sono il figlio di Antonio PELLE, non sono perché ... dico io che stiamo parlando ... tutta la mia famiglia [...] non siamo perché, siamo più belli degli altri in faccia, o siamo più ... e il giorno andiamo dando caramelle e siamo ... siamo ... perché mio padre ha fatto una strada [...] una



strada che si è creato che si è creato con dignità, con onestà [...] dove ha dovuto dirgli di no, gli ha detto ... non è che gli ha detto sì, gli ha detto [...] non è che per tutti ... è stato buono [...] è buono, e noi qua per tutti siamo buoni ... è lo stesso di quello che dice ... mio padre una volta sapete cosa mi ha detto? - Mi ha detto - “... senti che ti dico ...” questo discorso che vi ho fatto, mi ha detto ... incompr. ... “siamo un albero di frutta, passa, tira un frutto, una mela, una cosa e dice “... madonna che frutto dolce, che frutto ...”, però c’è quello che tira e dice “... è agro ... questo qua ...” - dice - “... è agro, non va ...” [...] la maggioranza dice che è buono, però ci sono quelli che dicono che non è buono, ma a noi ci interessa la maggioranza che dica che è buono, che poi ...”.

Ed ancora, a conclusione della stessa conversazione: “compare la strada è questa ... questa, io vi stavo dicendo compare, allora, se mio padre ha aperto una strada di queste, compare ... [...] e fino a che è vissuto lui, fino a quella sera ... è stata tutta la strada che ha portato lui, con dignità e con coso ... con ...”.

Il concetto è espresso da Pelle Giuseppe anche in una precedente conversazione (del 14 marzo 2010, progr. 3541: v. all. 22) intercorsa con un soggetto non identificato, tale *compare Mi*, conversazione nel corso della quale il primo, dopo aver parlato della distribuzione dei ruoli tra i fratelli, ognuno dei quali “*fa la parte sua*”, chiude il discorso con una domanda



retorica: *“quello che ha fatto mio padre in cinquanta anni ... incompr. ... ci ha lasciato, lo buttiamo tutto nella fiamma, giusto?”*, domanda che sottintende ovviamente una risposta negativa, come dimostrano prima ancora che le risultanze del presente procedimento anche quelle dell’operazione *Armonia*.

Ed allora è lo stesso Pelle Giuseppe a parlare della sua “famiglia” ed a ricollegare la posizione di prestigio conseguita all’interno della ‘ndrangheta all’aver seguito, lui e gli altri membri della sua “famiglia” (*“se io sono il figlio di Antonio PELLE, non sono perché ... dico io che stiamo parlando ... tutta la mia famiglia ... non siamo perché, siamo più belli degli altri in faccia, o siamo più ... e il giorno andiamo dando caramelle e siamo ... siamo ... perché mio padre ha fatto una strada ...”*), il percorso tracciato dal padre, Pelle Antonio cl.32, che ha trasmesso ai figli come la loro “autorevolezza” sul territorio tragga linfa dal “consenso” della maggioranza della popolazione locale (*“la maggioranza dice che è buono, però ci sono quelli che dicono che non è buono, ma a noi ci interessa la maggioranza che dica che è buono, che poi ...”*), un “consenso” conquistato imponendo le loro regole, anche a costo di dire dei no (*“dove ha dovuto dirgli di no, gli ha detto ... non è che gli ha detto sì, gli ha detto ... non è che per tutti ... è stato buono ... è buono”*), ed ormai consolidato (*“e noi qua per tutti siamo buoni ...”*).

Tali parole rivelano quindi sia la profondità delle radici in cui affonda il potere della “famiglia” Pelle, sia la potenza e la forza della tradizione di



'ndrangheta che la connota, e ciò in quanto, per usare le parole di Pelle Giuseppe, *“il fumo se lo porta via il vento”*, mentre *l'arrosto rimane! Perché la sostanza c'è*” (v. conversazione del 9 aprile 2014, progr. n. 8854).

Peraltro, che questa tradizione abbia origini risalenti nel tempo è comprovato dalla sentenza (definitiva) della Corte di Assise di Appello di Catanzaro del 19 giugno 1968 (n. 90/68 Reg. Sent.), acquisita in questa sede, con la quale Pelle Antonio cl.'32 è stato condannato ad anni ventitré di reclusione per i delitti di omicidio volontario, rissa ed associazione per delinquere, pena questa graziata il 6 luglio 1981.

Tale sentenza è particolarmente significativa, in quanto descrive l'associazione criminosa che fa da cornice ai fatti per i quali è stato condannato Pelle Antonio cl.'32 con dei tratti che sarebbero oggi riconducibili al reato di cui all'art. 416 *bis* c.p., all'epoca non ancora inserito nel codice penale.

Questi gli eventi: il 14 maggio 1961 in San Luca (RC), in contrada Brancati, luogo appartato e fuori dal centro abitato, veniva commesso, durante una riunione, l'omicidio di Pizzata Sebastiano e venivano feriti altri quattro soggetti. Dopo circa quindici giorni, nel corso dei quali erano svolte serrate indagini da parte dei Carabinieri di San Luca e dall'A.G. di Locri (RC), si costituiva volontariamente Pelle Antonio cl. '32, autoaccusandosi di essere l'autore dell'omicidio.



Al riguardo, nella sentenza della Corte di Assise di Appello di Catanzaro si legge:

-che il 14 maggio 1961 in San Luca, contrada Brancati, si era svolta una riunione della malavita, *'ndrangheta* o *Onorata Società*, come viene alternativamente indicata dalla Corte;

-che l'ingresso nella *'ndrangheta* avveniva per mezzo di formali rituali di affiliazione (Alvaro Antonio, che era uno dei membri dell'*Onorata Società* di San Luca, <<*ha ammesso davanti al magistrato del PM che 15 giorni prima del 14 maggio era stato battezzato "picciotto" e gli aveva fatto da padrino PIZZATA Sebastiano con il contorno di PIZZATA Antonio di Giuseppe detto imbilla, PELLE Antonio di Salvatore detto Surici, Francesco Strangio, detto ruscu e Sebastiano Manglaviti ...>>*: v. pag. 32);

-che era obbligatorio il versamento di una somma di denaro all'atto dell'affiliazione (<<*... da Antonio Richichi si apprende che esisteva la procedura di affiliazione alla malavita e che la quota di affiliazione era di £. 1.500. Si tratta di un particolare assai significativo perché segnala che l'onorata società è organizzata non soltanto sul piano della solidarietà degli uomini ma anche sul piano finanziario*>>: v. sempre pag. 32);

-che la malavita, *'ndrangheta* o *Onorata Società*, era suddivisa in "*società maggiore*" e "*società minore*" e Ficara Giuseppe era il capo di tutta l'*Onorata Società* di San Luca, ossia della "*società maggiore*" e della "*società minore*"



(cfr. pagg. 27-28);

-che tale associazione era improntata a principi di segretezza e di omertà (*<<Altro aspetto ancora è quello che promana dalla grande matrice etica del principio di omertà, in virtù del quale i soci sono ferreamente impegnati a tacere, ad alterare le prove, a prestare ogni forma di aiuto e di solidarietà ai responsabili, e tutto questo in antitesi diretta e proterva al mondo della legalità>>*: cfr. pag. 37);

-che le riunioni della malavita, cui non erano ammessi estranei in veste di osservatori o uditori (cfr. pag. 27), si svolgevano con carattere di sistematicità, segretezza e clandestinità, tenendosi sempre di domenica nell'impervia località Brancati *<<con la Presidenza di Antonio PELLE detto "surici">>* (v. pag. 32), al cui fianco sedevano Manglaviti Sebastiano e Strangio Antonio, incaricati di eseguire le sue ordinanze (*<<... omissis ... si delinea più viva che mai la scena dell'assemblea, con Antonio PELLE detto Suruci alla presidenza – da tempo Pelle svolgeva mansioni presidenziali (v. Alvaro, Richichi, Antonio Pizzata) – e con Sebastiano MANGLAVITI ed Antonio STRANGIO che lo affiancavano pronti ad eseguire le sue ordinanze>>*: v. pagg. 31-32);

-che Alvaro Antonio era stato invitato il giorno precedente a partecipare alla "riunione di malavita", che si sarebbe tenuta in contrada Brancati proprio dal defunto Pizzata Sebastiano;

-che tra i partecipanti a detto incontro vi era Pelle Antonio cl.'32;



-che lo scopo della riunione era quello di eleggere un capo unico della “*Società Minore*”, divisa in due distinte fazioni, una capeggiata dal defunto Pizzata Sebastiano e l'altra da Ficara Giuseppe (nato a San Luca il 20.12.1912), detto *refusteri* (cfr. pag. 9): <<... omissis ... *Sebastiano PIZZATA aveva preso per primo la parola per sostenere di essere il più meritevole della dignità di capo, ma a lui aveva replicato Giuseppe FICARA, affermando l'arbitrarietà della sua candidatura e contestandogli un furto di ovini in danno di un pastore di Natile di Careri ... omissis ... la riunione si era aperta con l'invito a parlare rivolto da Antonio Pelle (di Salvatore) detto surici ...>> (pag. 10);*

-che un altro argomento oggetto della riunione, strettamente correlato a quello della elezione del capo della “*Società minore*”, era un furto di ovini in danno di un pastore di Natile di Careri (RC) in relazione al quale il Ficara ed il Pizzata si accusavano vicendevolmente e che sarebbe stato motivo per l'uno o per l'altro della mancanza del requisito della “dignità di capo” della “*Società Minore*” (cfr. pag. 31);

-che tale riunione era una tipica espressione della vita associativa dell’*Onorata Società* (<<... omissis ... *non era la corporazione dei pastori di San Luca che si sentiva lesa nella sua dignità di categoria e nel suo onore professionale dall'infamia del collega che aveva rubato gli animali ad un altro collega; era l'onorata società che celebrava un atto solenne e portante*



della sua esistenza associativa in ovvia e irriducibile polemica con la società civile e col mondo della legge>>: cfr. pag. 28), nel cui programma criminoso rientrava l'esecuzione sistematica di furti di bestiame (<<... omissis ... *il programma di delinquenza imperniato sui furti di bestiame è caratteristico delle associazioni mafiose delle nostre campagne, ma costituisce soltanto un aspetto della complessa attività delinquenziale da essa svolta in puntuale e permanente disprezzo degli ordinamenti civili*>>: cfr. pag. 37);

-che nell'ambito di tali riunioni venivano applicate sanzioni a carico degli associati che si rendevano autori di violazioni dei principi e delle regole della malavita (cfr. pag. 37);

-che la confessione dell'omicidio da parte di Pelle Antonio cl.'32 - finalizzata anche a coprire le responsabilità nella vicenda di altre persone e smentita dagli accertamenti balistici ed autoptici (cfr. ad es. pag. 62) - andava interpretata come atto di dedizione <<agli ideali dell'onorata società>> (v. pag. 55; v. altresì pagg. 67-68: <<... omissis ... *il cosiddetto sacrificio volontario di Antonio PELLE Gambazza altro non fu che un atto di dedizione e di obbedienza alle esigenze superiori dell'Onorata Società. La Corte non ha ragione di dubitare che il PELLE abbia partecipato all'esecuzione capitale di Sebastiano Pizzata, ma non può attribuire alla sua fraudolenta confessione, ispirata soltanto dalla finalità di carpire benefici giuridici, non esclusa la legittima difesa, alcun significato morale, dovendo invece ravvisare in essa il*



significato totalmente nefasto di un atto di fede nei principi e negli ideali della malavita>>);

-che, dunque, l'*Onorata Società* era <<...un'associazione vera e propria avente una sua intrinseca e forte vitalità di tipo giuridico, imperniata esclusivamente su principi socialmente ed eticamente eversivi>> (v. pag. 33), ed ancora <<...un'associazione criminosa organizzata ferreamente, con carattere di stabilità per il continuo apporto delle nuove leve, in fisiologica antitesi all'ordine civile, avente una propria nefasta concezione di vita, operante nell'ombra con indiscussa efficacia, protesa permanentemente ad aggredire nelle forme più insidiose l'ordine pubblico, dominatrice delle coscienze dei singoli associati, costituisce un delitto particolarmente grave perché dotato di altra pericolosità sociale>> (v. pag. 54).

In sintesi, pertanto, l'associazione in questione:

-era definita malavita, '*ndrangheta* od *onorata società*;

-si connotava per rituali formali di affiliazione (necessari per entrare a farne parte), che prevedevano vari gradi, il più basso dei quali era quello di "picciotto";

-era suddivisa in "società minore" e "società maggiore", ciascuna delle quali diretta da un "capo"; vi era poi un "capo" che governava l'intera *Onorata Società* di San Luca, ossia tanto la "società minore" quanto la "società maggiore";



-era caratterizzata da stabilità, segretezza, clandestinità ed omertà, oltre che da ferree regole sociali e da una rigida gerarchia;

-amministrava “giustizia” per mezzo di una “*assemblea della malavita*”, presieduta da un sodale, applicando proprie sanzioni;

-presentava un preciso programma criminoso;

-assoggettava alle sue “regole” i singoli e la società.

Ed allora, leggendo i dati emergenti da detta sentenza in ordine ai caratteri dell’associazione malavitosa, denominata ‘*ndrangheta* o *onorata società*, cui apparteneva Pelle Antonio cl.’32, in una con le parole di Pelle Giuseppe dianzi riportate, nonché con gli esiti delle altre indagini acquisite in questa sede, appare di tutta evidenza quale sia la strada indicata ai figli dal padre (“*perché mio padre ha fatto una strada... .. omissis... quello che ha fatto mio padre in cinquanta anni... incompr... ci ha lasciato, lo buttiamo tutto nella fiumara, giusto?*”), arrivato non a caso ad occupare la posizione di *Capo Crimine* della ‘*ndrangheta*, corrispondente alla carica di vertice assoluto, in epoca immediatamente precedente a quella in cui la medesima carica è stata assegnata ad Oppedisano Domenico.

Ed altrettanto evidente è la solidità della tradizione familiare di ‘*ndrangheta*, ribadita da Pelle Giuseppe, una tradizione che, come già detto, affonda le sue radici nel “consenso” della maggior parte della popolazione locale conquistato nel corso del tempo (“*...ma a noi ci interessa la*



maggioranza che dica che è buono, che poi...”).

E che questa tradizione, e la relativa forza, sia assolutamente consolidata è confermato altresì dal tenore di un’ulteriore conversazione captata nell’abitazione di Pelle Giuseppe il 20 marzo 2010 (RIT 1626/09, linea 1971, progr. 4627), riportata nell’o.c.c. Reale 6, ed intercorsa tra i fratelli Pelle, conversazione nell’ambito della quale Pelle Domenico definisce la sua famiglia come “*arrivata*”, intendendo che ormai i Pelle occupano un posto di assoluto rilievo nella *’ndrangheta*, tant’è che sono loro rimesse importanti decisioni, che comunicano tramite “*imbasciate*”: “... *Non è successo ... incompr. ... Perché a noi non ci serve ... incompr. a noi la “spaparazzata” ormai, noi siamo arrivati! Noi si ... incompr. ... quello che siamo, a noi no ... noi ... noi sai quando ci servono a noi le persone? ... incompr. ... sai che ci serve a noi ... per mandargli qualche uomo ... incompr. ..., che gli mandiamo per dire l’imbasciata ... incompr. ...”*”.

Inoltre, che sia Pelle Giuseppe l’*erede* del padre è dato già evincibile dalle conversazioni intercettate nell’ambito dell’operazione *Armonia* (v. sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria dell’11 luglio 2002, nella quale, a pag. 66, si legge che i “*rapporti di natura operativa*” erano tenuti da Maesano Filiberto - condannato in quella sede alla pena di anni sei di reclusione per il reato associativo, con le aggravanti di cui all’art. 416 *bis* c.p., comma 2 e comma 4 - con Pelle Giuseppe, <<*il quale evidentemente aveva preso la*



successione al padre durante la carcerazione di questi ed aveva attivato il collegamento della cosca di San Luca con l'organizzazione aggregatasi intorno al "Tiradritto", tanto da intervenire anch'egli, a fianco di Maisano Filiberto, nel tentativo di pacificazione della faida di Roghudi...>>).

L'intervenuta successione al padre, del resto, è confermata dallo stesso Pelle Giuseppe nel corso di una conversazione con tale *compare Carmine*, registrata il 25 marzo 2010 (progr. 5769, all. 28) all'interno della sua abitazione, conversazione nella quale il Pelle (ovviamente parlando di se stesso) sottolinea che ciascuno dei suoi familiari è ben consapevole di chi sia il *responsabile* e del rispetto che gli si deve, tant'è che i suoi fratelli (Domenico e Sebastiano) non si permettono di proferire parola nel corso di discussioni con soggetti estranei alla famiglia, esattamente come lui, in precedenza, faceva con suo padre e con il fratello maggiore, Pelle Salvatore (“... *e allora se voi, se voi siete un uomo responsabile, quando vi sedete e parlate, se io compare avevo a mio fratello Salvatore qua al tavolo, o c'era mio padre, io non parlavo, e voi l'avete visto, io per tanti anni sono stato zitto, voi l'avete visto, perché c'è uno più anziano di me, più responsabile, e parla lui ...* Quando ci sono i responsabili, i piccoli devono stare zitti, come quando parlo io i miei fratelli devono stare zitti, e stanno zitti perché stanno zitti, se ho torto se ho sbagliato ...”). I fratelli, se vi è qualche problema da risolvere, ne possono discutere tutti insieme in privato, dove ognuno è libero di esprimere



la sua opinione (“... poi quando ci sediamo noi tre noi possiamo fare come vogliamo ...”).

Quindi, è lo stesso Pelle Giuseppe a parlare di sé come del “*responsabile*” della sua famiglia, intesa evidentemente come famiglia mafiosa, dato il contesto in cui si inseriscono i dialoghi su riportati, nonché a spiegare il suo ruolo strategico nell’ambito delle dinamiche organizzative, consistente nell’intrattenere rapporti con altri esponenti di spicco della ‘*ndrangheta*, ma non solo: “*Ed io compare non faccio niente, perché, io sono buttato in casa dalla mattina alla sera, viene un amico, viene un altro, viene un altro, parlo con uno, parlo con un altro a volte, sembra che non fate niente, ma poi nel conto ... avete fatto, ognuno fa la parte sua*” (v. intercettazione del 14 marzo 2010, progr. 3541, all. 22).

D'altronde, è particolarmente significativo che nel giro di pochi mesi siano state registrate presso la sua abitazione ripetute visite da parte sia di esponenti di primo piano della criminalità organizzata (quali Italiano Giasone, Italiano Giuseppantonio, Marvelli Giuseppe, Agui Roberto, Bellocchio Michele, Morabito Rocco), evidentemente interessati alla risoluzione di questioni attinenti agli equilibri criminali, sia di numerosi candidati alle allora imminenti elezioni regionali, recatisi al cospetto del *boss* con il chiaro intento di ottenerne l'appoggio a fini elettorali (v. *infra*).

Tale dato, invero, letto alla luce delle parole di Pelle Giuseppe sulla “parte”



dallo stesso svolta quale “*responsabile*” della “*famiglia*” Pelle Gambazza, oltre ad essere espressione della sua indiscutibile influenza all’interno della ‘*ndrangheta*, è -correlativamente- indice del prestigio criminale della sua “*famiglia*”, il cui potere nel territorio di riferimento si è talmente consolidato da rappresentare non solo un modello nella provincia reggina (come dimostrano le parole di ammirazione pronunciate da un *boss* del calibro di Ficara Giovanni) ma da consentire al suo capo indiscusso di far sentire la sua voce anche nel nord Italia.

E che si tratti di una famiglia ormai “*arrivata*” è altresì confermato dal fatto che i Pelle hanno conseguito una “fama criminale” tale da poter utilizzare la forza intimidatrice soltanto sulla base del vincolo e del suo manifestarsi, senza la necessità di porre in essere continui atti di violenza e minaccia.

Sotto tale profilo, la circostanza che tra i capi di imputazione compaia solo un episodio di tentata estorsione (v. capo B dell’imputazione del procedimento Reale 1, ormai coperto dal giudicato), lungi dal non essere sufficiente ai fini della diagnosi di “mafiosità”, comprova difatti al contrario che la forza di intimidazione del sodalizio è ormai acquisita al suo “patrimonio”, quale componente strutturale del controllo del territorio, una sorta di *know how* riconosciuto anche dagli appartenenti ad altre cosche di ‘*ndrangheta*. E sintomatico è che la tentata estorsione in questione veda tra gli autori, oltre a Pelle Giuseppe e Pelle Antonio cl.’87, anche Macrì Giorgio, condannato in



esito all'operazione Konta Korion quale appartenente ad un'altra 'ndrina, e come vittima un imprenditore (*Peppe 'u Bumbulotto*), divenuto destinatario delle "attenzioni" dei Pelle perché proveniente da un paese, Platì, riconducibile al loro territorio di riferimento (v. capo A, lett. b, dell'imputazione del procedimento Reale 1), sia pure per aver eseguito dei lavori a Condofuri, comune rientrante sotto l'egida di un'altra cosca, ad ulteriore dimostrazione del fatto che il *nomen* dei Pelle è ben noto anche al di fuori di Bovalino, San Luca e dei comuni limitrofi.

Su tale reato, i giudici di secondo grado, nella sentenza del 26 febbraio 2013, sul punto confermata dalla S.C., così scrivono:

<<Le fonti d'accusa sono costituite dalle conversazioni intervenute all'interno dell'abitazione di PELLE Giuseppe, in data 29 e 31 Marzo 2010, tra il padrone di casa, il figlio PELLE Antonio cl. 87 e MACRI' Giorgio, considerato affiliato alla cosca operante in Condofuri.

Le conversazioni in questione, per il cui contenuto può farsi integrale rinvio a quanto riportato nella sentenza di primo grado (non essendo state sollevate specifiche obiezioni sull'esattezza di ciò che è stato trascritto), hanno ad oggetto una richiesta di denaro, da parte degli odierni imputati, nei confronti di un soggetto di Platì indicato come "Peppe 'u bumbulotto" il quale si era aggiudicato un appalto a Condofuri per un importo pari a euro 200.000 e rifiutava di versarne una percentuale (corrispondente al 10%, €



20.000,00) al MACRI', in qualità di affiliato alla cosca operante in Condofuri, e ai PELLE.

Nei dialoghi tra i tre odierni imputati, per come correttamente interpretati dal giudice di primo grado, si dà atto del fatto che il soggetto estorto tergiversava nel pagamento, adducendo come scusante il fatto che non gli era stato corrisposto lo stato di avanzamento dei lavori, e dei propositi del tre odierni imputati di “stringere” l'imprenditore, per ottenere il pagamento e così salvaguardare il prestigio della cosca; delle considerazioni da loro fatte sulla famiglia cui apparteneva il debitore, che si era sempre comportata lealmente nei confronti degli amici, fornendo supporto logistico e favorendo la latitanza dei sodali; infine, della decisione di passare alle vie di fatto, chiedendo il doppio della somma inizialmente pretesa, a titolo di sanzione per il ritardo, somma che doveva essere consegnata entro la fine di aprile. Antonino PELLE cl. '87 ipotizzava che, se la sua famiglia non avesse avuto procedimenti di sequestro di beni, egli si sarebbe appropriato dell'autovettura di costui, iniziativa che incontrava l'appoggio del MACRI'. Infine, i tre stabilivano di invitare “Peppe” ed il cognato nel posto stabilito, farli entrare all'interno di un capannone, legare uno dei due alla mangiatoia e riferire all'altro che, fino a quando non avesse consegnato la somma dovuta, pari a 20 mila euro a testa, essi avrebbero trattenuto l'ostaggio, non senza averlo percosso, per fargli pagare la mancanza di rispetto; i tre stabilivano, infine,



che avrebbero agito l'ultimo giorno del mese di aprile, cioè subito dopo la scadenza del termine concesso.

Negli atti di appello non si rinvencono contestazioni specifiche miranti a mettere in dubbio il significato dei dialoghi, ma si sollevano obiezioni volte ad escludere la configurabilità giuridica della fattispecie di tentata estorsione.

Un primo argomento, comune alle difese di PELLE Giuseppe e MACRI' Giorgio, risiede nella tesi secondo cui nei dialoghi intercettati vi sarebbe semplicemente la manifestazione dell'intenzione di usare la forza per ottenere il pagamento della somma, ma tale intenzione non si sarebbe poi tradotta nei fatti e neppure sarebbe stata comunicata alla presunta vittima, per cui non si potrebbe parlare di un tentativo di estorsione, ma semmai di atti preparatori non punibili.

La tesi, pur suggestiva, non può essere seguita, dal momento che l'intimidazione non era ancora da realizzare, ma era iniziata già con la semplice richiesta di denaro fatta all'imprenditore, la cui portata intimidatoria era inequivocabilmente legata alla stessa, assoluta illiceità e arbitrarietà di una simile pretesa di denaro da parte di soggetti che non avevano il benché minimo titolo per avanzarla e che erano notoriamente appartenenti a una famiglia storicamente mafiosa, in un contesto territoriale ad altissima densità criminale.

Difatti, nelle due conversazioni in questione non viene fatto alcun cenno ad



un eventuale titolo legittimo di un simile credito, né alcuna spiegazione al riguardo è stata data dagli imputati.

Sotto questo profilo, dunque, appare palesemente infondata la tesi secondo cui si sarebbe trattato soltanto di una richiesta bonaria.

Gli accordi presi tra i tre conversanti per passare all'uso della violenza costituiscono nient'altro che la manifestazione della volontà di far valere il potere di sopraffazione mafiosa nei confronti di un imprenditore che si era dimostrato inadempiente di fronte a una richiesta estorsiva che era già stata formulata.

Ciò fa cadere anche l'assunto difensivo prospettato nell'interesse di Giuseppe PELLE, secondo cui egli, fino al 29 marzo, non aveva ancora compiuto alcun intervento sulla vicenda, essendo evidente, al contrario, che era l'autore principale e l'organizzatore della richiesta estorsiva, se è vero che nella conversazione del 29 marzo i primi riferimenti alla vicenda in questione si colgono allorquando Giorgio MACRI' e Antonino PELLE c. '87 gli fanno il resoconto delle giustificazioni date dall'imprenditore per il mancato pagamento, con ciò risultando pienamente dimostrato che si trattava di una iniziativa illecita che era già stata avviata, sotto la direzione del capo cosca.

Al riguardo, l'incipit della conversazione rivela inequivocabilmente che Giorgio MACRI' e Antonino PELLE fanno il resoconto di una richiesta infruttuosa di denaro di cui Giuseppe PELLE era perfettamente al corrente



(PELLE A.: Aspetta, a quello là, Pà, a quello là mi pare che con questo...buono, buono, buono, uno vada là, abbi la bontà, me li porti, tu non me li porti, là soldi non ne prendiamo con questo! PELLE G.: chiamo io a lui, non ti...incompr... PELLE A.: lo devi chiamare...incompr...lo stringi. MACRI' G.: perché lui ha detto che a Pasqua. PELLE A.: ha detto che a Pasqua niente. MACRI' G.: niente!).

Non può attribuirsi rilievo alla circostanza che il predetto Peppe Bumbulottu non sia stato compiutamente identificato dagli inquirenti, poiché la sua effettiva esistenza e il rapporto di debito con gli odierni imputati risultano con chiarezza dal contenuto delle conversazioni, le quali contengono anche elementi di identificazione, laddove egli viene indicato come un soggetto i cui familiari erano persone che in passato si erano prestati ad aiutare latitanti.

Del pari irrilevante è il fatto – documentato dalla difesa di MACRI' – che non risultino appalti concessi dal Comune di Condofuri, poiché è ben possibile che il lavoro cui si fa inequivocabilmente riferimento nei colloqui fosse un appalto privato.

Quanto all'argomento con cui si vuole negare la stessa idoneità del tentativo, sottolineando che l'ignoto imprenditore mostrava di non volersi sottomettere alle richieste estorsive ed era anch'egli legato alla criminalità organizzata, va anzitutto rilevato che dai dialoghi intercettati non si evince



che si trattasse di un appartenente ad associazioni criminali, ma soltanto che il suocero si era prestato a dare rifugio a soggetti latitanti, condotta che non sempre è indice di intraneità ad una cosca, potendo anche essere il frutto di mera soggezione o semplice contiguità.

Comunque, il fatto di essere eventualmente contiguo alla 'ndrangheta non esimeva Peppe Bumbulottu dall'obbligo di versare il pizzo alle organizzazioni dominanti nei luoghi ove eseguiva i lavori, mentre la circostanza che ritardasse il pagamento non può certamente essere utilizzata per sostenere la scarsa serietà della richiesta estorsiva, e ciò non soltanto per la caratura criminale dei soggetti da cui proveniva, ma anche perché costoro erano talmente determinati ad ottenere la somma da avere programmato una specie di sequestro di persona e il pestaggio dell'imprenditore inadempiente e del cognato di quest'ultimo.

Quest'ultima considerazione contribuisce a disattendere anche l'argomento prospettato nei motivi aggiunti proposti nell'interesse di Giuseppe PELLE, secondo cui quest'ultimo sarebbe stato chiamato in causa dal MACRI' solo in veste di mediatore, in virtù del fatto che il debitore sarebbe stato suo cugino: è infatti evidente che l'atteggiamento con cui PELLE e il figlio stigmatizzavano con forza la necessità che quello dovesse comunque versare la somma e i propositi di sequestro da entrambi manifestati sono del tutto incompatibili con una posizione di mera mediazione.



Del delitto in esame debbono rispondere tutti e tre gli imputati cui esso è contestato, non potendosi dubitare che costoro abbiano concorso nella formulazione della richiesta estorsiva (come si è detto, all'inizio del dialogo del 29 marzo Giorgio MACRI' e Antonino PELLE riferiscono congiuntamente dell'esito della richiesta estorsiva al boss Giuseppe PELLE).

Ricorre l'aggravante del metodo mafioso, essendo indubbio che l'azione sia stata perpetrata mediante l'ostentazione dell'appartenenza a un sodalizio mafioso e mediante l'esercizio di quella forza di intimidazione che è propria della organizzazioni criminali, per come risulta dalla stessa, palese arbitrarietà della richiesta di una somma di denaro su un lavoro rispetto a quali gli imputati non potevano vantare alcun titolo, se non quello proveniente dalla loro qualità di mafiosi.

Va anche confermata, per i due PELLE, l'aggravante di essere appartenenti alla omonima cosca, stante quanto si dirà nel prosieguito, a proposito della contestazione associativa elevata nei confronti di costoro.

Non altrettanto può dirsi per quanto concerne la posizione di MACRI', poiché la sua qualità di appartenente all'associazione capeggiata da CANDIDO Concetto Bruno e BRUZZESE Francesco, operante in Condofuri, non costituisce oggetto di autonoma imputazione, né di specifico accertamento nel presente procedimento.

Né potrebbe farsi riferimento alla condanna passata in giudicato per il



reato di cui all'art. 416 bis c.p., inflitta al MACRI' con sentenza della Corte di Appello per i Minorenni di Reggio Calabria in data 13.11.2003, divenuta definitiva il 6.4.2005, poiché la contestazione non coincide con quella elevata nel presente procedimento e, in ogni caso, ai fini dell'aggravante in questione, detta appartenenza dovrebbe essere provata con riferimento al momento in cui viene perpetrato il reato fine, e non può essere desunta soltanto dalla precedente condanna per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., tale condotta dovendo considerarsi già consumata con il passaggio in giudicato di quella pronuncia>>.

Le statuizioni inerenti a tale reato, come già detto, sono divenute definitive, avendo la S.C. rigettato i relativi ricorsi, confermando di conseguenza per tutti e tre gli imputati l'aggravante concernente l'uso del metodo mafioso e per Pelle Giuseppe e Pelle Antonio cl.'87 anche l'aggravante di essere appartenenti alla omonima cosca, salvo osservare, tra le motivazioni dell'annullamento con rinvio delle condanne di Pelle Domenico, Pelle Sebastiano, Pelle Antonio cl.'87 e Mesiani Mazzacuva Giuseppe per il reato associativo, che la tentata estorsione è stata posta in essere ai danni di un <<imprenditore che svolgeva dei lavori a Condofuri, quindi in un luogo assai distante da San Luca e Bovalino, cosicché non si coglie in che modo tale atto delittuoso possa confermare il radicamento della cosca sul proprio territorio (Giorgio Macri, da minorenne, era stato condannato per partecipazione ad



associazione mafiosa costituita da una diversa cosca)>>.

Orbene, al riguardo è da osservare che, come sottolineato dal P.G., il dato della distanza tra Bovalino e Condofuri non è consistente, trattandosi di soli 58 km, e che lo è tanto meno se si considera, nel quadro dianzi sinteticamente delineato della *'ndrangheta* come organizzazione sostanzialmente unitaria, che tanto Bovalino che Condofuri fanno parte del cd. mandamento jonico, il cui referente è Pelle Giuseppe. Ed ancora, il fatto che il Macrì (che, come emerso nell'operazione *Konta Korion*, è esponente di una cosca operante a Condofuri, "legittimato" come tale ad avanzare la richiesta di denaro per i lavori svolti da Peppe *'u Bumbulotto* appunto a Condofuri) si rechi, con Pelle Antonio cl.'87, presso l'abitazione di Pelle Giuseppe per chiedere allo stesso disposizioni su come comportarsi per riscuotere i proventi dell'attività estorsiva, sta, anzitutto, ad indicare che nella specie non conta solo il luogo in cui i lavori sono stati eseguiti ma anche il luogo di provenienza dell'imprenditore, visto che Platì è paese limitrofo a San Luca e che nella "logica" mafiosa sottesa alla vicenda, ed ormai definitivamente acclarata, Peppe *'u Bumbulotto* deve versare il "dovuto" in parte al Macrì e in parte ai Pelle.

La vicenda denota altresì, per un verso, che Pelle Giuseppe è in materia un "maestro", ossia è dotato di una capacità di intimidazione chiaramente superiore a quella del Macrì, che non a caso si rimette alle sue decisioni



(“*oramai non parliamo, dite voi...*”), spettando evidentemente a Pelle Giuseppe l’ultima parola, e per altro verso che la più moderna organizzazione della ‘*ndrangheta* è proclive ad una direzione unitaria degli interventi, anche il meno importante, e ad un sistema studiato a tavolino per il controllo del territorio e delle iniziative imprenditoriali che su di esso insistono.

Diversamente, peraltro, non si spiegherebbe come mai anche Pelle Giuseppe e Pelle Antonio cl.’87 figurino come destinatari dei proventi della tentata estorsione e tantomeno la riconosciuta aggravante del metodo mafioso, che, come è noto, presuppone che sia stata posta in essere una condotta che sia inequivocabilmente riconoscibile in termini di sicura e precisa evocazione del potenziale intimidatorio proprio di un sodalizio mafioso (cfr. Cass. 4 luglio 2011, n. 27666; Cass. 5 luglio 2011, n. 32980), e con riferimento alla quale scrive la S.C. che del tutto logicamente la Corte territoriale ha respinto i relativi motivi di impugnazione, <<*deducendo dalla qualità dei soggetti l’ostentazione dell’appartenenza alla ‘ndrangheta*>>.

Ed allora, posto che è certo che la tentata estorsione di cui al capo B debba essere valutata come forma di tracotanza vessatoria tipicamente mafiosa, aggravata per i Pelle dall’appartenenza alla cosca omonima, non può che ritenersi che essa costituisca testimonianza della fisica presenza sul territorio del sodalizio, un sodalizio al quale non si può sfuggire ed i cui appartenenti devono essere oggetto di particolare riguardo e servile ossequio.



Non è superfluo infatti ribadire che l'impostazione accusatoria è stata confermata per Pelle Giuseppe e Pelle Antonio cl.'87 con riferimento ad entrambe le aggravanti loro contestate, ossia appunto l'appartenenza alla cosca omonima e l'utilizzo del metodo mafioso, e che, come la Corte di Cassazione ha avuto più volte occasione di affermare, per la ricorrenza della prima aggravante è necessario che sia accertata l'appartenenza dell'agente (nel caso di specie, Pelle Giuseppe e Pelle Antonio cl.'87) ad un'associazione di tipo mafioso, anche se non è poi richiesto che vi sia stata una sentenza di condanna o una formale imputazione in ordine al reato di cui all'art. 416 *bis* c.p. (v. per tutte Cass., sez. I, I febbraio 2012, n. 6533), e che, per la sussistenza della seconda aggravante (art. 7 d.l. n. 152 del 1991), occorre accertare in concreto che l'attività criminosa sia stata posta in essere con modalità di tipo "mafioso" (cfr. *ex multis* Cass., sez. I, 18 ottobre 2007, n. 43663).

In questo contesto, è quindi di tutta evidenza che la formazione del giudicato in relazione al reato di cui al capo B dell'imputazione formulata nel procedimento Reale 1, aggravanti comprese, costituisce indice, con riferimento specifico a Pelle Giuseppe, non solo della sua "*caratura mafiosa*", ma anche della sua qualità di capo di una '*ndrina* di vertice del mandamento jonico, la cui supremazia è riconosciuta anche da membri di altre cosche presenti sul territorio, e di riflesso espressione, per Pelle Antonio cl.'87, della sua qualità di partecipe della stessa '*ndrina*.



Né possono assumere rilievo le osservazioni di segno contrario formulate dai difensori in questa sede, giacché tali osservazioni (che sostanzialmente riallacciano la richiesta di intervento formulata dal Macrì a Pelle Giuseppe al rapporto di parentela di quest'ultimo con Peppe *'u Bumbulotto* e fanno leva sulla omessa identificazione di quest'ultimo) ricalcano i rilievi già reputati infondati dalla Cassazione e sono superate dalla condanna ormai definitiva intervenuta per il reato in questione.

Il ruolo svolto da Pelle Giuseppe nella vicenda della tentata estorsione a Peppe *'u Bumbulotto* consente inoltre di dare la corretta chiave di lettura ad un altro episodio emergente dalle intercettazioni in atti, ossia quello inerente alla richiesta di intervento rivolta stavolta al Pelle non da un semplice appartenente ad un'altra cosca, bensì da Morabito Rocco, *boss* della cosca Morabito operante in Africo Nuovo (a sua volta inserita nel territorio compreso nella fascia jonica della provincia di Reggio Calabria), al fine di far cessare un'attività di concorrenza sleale ai danni del negozio di abbigliamento della moglie.

Precisamente, dalla conversazione dell'8 marzo 2010 (progr. n. 2589) si desume che il Morabito, sensibilmente alterato con tale *'Ntoni*, colpevole di aver creato difficoltà economiche, con un'attività di concorrenza sleale, alla moglie, titolare di un negozio di abbigliamento sito in Bovalino ed esclusivista del marchio "Pignatelli", riferisce al Pelle di essersi già attivato per far cessare



tale attività e di essere in attesa dell'ambasciata di tale Michele. Gli chiede quindi, qualora non dovesse riuscire ad ottenere il risultato auspicato (“...se non facciamo niente voi mi dovete fare la cortesia di mandargli l'ambasciata a 'Ntoni, di smetterla di non intralciare il mio lavoro”), di intervenire ed il Pelle assicura che si occuperà del problema e farà sapere a 'Ntoni “cosa si deve fare” (“Voi parlate e poi sennò ...che c'è un nipote suo, lo mando là da 'Ntoni... gli dico cosa si deve fare”).

Ebbene, le ragioni di tale richiesta di intervento non possono che ricollegarsi alla capacità di intimidazione esercitata da Pelle Giuseppe sul territorio di Bovalino, nell'ambito del quale è ubicata l'attività commerciale di cui si discute, anzi alla sua posizione di supremazia su quel territorio, resa vieppiù palese dal fatto che a rivolgersi a lui non è un *quisque de populo*, bensì appunto Morabito Rocco, con riferimento al quale è stato ormai accertato in via definitiva il ruolo di direzione della cosca Morabito e che manifesta chiaramente al Pelle i suoi propositi ritorsivi (chiaro segno di mentalità e metodo di carattere mafioso), che sono da questi pienamente condivisi (**Morabito R.:** “...non glielo permetto, se scopro a quale negoziante glieli da, io vado e lo mando all'ospedale a quello. Ma se è a Milano, se è a Cosenza, se è a Reggio io vado e gli spacco dentro al negozio, me ne fotto, vado a pedate nella pancia lo prendo comare Pe' se scopro chi glieli da”). **Pelle G.:** “Lì deve stare il pane vostro compare, giusto? **Morabito R.:** Se mi



vuole cacciare il pane, gli caccio il suo pane”: cfr. intercettazione dell’8 marzo 2010, progr. 2589).

Ed allora, se è vero che su tale conversazione, di per sé considerata, non può fondarsi, come rileva la S.C., *<<un giudizio di esistenza di una cosca su un determinato territorio>>*, è tuttavia altrettanto vero che la stessa, letta alla luce delle altre risultanze sopra richiamate, costituisce espressione di una chiara posizione di supremazia sul territorio, già evincibile dalla condotta tenuta nell’episodio della tentata estorsione a Peppe *‘u Bumbulotto*, condotta che, considerata in rapporto alle sue specifiche modalità ed al tessuto sociale in cui si esplica, esprime di per sé la forza intimidatrice del vincolo associativo, poiché il consapevole sfruttamento dell’aura di intimidazione già acquisita non può che essere conseguenza di una “fama criminale” consolidatasi nel tempo in forza di precedenti atti di violenza e sopraffazione ed il cui riflesso è costituito, come un altro lato della stessa medaglia, dal clima di intimidazione diffuso nello stesso territorio.

Ne discende pertanto che, in applicazione dell’orientamento giurisprudenziale fatto proprio dalla S.C. nella sentenza di annullamento con rinvio, secondo cui, per la prova dell’esistenza di un’associazione mafiosa, in mancanza di elementi relativi al compimento di atti diretti ad intimidire, *<<deve ... emergere aliunde e deve essere obiettivamente dimostrabile un clima di intimidazione diffusa scaturente dall’associazione medesima, quale*



*risultante di un'antica e, in ogni caso, consolidata consuetudine di violenza, che venga chiaramente percepito come tale all'esterno e del quale gli associati si avvantaggino per perseguire i loro fini>> (così la già citata Cass. n. 34974 del 2007), nella specie vi è certamente prova, da un lato, di uno sfruttamento “attivo” della forza intimidatrice del vincolo associativo e, dall'altro, della non recente formazione del sodalizio in questione, le cui prime “tracce” giudiziarie risalgono alla fine degli anni '90, quando il clan era già potentissimo (per come emergente dall'operazione *Armonia*), il che già di per sé fa comprendere come la sua capacità di incutere timore sia nel 2010 ormai stratificata e consenta di utilizzare la forza intimidatrice soltanto sulla base del vincolo e del suo manifestarsi all'esterno, senza richiedere necessariamente il compimento di atti di violenza o minaccia.*

E del resto è lo stesso Pelle Giuseppe ad affermare che la sua “famiglia” ha già conseguito il consenso della maggior parte della popolazione (“... vedete comparire Gianni ..., se io sono il figlio di Antonio PELLE, non sono perché ... dico io che stiamo parlando ... tutta la mia famiglia ... non siamo perché, siamo più belli degli altri in faccia, o siamo più ... e il giorno andiamo dando caramelle e siamo ... siamo ... perché mio padre ha fatto una strada ... una strada che si è creato che si è creato con dignità, con onestà ... dove ha dovuto dirgli di no, gli ha detto ... non è che gli ha detto sì, gli ha detto ... non è che per tutti ... è stato buono ... è buono, e noi qua per tutti siamo buoni ... è



lo stesso di quello che dice ... mio padre una volta sapete cosa mi ha detto? - Mi ha detto - “... senti che ti dico ...” questo discorso che vi ho fatto, mi ha detto ... incomp. ... “siamo un albero di frutta, passa, tira un frutto, una mela, una cosa e dice « ... madonna che frutto dolce, che frutto ... », però c’è quello che tira e dice « ... è agro ... questo qua ... » – dice - « ... è agro, non va ... » la maggioranza dice che è buono, però ci sono quelli che dicono che non è buono, ma a noi ci interessa la maggioranza che dica che è buono, che poi ...”: v. la già citata intercettazione del 16 marzo 2010).

Ed è poi il fratello Pelle Domenico a sottolineare che loro sono ormai “arrivati”, per cui non hanno necessità di far ricorso ad atti di prevaricazione violenta (v. la già citata intercettazione del 20 marzo 2010, progr. 4627: “... Non è successo ... incomp. ... Perché a noi non ci serve ... incomp. ..., **a noi la “spaparazzata” ormai, noi siamo arrivati!** Noi si ... incomp. ... quello che siamo, a noi no ... noi ... noi sai quando ci servono a noi le persone? ... incomp. ... sai che ci serve a noi ... per mandargli qualche uomo ... incomp. ..., che gli mandiamo per dire l’imbasciata ... incomp. ...”).

A ciò si aggiunga che la famiglia Pelle ha un solido punto di riferimento nella memoria della figura del capostipite, Pelle Antonio cl.’32, deceduto nel 2009 (e rimasto latitante per quasi dieci anni), che ricopriva un ruolo di vertice all’interno della ‘ndrangheta e che ha tracciato una strada nel cui solco si colloca l’agire dei discendenti ed *in primis* del figlio Pelle Giuseppe, che ne è



divenuto l'erede naturale a seguito dello stato di detenzione del primogenito, Pelle Salvatore.

E' inoltre una famiglia (intesa in senso *'ndranghetistico*) molto unita (al contrario ad es. della famiglia Ficara-Latella, per come dichiarato da Ficara Giovanni: *"io invece nella mia famiglia purtroppo questo discorso non ce l'ho, tutto ...inc... quanto volevo essere come voi, e che sapete quanto..."*), rispettata e riverita all'interno della *'ndrangheta* (come si apprende dalle parole del Ficara nel corso della conversazione del 16 marzo 2010: *"io con qualche altra ... con qualche altra famiglia meglio di me!"* *"A Peppe... ...incompr... Vedete, perché non sappiamo, se dovesse succedere un problema dove andiamo? Veniamo qua da voi!"*), una famiglia la cui potenza è ben nota nel tessuto criminale (non solo) calabrese, tant'è che non a caso il *boss* Ficara manifesta (e realizza) il desiderio di stringere un'alleanza con la stessa, che considera come una famiglia addirittura più potente della propria (che, a suo dire, se non fosse stato per i dissidi interni, avrebbe potuto *"comandare Reggio Calabria"*: *"noi compare di quanti siamo dalla parte di mia moglie, e da parte dei Ficara, potevamo comandare Reggio Calabria, averla nelle nostre mani, e fare le cose... oneste compare, e fare le cose oneste!"*).

E' infine - quella dei Pelle *Gambazza* - una famiglia circondata da un alone di intimidazione, di cui sono del tutto consapevoli non solo i componenti (come reso ad es. evidente dai commenti dei tre fratelli Pelle alla notizia della



presumibile intenzione dell'operaio Scalia di abbandonarli, commenti che non si limitano -come sostiene la difesa- ad esprimere la certezza che lo stesso non avrebbe trovato lavoro presso altre imprese, ma sono indicativi del proposito di esercitare pressioni su eventuali soggetti interessati ad assumerlo onde indurli a cambiare idea: **PELLE G.:** *“se va da un'altra parte a lavorare, chi è, è che va dove va, lo chiamiamo e gli diciamo tu ti prendi l'operaio nostro?”*. **PELLE D.:** *“non rende a nessuno...”*. **PELLE G.:** *“e chi se lo prende...”*. **PELLE S.:** *“‘sto pezzo di cornuto di SCALIA, sai che succede...mi spavento, non me pe...”*), ma anche gli appartenenti ad altre consorterie criminali, come dimostra sia il fatto che il Ficara consideri appunto la famiglia dei Pelle più potente della sua (misurandosi evidentemente la potenza di una famiglia di *'ndrangheta* con la sua forza di intimidazione), sia la circostanza che Macri Giorgio (appartenente alla cosca di Condofuri) si debba rivolgere a Pelle Giuseppe per recuperare i proventi estorsivi per un lavoro svolto da un imprenditore di Platì a Condofuri, sia ancora che il *boss* Morabito Rocco chieda al Pelle un intervento per far cessare un'attività di concorrenza sleale ai danni dell'esercizio commerciale della moglie, ubicato in Bovalino.

Del resto, l'intervenuto raggiungimento da parte di Pelle Giuseppe di un accordo di ampia portata con Ficara Giovanni, che - ormai è possibile affermarlo con certezza - è uno dei capi di una cosca dominante in un altro territorio, non può che essere indice del fatto che il Pelle rivesta una posizione



omologa, atteso che altrimenti non sarebbe stretta tra i due una vera e propria alleanza (si noti, tra l'altro, che l'alleanza in questione è uno degli elementi su cui si incentra l'affermazione di responsabilità -ormai coperta dal giudicato- del Ficara per il reato associativo con il ruolo di direzione della cosca Ficara-Latella). Ed infatti, se Pelle Giuseppe non avesse i "suoi" uomini su cui contare (il che oltretutto è desumibile anche dalle parole di Pelle Domenico: *"Noi si ... incompr. ... quello che siamo, a noi no ... noi ... noi sai quando ci servono a noi le persone? ... incompr. ... sai che ci serve a noi ... per mandargli qualche uomo ... incompr. ..., che gli mandiamo per dire l'imbasciata ... incompr. ..."*), il Ficara non gli chiederebbe mai l'impegno a sostenere la propria cosca in caso di necessità.

Più in generale, se Pelle Giuseppe fosse (per usare le parole del P.G.) un *"re senza regno"*, non si assisterebbe al registrato "pellegrinaggio" nella sua abitazione di appartenenti a diverse cosche di *'ndrangheta*, pellegrinaggio che è invece una costante in casa Pelle, dal momento che si apprende per bocca dello stesso *boss* che egli trascorre le giornate ricevendo gli *"amici"* e così facendo *"la sua parte"*.

Ed invero, è del tutto logico ritenere che, se i maggiorenti della *'ndrangheta* si rivolgono a lui per richiederne l'intervento o per avere delle indicazioni di carattere operativo per la risoluzione di questioni essenziali per l'associazione, ciò accade non solo (e non tanto) per ragioni di carisma e di prestigio, ma



(anche e) principalmente perché gli riconoscono un potere di direzione, una *leadership*, il cui indispensabile presupposto è costituito da un ferreo controllo sul proprio territorio, giacché è dato di comune esperienza giudiziaria che non si “*scalano posizioni*” nella ‘*ndrangheta* se non si dimostra a monte la propria totale dedizione alla “*famiglia*”, che rappresenta la cellula primaria della struttura dell’associazione, dedizione che si esprime nella capacità di “*governare*” il proprio locale, il che costituisce a sua volta uno strumento per rafforzare l’intera organizzazione.

E, in ogni caso, che la capacità di controllo del territorio dei Pelle sia assolutamente consolidata e nota è confermato, come già detto, dalle parole di Pelle Domenico (“*Perché a noi non ci serve ... incompr. ..., a noi la “spaparazzata” ormai, noi siamo arrivati!*”) e corroborato, oltre che dagli elementi dianzi enucleati, dal dato della “processione” di candidati alle elezioni regionali del 2010 recatisi presso l’abitazione del *boss* con il chiaro intento di ottenere l’appoggio elettorale della cosca.

Sotto quest’ultimo versante, è pur vero che, come ribadito dalla S.C. nella sentenza di annullamento con rinvio, le difese hanno evidenziato la scarsità dei risultati elettorali dei candidati cui era stato promesso dal Pelle il sostegno, ed in specie di Nucera Pietro Antonio, “*Pierino*”, che il capocosca (secondo l’impostazione accusatoria) sembrava voler sostenere davvero, ma tale argomento difensivo non appare dirimente.



I risultati elettorali vanno difatti letti tenendo conto, per un verso, che Pelle Giuseppe riceve tutti i candidati che si recano al suo cospetto ed a tutti promette appoggio, salvo poi valutare quale esito elettorale sia più conveniente per il sodalizio (e così, ad es., dinanzi all'affermazione del Ficara, nel corso della conversazione del 13 marzo 2010, progr. 3273, secondo cui “*a tutti gli diciamo... a tutti gli diciamo sì e poi votiamo a chi vogliamo noi...*”, esprime il suo pieno consenso: “*esatto! ...inc... tutti che si sì, tutti sì, ...incompr...e poi votiamo a chi ci interessa!*”), e per altro verso che traspare dalle intercettazioni in atti il sopravvenuto disimpegno del *boss* verso il Nucera, dovuto verosimilmente alla presa di coscienza delle esigue possibilità del candidato. In particolare, il Pelle, già nel corso del dialogo intercettato il 5 marzo 2010, colloquiando con Macrì Giorgio e Nucera Raffaele, esprime tutte le sue perplessità sulle *chances* elettorali del candidato “*Pierino*” ed il 27 marzo 2010, conversando con Versaci Mario, manifesta la sua insoddisfazione per lo scarso impegno dimostrato dal Nucera nel portare avanti la campagna elettorale, nonostante le sue plurime sollecitazioni, lamentando soprattutto che il candidato non si sia recato a cercare voti nei paesi di Scido, Santa Cristina, Delianuova, Taurianuova, pur avendogli più volte assicurato che lo avrebbe fatto (“*cento voti ci fanno, fate, andate, ora andiamo, domani andiamo, dopodomani andiamo, quell'altro domani andiamo, non sono andati ma...dovete andare, dovete camminare!*”). Ed allora, sotto questo profilo, il



numero esiguo di preferenze ottenuto a Bovalino dal Nucera (appena diciotto) a fronte dei duecento voti pronosticati dal Pelle il 27 marzo 2010, ossia solo due giorni prima nella citata conversazione con il Versaci (assolto dalla Corte d'Appello dal reato associativo contestatogli con statuizione divenuta definitiva), conferma proprio che il *boss* aveva deciso di togliere l'appoggio al candidato, sia pure guardandosi bene dal riferirlo esplicitamente al Versaci, estraneo al clan, in linea con l'atteggiamento prudente ed accorto tenuto in tutta la vicenda. Di conseguenza, il risultato elettorale del Nucera non annichilisce il significato del "corteo" dei candidati alle elezioni regionali e dei loro emissari, che si sono recati nell'abitazione del Pelle non in ragione della particolare "autorevolezza personale" del padrone di casa, né tantomeno con l'intento di ottenere i voti della sua famiglia (anche data l'interdizione all'esercizio del diritto del voto di alcuni dei componenti a causa dei precedenti giudiziari), ma in quanto ben consapevoli della capacità del capocosca di esercitare quel controllo del territorio che consente di pilotare i voti in occasione delle competizioni elettorali, una capacità che è lo stesso Pelle a sottolineare quando, parlando con Iaria Francesco (pure lui candidato in occasione delle consultazioni elettorali del marzo 2010 e la cui responsabilità per il contestato reato di corruzione elettorale è stata definitivamente accertata), afferma di essere in grado di intervenire per assicurare i voti "*sia qua a Bovalino e sia ad altre parti...*" (v. intercettazione



del 27 marzo 2010).

Ed allora, tirando le somme, al quesito derivante dalla condanna (definitiva) di Pelle Giuseppe per il reato associativo, ossia se il ruolo dallo stesso assunto dipenda dall'essere egli a capo di una cosca locale (appunto, la "cosca Pelle"), oppure sia stato reso possibile dalla sua particolare autorevolezza personale, che gli deriva anche dall'essere figlio di Pelle Antonio, da poco deceduto, pure in possesso della medesima "autorevolezza mafiosa", non può che darsi la prima risposta.

Ed invero, gli elementi dianzi enucleati ed i dialoghi da cui sono tratti, unitamente al ruolo direttivo svolto da Pelle Giuseppe all'interno della *'ndrangheta*, ai suoi continui contatti con altri elementi di spicco della medesima organizzazione, che non si recano al suo cospetto per rendergli semplicemente omaggio, ma per discutere di questioni rilevanti per la "vita" dell'associazione e di singole cosche (emblematica, sotto tale profilo, la vicenda dell'alleanza con la cosca Ficara-Latella) o per chiedergli interventi per far rispettare le "regole" dell'agire mafioso sul territorio (è il caso della tentata estorsione di cui al capo B), smentiscono assolutamente che la figura di Pelle Giuseppe, non a caso definito nella sentenza d'appello *Konta Korion* (nel corso della trattazione della posizione dell'imputato Bruzzese Francesco, la cui condanna quale capo del sodalizio di Condofuri è ormai passata in giudicato), come il "*mammasantissima*" di San Luca (v. pag. 63), si possa



ridurre a quella di un anziano saggio *“cui chiedere pareri, consigli e, se necessario, decisioni”*, facendo viceversa emergere quella di capo indiscusso della cd. cosca Pelle. Una cosca che affiora in tutta la sua *“forza e consistenza associativa”* (v. sentenza del GUP di Reggio Calabria del 6 giugno 2001, pag. 14) già nell’ambito della sentenza *Armonia*, che menziona i Pelle di San Luca tra i *“potentissimi clan”* della fascia jonica (v. sempre sentenza del GUP di Reggio Calabria del 6 giugno 2001, pag. 14), e la cui esistenza è confermata dalle conversazioni intercettate nell’ambito del presente procedimento, da cui si desume, tra l’altro, che quello dei Pelle è un clan dalle solide radici, cementato dal rispetto assoluto del vincolo gerarchico (*“Quando ci sono i responsabili, i piccoli devono stare zitti, come quando parlo io i miei fratelli devono stare zitti, e stanno zitti perché stanno zitti, se ho torto se ho sbagliato”*) che si coniuga con gli strettissimi legami di sangue e con l’assoluta osservanza delle regole della *‘ndrangheta*, nel solco tracciato dal capostipite Pelle Antonio cl.’32 e percorso dai discendenti (*“quello che ha fatto mio padre in cinquanta anni ... incompr. ... ci ha lasciato, lo buttiamo tutto nella fiumara, giusto?”*), uniti nel tutelare gli interessi del sodalizio e nel far valere la loro *auctoritas* mafiosa, portando avanti la “tradizione” di famiglia (*“quello che ha fatto mio padre in cinquanta anni ... incompr. ... ci ha lasciato, lo buttiamo tutto nella fiumara, giusto?”*) sul territorio locale, ormai da lungo tempo conquistato attraverso una capacità di intimidazione



assolutamente consolidata (come si apprende per bocca di Pelle Giuseppe e di Pelle Domenico), al punto da poter decidere non solo sulle questioni delinquenziali, sociali ed elettorali del comprensorio “governato” (“*Noi si ... incompr. ... quello che siamo, a noi no ... noi ... noi sai quando ci servono a noi le persone? ... incompr. ... sai che ci serve a noi ... per mandargli qualche uomo ... incompr. ..., che gli mandiamo per dire l’imbasciata ... incompr. ...*”), ma da garantire al boss di assumere iniziative anche al di fuori di esso (tant’è che “*se non lo sa Peppe di San Luca ... non si fa niente*” neppure in Lombardia).

Sulla scorta degli elementi che precedono, che nel loro complesso consentono di ravvisare la sussistenza di tutti gli elementi caratterizzanti dell’associazione mafiosa, secondo i canoni ribaditi dalla Suprema Corte nella sentenza di annullamento con rinvio, può dunque confermarsi la decisione del primo giudice che ha ritenuto esistente un *locale* di ‘*ndrangheta* facente capo ai Pelle nel territorio di San Luca, Bovalino e comuni limitrofi.

§5.6 - Le posizioni individuali.

La sussistenza degli elementi rivelatori di un’associazione mafiosa può dirsi quindi dimostrata, ma essa si rivela ancora più chiara esaminando le posizioni individuali di Pelle Sebastiano, Pelle Domenico e Pelle Antonio cl.’87 (per



Pelle Giuseppe, che riveste il ruolo di *dominus* della cosca Pelle, è stata, come già detto, ormai definitivamente accertata la responsabilità per il reato associativo contestatogli al capo A del procedimento Reale 1).

Al riguardo, giova premettere che la S.C., nella nota sentenza, resa a Sezioni Unite, del 12 luglio 2005 n. 33748, afferma che *<<la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi>>*.

La nozione di partecipazione associativa va dunque intesa in senso essenzialmente dinamico e funzionalistico, con riferimento all'effettivo ruolo in cui si è immessi ed ai compiti che si è vincolati a svolgere perché l'associazione raggiunga i suoi scopi, restando a disposizione per le attività organizzate dalla medesima. Di talché, sul piano probatorio, rilevano tutti gli indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi l'appartenenza nel senso indicato, e cioè la stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio. Deve allora trattarsi di indizi gravi e precisi, tra i quali rientrano, ad es., i



comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di “osservazione” e “prova”, l’affiliazione rituale, l’investitura della qualifica di “uomo d’onore”, la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi “*facta concludentia*”, dai quali sia possibile dedurre, senza alcun automatismo probatorio, la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, nonché della duratura, e sempre utilizzabile, “*messa a disposizione*” della persona per ogni attività del sodalizio criminoso.

Nell’ambito di tale quadro, la giurisprudenza di legittimità, nel valutare l’efficienza causale delle singole condotte partecipative sottoposte al suo esame, ha avuto altresì occasione di precisare che:

-sono elementi fattuali sufficienti a far ritenere integrata la condotta di partecipazione alla associazione di tipo mafioso **l’essere a conoscenza dell’organigramma e della struttura organizzativa** delle cosche della zona, **dell’identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione, degli argomenti trattati** e l’essere stati **ammessi a partecipare a degli incontri** in contesti deputati all’inserimento di nuovi sodali (Cass., sez. I, 19 dicembre 2012, n. 4937);

-la permanente “disponibilità” al servizio dell’organizzazione a porre **in essere attività delittuose**, anche di bassa manovalanza - ma pur sempre necessarie per il perseguimento dei fini dell’organizzazione - rappresenta univoco sintomo - indipendentemente dalla prova di una formale iniziazione -



di inserimento strutturale nel sodalizio e, quindi, di vera e propria partecipazione, seppur ad un livello minimale, all'associazione, mentre, invece, la "legalizzazione" e la conseguente qualifica di "uomo d'onore" costituisce uno stadio più evoluto nella progressione carrieristica del mafioso nell'organigramma piramidale criminoso (Cass., sez. V, 14 maggio 2014, n. 48676);

-integra la condotta di partecipazione ad una associazione di tipo mafioso colui che volontariamente ponga in essere **attività funzionali agli scopi del sodalizio** ed apprezzabili come concreto e causale contributo all'esistenza e al rafforzamento dello stesso, a prescindere dai motivi che lo hanno determinato ad agire in tal modo (Cass., sez. I, 4 marzo 2010, n. 17206);

-**non è invece necessario che il membro del sodalizio si renda protagonista di specifici reati - fine**, perché il contributo del partecipe può essere costituito anche dal **semplice inserimento all'interno della compagine criminale**, secondo modalità tali da poterne desumere la completa "messa a disposizione" dell'organizzazione mafiosa, anche solo per la disponibilità ad agire come "uomo d'onore" (Cass., sez. V, 5 giugno 2013, n. 49793: in tale pronuncia la S.C. ha precisato che la qualità di "uomo d'onore" non può esaurirsi in una mera manifestazione positiva di volontà di adesione morale al sodalizio criminale, ma deve consistere in un contributo comunque idoneo a fornire efficacia al mantenimento in vita e al



perseguimento degli scopi di esso).

La Corte di cassazione ha infine escluso l' idoneità di semplici relazioni di parentela o di affinità a costituire, di per sé, prova od anche soltanto indizio dell'appartenenza di taluno all'associazione (cfr. Cass., sez. II, 15 marzo 2013, n. 19177; Cass., sez. V, 22 novembre 2012, n. 18491: nella specie, la S.C. ha, comunque, affermato che, una volta accertata l'esistenza di una **organizzazione delinquenziale a base familiare** ed una **non occasionale attività criminosa** dei singoli esponenti della famiglia, nulla impedisce al giudice di attribuire alla circostanza che vi siano legami di parentela tra un soggetto e coloro che nella associazione occupano posizioni di vertice o di rilievo **valore indiziante in ordine alla sua partecipazione al sodalizio criminoso**).

Di tali principi deve pertanto tenersi conto nella valutazione specifica delle singole posizioni individuali, onde accertare la contestata partecipazione degli appellanti Pelle Sebastiano, Pelle Domenico, Pelle Antonio cl.'87 e Mesiani Mazzacuva Giuseppe alla cd. cosca Pelle.

§5.6.1 - Segue: Pelle Sebastiano e Pelle Domenico.

Pelle Sebastiano e Pelle Domenico sono stati condannati dal GUP per il reato di cui al capo A lett. b) dell'imputazione formulata nella prima richiesta di rinvio a giudizio sulla scorta delle seguenti argomentazioni, riportate alle



pagg. 95-97 della sentenza di primo grado:

<<Anche se in posizione subordinata rispetto al fratello, apportano un costante contributo al sodalizio PELLE Sebastiano cl. 71 e PELLE Domenico cl. 75 in qualità, tra l'altro, di gestori di alcune imprese "di famiglia" intestate a prestanome: la "Azzurra Costruzioni Geom. PELLE Antonio" e la stazione di rifornimento sita lungo la SS106 in C.da Giudeo di Ardore (RC), attività commerciali nelle quali sono investite somme di denaro provento di delitto e, pertanto, funzionali all'operatività della cosca (cfr. dichiarazione di PELLE Domenico del 08.03.2010: "alla colonnina... abbiamo investito, abbiamo investito un bordello di soldi"; "che siccome noi, qui stiamo investendo soldi della Madonna!"), aziende gestite nell'interesse dell'intera cosca (in riferimento alla Azzurra Costruzioni cfr. conversazione del 8.03.10 nel corso della quale PELLE Domenico spiegava al suo interlocutore che la "Santa Venere Lavorazioni inerti e calcestruzzi s.r.l." era sotto sequestro aggiungendo che la sua famiglia, per poter operare nel settore edilizio, aveva aggirato il provvedimento costituendo l'azienda individuale "Azzurra Costruzioni", intestata a PELLE Antonio cl. 87, figlio di PELLE Giuseppe: "voi gli dite Azzurra Costruzioni... Perché abbiamo la Santa Venere, che è sequestrata, avete capito? E non possiamo fare con... Così con Azzurra Costruzioni, che è libera, stiamo facendo lavori, cose..."; anche la "Freedom café s.a.s." era riconducibile a tutti i componenti della famiglia perché ogni



qualvolta si faceva riferimento alla “colonnina” e al denaro investito per avviare tale attività si parlava al plurale).

Che PELLE Sebastiano fosse a conoscenza e partecipasse attivamente ai sotterranei congegni in cui si esplica l’attività criminosa della cosca risulta anche dalla conversazione del 26.02.2010 nel corso della quale il fratello PELLE Giuseppe gli raccontava che gli era stato proposto da parte di tre soggetti un affare relativo alla distribuzione di prodotti caseari sottolineandogli che avrebbero acquistato la merce da un produttore di Tropea ad un prezzo vantaggioso e informandolo della possibilità di instaurare rapporti molto remunerativi con una personaggio della famiglia “ROSMINI”.

Nel venire a conoscenza dei fatti Sebastiano si mostrava molto compiaciuto e concordava con il fratello sulla necessità di intestare la nuova attività ad un prestanome incensurato (PELLE Antonio cl. 1987) al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale e di intestare a sua moglie (ROMEO Angela) la ditta edile “Azzurra costruzioni Geom. PELLE Antonio” (“Tu domani hai una cosa e fai...e hai queste cose...tuo figlio ‘Ntoni ha queste cose, Angela in queste cose è con lui, fattura là. Allora, ognuno sono separati e ‘Ntoni la prima cosa che deve fare è ...lui sta qua a Bovalino, lui si deve togliere la residenza da San Luca” ...”...omissis...” ‘Ntoni...allora... ‘Ntoni deve fare una ditta per la mozzarella a nome suo e si fanno la società tutti e due”).



Conferma definitiva della consapevolezza degli odierni imputati di appartenere ad una famiglia mafiosa dotata di una notevole forza di intimidazione è il contenuto della conversazione già riportata del 4.04.10 nel corso del quale sottolineavano che l'operaio attualmente in forza presso l'Azzurra Costruzioni che aveva intenzione di licenziarsi non avrebbe trovato un nuovo lavoro, perché nessuno avrebbe mai osato assumerlo in disprezzo alla sovranità dei PELLE ("se va da un'altra parte a lavorare, chi è, è che va dove va, lo chiamiamo e gli diciamo tu ti prendi l'operaio nostro?...omissis...e chi se lo prende")>>.

A fronte di tali argomentazioni, si osserva, nei motivi di appello formulati nell'interesse di Pelle Domenico, che dagli atti di indagine non è assolutamente emersa l'esistenza di una 'ndrina Pelle, che non è stata mai configurata, neppure nei numerosi procedimenti in cui è stato coinvolto Pelle Antonio classe '32, ma soltanto, al più, la figura di Pelle Giuseppe, che ha precedenti penali per associazione mafiosa e frequentazioni con pregiudicati per lo stesso reato.

Si assume inoltre che non risulta alcun dato che dimostri che la pretesa cosca abbia usato <<la forza intimidatrice per acquisire direttamente o indirettamente il controllo di patrimoni aziendali o abbia usato il metodo intimidatorio per l'imposizione anomala nel mercato di un'attività economica>>.



Si sottolinea quindi che del tutto erroneamente il giudice di primo grado ha affiancato alla figura di Pelle Giuseppe quella del fratello Domenico, giacché i legami familiari non dimostrano nulla e nei dialoghi intercettati non si parla di altro che di attività lavorativa lecita e non si fa riferimento ad alcuna “*cointeressenza familiare*” nelle attività espletate da Pelle Domenico, né vi è alcuna traccia di passaggio di denaro e/o di divisione familiare degli utili provenienti dall’attività svolta dal medesimo.

Si insiste infine sulla totale ininfluenza degli scambi di opinione dei fratelli Pelle in merito alle dimissioni dell’operaio Scalia (rilevando, tra l’altro, che la pretesa “*potenza intimidatoria*” della famiglia Pelle è smentita dal fatto stesso che un operaio possa decidere di licenziarsi senza tenere in alcun conto i *desiderata* del suo datore di lavoro) e si evidenzia come nelle intercettazioni del procedimento *Crimine* non si menzioni né Pelle Domenico, né una ‘*ndrina* Pelle.

Quanto poi a Pelle Sebastiano, i suoi difensori, esaminate le intercettazioni da cui il primo giudice ha tratto il convincimento della partecipazione dell’imputato alla presunta cosca Pelle, deducono: che anzitutto non è vero che risulta che Pelle Sebastiano si sia occupato della Azzurra Costruzioni, in quanto nel dialogo del 3 aprile 2010 si parla solo di silos ed impianto, intendendo fare riferimento all’impresa Santa Venere; che la discussione sul comportamento dell’operaio Scalia Giuseppe (intercettazione del 4 aprile



2010) non è alcun modo sintomatica della consapevolezza di Pelle Sebastiano di appartenere ad una famiglia dalla quale promana una notevole forza di intimidazione; che il rispetto per i familiari più anziani, di cui si parla nel corso della conversazione del 25 marzo 2010, non è indice di mafiosità; che la frase pronunciata nel corso della conversazione dell'8 marzo 2010, secondo cui i Pelle avrebbero investito "*soldi della Madonna*", non è stata mai riferita dagli interlocutori all'impianto di carburante e, comunque, le risorse utilizzate per la sola gestione di detto distributore (di proprietà, al pari del terreno, della Regalgas, cui è stato restituito) sono state puntualmente dimostrate; che l'interpretazione data dal giudicante all'intercettazione del 26 febbraio 2010 contrasta con quanto affermato dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria-sezione Misure di Prevenzione nel decreto n. 6/08, in cui Pelle Sebastiano è descritto come soggetto non pericoloso socialmente e non collegato al padre e ai fratelli, ed in cui si legge che egli legittimamente gestiva la società Santa Venere Costruzioni e che aveva intestato alla moglie la sua quota solo a causa dei protesti subiti.

Orbene, ritiene la Corte che i rilievi formulati dai difensori di Pelle Domenico e Pelle Sebastiano, anche alla luce di quanto dianzi affermato in merito all'esistenza ed operatività della cosca Pelle, non consentono di smentire i dati probatori su cui si fonda la loro penale responsabilità per il reato associativo.



La circostanza che Pelle Domenico e Pelle Sebastiano appartengano alla cosca è invero confermata dalla loro partecipazione alle riunioni più delicate che si tengono all'interno dell'abitazione del fratello Giuseppe, e in particolare a quelle in cui si sviluppano alleanze con altri gruppi criminali, come risulta dalla conversazione tra presenti intercettata in data 20 marzo 2010, ore 18.30,23 (progr. 4623), cui prendono parte Pelle Giuseppe, Pelle Sebastiano, Pelle Domenico, Ficara Giovanni e Billari Costantino Carmelo.

Nello specifico, Ficara Giovanni esterna ai Pelle tutta la sua ammirazione per l'unità della loro "famiglia", che pone a raffronto con la sua, caratterizzata invece da contrasti (**Ficara G.:** *"Sono invidiose le persone, invece io purtroppo sono dispiaciuto della mia famiglia, vedere che queste cose non risono, però sono orgoglioso quando vedo..., e mi avv.. e mi attacco di più"*); **Pelle D.:** *"guardate"*; **Ficara G.:** *"vedere una famiglia"*; **Pelle D.:** *"sì"*; **Ficara G.:** *"che siete tutti uniti, perché siete uniti"*; **Pelle D.:** *"ehhh"*; **Ficara G.:** *"vi volete bene e ad un amico, se lo prendete a cuore so che lo volete bene"*; **Pelle D.:** *"uhmm"*; **Pelle G.:** *"certo!"*; **Ficara G.:** *"io invece nella mia famiglia purtroppo questo discorso non ce l'ho, tutto ...inc...quanto volevo essere come voi, e che sapete quanto"*). Pelle Domenico, a sua volta, conferma il valore dell'unità della "famiglia" (**Pelle D.:** *"noi non ci rendiamo conto che ce l'abbiamo..."*; **Ficara G.:** *"che ce l'avete"*; **Pelle D.:** *"...e sembra che non ce ne rendiamo conto"*) e Pelle Giuseppe racconta che tra loro vi sono delle



discussioni anche accese, che però non minano lo strettissimo legame esistente (**Pelle G.**: *“a noi compare per dire, delle volte capita ehh, più d una volta gridiamo, facciamo...dopo mezz’ora è la stessa cosa...”*).

Che i dialoganti discorranò della reggenza e della gestione delle rispettive *‘ndrine* e dunque della “famiglia” intesa come cosca è reso palese dal fatto che il Ficara sottolinea che, se la sua “famiglia” fosse stata unita, sarebbe potuta divenire la più potente della città di Reggio Calabria (**Ficara G.**: *“noi compare di quanti siamo dalla parte di mia moglie, e da parte dei FICARA, potevano comandare Reggio Calabria, averla nelle nostre mani”*).

Di conseguenza, quando Ficara mostra tutto il suo apprezzamento per l’armonia della famiglia Pelle, è chiaro che fa riferimento al *clan*, anche perché è a quest’ultimo e non alla famiglia di sangue che è interessato, inserendosi il suo discorso nell’ambito dell’alleanza tra cosche di cui si è già detto.

Ed allora, anche quando Pelle Domenico replica alle parole del Ficara, confermando il valore dell’unità all’interno della sua “famiglia”, è evidente che parla della cosca Pelle, che ha il suo punto di forza nella assoluta solidità del legame tra i suoi membri, che rappresenta una sorta di “valore” aggiunto da spendere nei rapporti con le altre cosche e nella specie nel rapporto con la cosca Ficara-Latella (consacrato dal giudicato già formatosi con riguardo all’affermazione di responsabilità del Ficara per il reato associativo).



Nel prosieguo della conversazione, poi, pure Pelle Sebastiano manifesta la propria solidarietà al Ficara per i dissidi insorti all'interno della sua "famiglia" (**Pelle S.**: *"compare Gianni...io...fino all'altro giorno dicevamo qua con Peppe mio fratello, eravamo tutti e due qua che chiacchieravamo, no? Delle volte uno si sente tipo nello sconforto di tutti questi problemi"*) e gli esprime tutta la sua stima nei suoi confronti (**Pelle S.**: *"però poi vi giuro sul nostro onore e quanto ci stimiamo..."*). Continua quindi la conversazione esaltando la figura del proprio padre defunto (Pelle Antonio cl.'32, detto *Gambazza*), la sua capacità di sopportare i disagi legati alla latitanza e gli esiti negativi delle sue vicende giudiziarie (in specie, Pelle Sebastiano racconta al capocosca ospite di quando il padre, all'epoca detenuto nel carcere di Voghera, era stato condannato nella sentenza *Aspromonte* a trenta anni di reclusione e che per lui era difficile dirgli della condanna, ma il padre ne era già a conoscenza e non si era sconfortato in quanto affermava che c'era gente in condizioni peggiori di lui), e ciò ad ulteriore dimostrazione dell'unità familiare e delle robuste radici della 'ndrina.

I saldi "valori" mafiosi del clan sono infine ribaditi da Pelle Domenico, il quale riferisce a Ficara Giovanni del carisma trasmesso a tutti dal padre anche nei luoghi in cui era stato detenuto ed aggiunge che il padre si era offerto di testimoniare a favore di Peppe De Stefano (ai vertici della cosca De Stefano, operante nel quartiere Archi di Reggio Calabria), per scagionarlo da un



omicidio di cui era accusato, anche se poi il De Stefano aveva declinato l'offerta in quanto lui aveva già altri mandati di cattura.

Ebbene, tale riunione, menzionata dal GUP solo a proposito della posizione del Ficara e sulla quale significativamente nulla si dice nei motivi di impugnazione, assume invece particolare rilievo ai fini della contestazione associativa.

Ed invero, il fatto che Pelle Sebastiano e Pelle Domenico prendano parte ad un *summit* con il Ficara, nell'ambito dell'alleanza stretta tra le due cosche, è un chiaro indice della loro intraneità alla 'ndrina, giacché, stante la natura e la delicatezza degli argomenti trattati ed il contesto, ritenuto affidabile e sicuro, nel quale la riunione si inserisce, soltanto un partecipe potrebbe assistervi ed *a fortiori* prendere la parola (come si desume peraltro dalle risultanze delle indagini afferenti all'operazione *Crimine*, da cui emerge l'apertura di un vero e proprio procedimento davanti al cd. *Tribunale*, deputato a giudicare i sodali responsabili di determinate "mancanze" o "trascuratezze", a carico di Gattuso Francesco, considerato dagli inquirenti al vertice della 'ndrangheta ed in particolare dell'articolazione territoriale dell'organizzazione operante nella zona sud della città di Reggio Calabria, reo di avere permesso ad un soggetto non affiliato di partecipare ad una riunione di 'ndrangheta: cfr. conversazione tra presenti intercettata in data 9 maggio 2008 all'interno della rivendita di Russo Francesco, tra Gattuso Nicola, Russo Francesco cl.'73 e Russo



Francesco cl.'63 detto *U Massaru*, riportata anche dal GUP a pag. 166 della sentenza di primo grado).

Inoltre, la partecipazione di Domenico e Sebastiano alla riunione del 20 marzo non appare né estemporanea né casuale, ma al contrario voluta dal capo cosca Giuseppe, proprio nel quadro dell'alleanza suddetta, al fine di manifestare all'altro capo cosca, che si lamenta dei dissidi insorti all'interno del suo gruppo, la compattezza e quindi la forza e la solidità della “famiglia” Pelle *Gambazza*, forza e solidità cementate non solo dal legame di sangue ma anche dai valori mafiosi pienamente condivisi dai suoi membri.

E così certamente significativi, sotto tale profilo, sono i riferimenti al carisma ed alla condotta “esemplare” del padre, fedele ai “principi” della *'ndrangheta* al punto di offrirsi di testimoniare il falso per scagionare un altro boss (De Stefano Giuseppe) dall'accusa di omicidio, episodio questo citato da Pelle Domenico proprio a “garanzia” della scala di “valori” cui si ispira il loro agire e che disvela appunto come i Pelle siano uniti non solo dai legami di sangue ma anche dalla comune “cultura” mafiosa e che, nell'esaltare la figura del padre, non si limitino a rievocarne la memoria, ma intendano magnificare il lignaggio *'ndranghetistico* della loro “famiglia” e metterne in risalto il ruolo ed il peso nel tessuto criminale calabrese.

Non va poi trascurata la circostanza che è lo stesso Pelle Domenico a dar conto della sua stabile compenetrazione nel tessuto organizzativo del



sodalizio, nel momento in cui, nella già citata intercettazione del 20 marzo 2010, progr. 4627, afferma: “... *Non è successo ... incompr. ... Perché a noi non ci serve ... incompr. ...*, ***a noi la “spaparazzata” ormai, noi siamo arrivati!*** *Noi si ... incompr. ... quello che siamo, a noi no ... noi ... noi sai quando ci servono a noi le persone? ... incompr. ... sai che ci serve a noi ... per mandargli qualche uomo ... incompr. ...*, *che gli mandiamo per dire l’imbasciata ... incompr. ...”*.

Tale affermazione, infatti, dimostra che Pelle Domenico non è solo consapevole della caratura mafiosa della sua “famiglia”, ma vuole rivendicare il suo ruolo attivo all’interno della stessa, come comprova l’uso della prima persona plurale, con chiaro riferimento al gruppo (“*Perché a noi non ci serve ... incompr. ...*, ***a noi la “spaparazzata” ormai, noi siamo arrivati!***”) ed al suo essere parte di questo gruppo.

Più in generale, la consapevolezza in capo ai Pelle dell’alone di intimidazione che circonda la loro “famiglia” è evincibile dalla conversazione registrata in data 4 aprile 2010 (progr. n. 7858), in cui i tre fratelli (Giuseppe, Sebastiano e Domenico) commentano la notizia della presumibile intenzione dell’operaio Scalia di licenziarsi (poco importa se dall’Azzurra Costruzioni o dalla Santa Venere, poiché comunque sono i Pelle a discutere dello Scalia come di un loro dipendente), dimostrando di essere contrariati da tale scelta e dichiarandosi certi che nessuno lo assumerà più e sottolineando che, se



qualcuno dovesse offrirgli un lavoro, loro stessi lo “convocherebbero” per fargli cambiare idea. Né tale conversazione può ridursi, come vorrebbe la difesa, alla semplice espressione della convinzione che l’operaio non troverà lavoro presso altre ditte, giacché i Pelle si prefiggono di intimidire eventuali imprenditori interessati ad assumere lo Scalia, allo scopo di far pesare il proprio *nomen* ed indurli a cambiare idea (**PELLE G.:** “*se va da un’altra parte a lavorare, chi è, è che va dove va, lo chiamiamo e gli diciamo tu ti prendi l’operaio nostro?*”; **PELLE D.:** “*non prende a nessuno...*”; **PELLE G.:** “*e chi se lo prende...*”; **PELLE S.:** “*‘sto pezzo di cornuto di SCALIA, sai che succede...mi spavento, non me pe...*”).

In specie, la frase “*e chi se lo prende*”, nel comprovare che i Pelle ben sanno di appartenere ad una famiglia dotata di una straordinaria forza intimidatrice, da preservare dinanzi ad eventuali iniziative atte a metterla in discussione, e di un grande prestigio, da far pesare nei rapporti con i terzi, va valutata non isolatamente ma in stretta correlazione con gli altri elementi sin qui indicati.

Precisamente, in tale contesto, la presenza di Pelle Domenico e Pelle Sebastiano alla riunione del 20 marzo 2010 non può spiegarsi semplicemente in un’ottica di rapporti familiari, sia pure molto stretti, ma, letta sistematicamente con le altre risultanze acquisite, costituisce indice pregnante della loro permanente messa a disposizione del clan, avendo la specifica



funzione di rappresentare plasticamente l'unità del sodalizio, come reso evidente dalla circostanza che Pelle Giuseppe nell'occasione lascia che i fratelli intervengano attivamente nella discussione con un uomo di vertice della 'ndrangheta come Ficara Giovanni, circostanza che assume ancora maggiore rilievo se solo si pensa al rigido rispetto delle gerarchie cui è da sempre improntata la "famiglia" Pelle (v. la già citata conversazione del 25 marzo 2010, nel corso della quale Pelle Giuseppe spiega a tale "*compare Carmine*" che nessuno dei componenti della famiglia di età inferiore può interloquire quando parla il maggiore: "*e allora se voi, se voi siete un uomo responsabile, quando vi sedete e parlate, se io compare avevo a mio fratello Salvatore qua al tavolo, o c'era mio padre, io non parlavo, e voi l'avete visto, io per tanti anni sono stato zitto, voi l'avete visto, perché c'è uno più anziano di me, più responsabile, e parla lui... Quando ci sono i responsabili, i piccoli devono stare zitti, come quando parlo io i miei fratelli devono stare zitti, e stanno zitti perché stanno zitti, se ho torto se ho sbagliato...*").

Sotto tale profilo, invero, la presenza, anzi la partecipazione attiva di tutti e tre i fratelli all'incontro del 20 marzo 2010 denota chiaramente la volontà del boss Pelle Giuseppe di esternare la compattezza del suo gruppo, il che è particolarmente significativo perché avviene nei confronti del capo cosca Ficara Giovanni, che si lamenta appunto degli inconvenienti scaturiti dai dissidi insorti all'interno della sua "famiglia" e con cui nei giorni precedenti



sono state gettate le basi per un'alleanza tra cosche.

Quanto poi in particolare a Pelle Sebastiano, la sua organicità alla cosca è evincibile anche dal tenore della conversazione del 27 marzo 2010 - progr. 6274 (intercettata nell'ambito del presente procedimento e riportata nell'o.c.c. Reale 6) - tra Pelle Giuseppe cl. 60 e Iaria Francesco (candidato alle elezioni regionali del 28 e 29 marzo 2010).

Nel corso di tale dialogo, Pelle Giuseppe riferisce a Iaria Francesco (che si è in precedenza recato nella sua abitazione per chiedergli un intervento per ottenere i voti della 'ndrangheta a Natile di Careri) che la cosca gli garantirà l'appoggio elettorale (pur sostenendo anche *Pierino*, ossia Nucera Pietro Antonio, assolto dalla Corte d'Appello dal reato associativo con pronuncia divenuta definitiva, e un altro candidato), e ciò sia nell'area di diretta influenza (“... *li prendete tutti da parte nostra, sia qua a Bovalino ...*”), sia in altre zone (“*abbiamo i voti, i voti nostri, qua, dei miei zii che è una cosa qua a Bovalino, qualche altro amico*” e poco dopo “... *omissis ... li prendete tutti da parte nostra, sia qua a Bovalino e sia ad altre parti, quello che ... incompr. ...*”). E Iaria, nel ringraziare Pelle Giuseppe (“*Io vi ringrazio ...*”), ricorda come i primi contatti li abbia avuti con il fratello, Pelle Sebastiano (“*Io vi dico la verità da quando io gliel'ho detto a ... e gliel'avevo detto tanto tempo fa a Bastiano*”), che gli aveva parlato dell'appoggio elettorale che la famiglia Gambazza avrebbe dato a Nucera Pietro Antonio (“... *omissis ... Tanto tempo*”).



fa, no! Perché quando gliel'ho detto io sinceramente, devo dire la verità, c'era già Pierino nel mezzo e so che c'era Pierino prima di me, che aveva parlato con voi, con Bastiano ...”), ma gli aveva ad ogni modo assicurato che avrebbero appoggiato anche lui, destinandogli una parte dei voti a loro disposizione (“... insomma con chi ... incompr ... e Bastiano a Reggio mi ha detto: <<professore guardate, allora c'è Pierino omissis ... ora ci siete voi, per noi >> dice: << voi mi state dicendo questa cosa, loro ce l'hanno detto prima. Noi sapete >> dice: <<gli impegni che uno, già gli abbiamo dato la disponibilità, però>> dice: << per voi, siete, la vostra parte c'è, come c'è per Pierino ... omissis ... perché a voi>> mi ha detto: <<non vi posso dire di no. Se era un'altra persona gli dicevo guarda sono impegnato>>”).

Tale conversazione, quindi, conferma che Pelle Sebastiano partecipa a pieno titolo alle strategie elettorali della cosca in vista del rinnovo del Consiglio regionale, assumendo in prima persona impegni a nome del sodalizio, il che è ulteriore espressione della sua completa messa a disposizione in favore del clan, per il quale le elezioni del marzo 2010 rivestono particolare interesse (v. *infra*).

Ed allora, in questo quadro, può dirsi comprovata la partecipazione alla cosca Pelle Gambazza di Pelle Domenico e Pelle Sebastiano, anche considerata la natura di reato di pericolo della fattispecie associativa agli stessi addebitata, pericolo rappresentato dalla loro stabile “messa a disposizione”



della cosca, che è sintomo di disponibilità ad entrare in azione nel momento in cui ciò sia ritenuto necessario.

E così, per lumeggiare il loro ruolo, può essere utile ricorrere ad un esempio tratto da un universo conoscitivo di comune esperienza come le squadre di calcio.

E' noto che un giocatore in panchina, pur se non gioca durante la partita, fornisce ugualmente un contributo -concreto ed apprezzabile- al funzionamento ed al rafforzamento della squadra impegnandosi a sostituire eventuali giocatori infortunati, in tal modo realizzando una duratura, e sempre utilizzabile, “messa a disposizione” della persona per l'attività del sodalizio.

Ebbene, Pelle Domenico e Pelle Sebastiano, seppure collocati “in panchina”, nel senso che non risultano autori di specifici atti criminosi, danno comunque il loro contributo al funzionamento ed al rafforzamento della “squadra”, attraverso la loro permanente ed incondizionata adesione alla cosca, cementata dal legame di sangue con il *boss* Pelle Giuseppe.

Deve dunque confermarsi la penale responsabilità degli imputati per il reato associativo loro contestato, salvo rideterminare la pena nei termini di cui al dispositivo per le ragioni che verranno esplicate nel paragrafo afferente al trattamento sanzionatorio.

§5.6.2- Segue: Pelle Antonio cl.'87.



La posizione di Pelle Antonio cl. '87 è trattata dal GUP alle pagg. 97 e 98 della sentenza di primo grado.

Al riguardo si legge:

<<Non secondario ruolo di partecipe alla cosca spetta a PELLE Antonio cl. 87, figlio di PELLE Giuseppe cl. 60.

La sua funzione all'interno del sodalizio deriva dall'intestazione a suo favore della "Azzurra Costruzioni Geom. PELLE Antonio", impresa individuale riconducibile alla cosca PELLE costituita al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale; dalla sua stabile "messa a disposizione" per gli interessi della cosca (cfr. conversazione già riportata nel corso della quale PELLE Giuseppe invitava il figlio Antonio cl. 87 a riferire a "Roberto", esperto nella costruzione di bunker di recarsi immediatamente presso la loro abitazione per consigliare FICARA "se c'è quel Filippo, digli di telefonargli a Roberto, per dirgli di venire qua! Sicuramente là sono, altrimenti fai telefonare a lui dalla gioielleria, e lo fai venire"; conversazione, di seguito riportata, in riferimento alla figura di NUCERA Pietro Antonio, durante la quale PELLE Giuseppe chiedeva al figlio di recarsi immediatamente da tale "Roberto" per cercare "Pierino" al quale avrebbe dovuto comunicare l'ordine del capofamiglia di recarsi immediatamente a casa loro perché doveva presentargli il "compare Giovanni": "oh Antonio là sotto da Roberto c'è Pierino... vai, prenditi la



macchina e lo fai venire dietro di te con una macchina e te lo porti qua sopra che lo deve conoscere compare Giovanni ... e gli dici che ho detto io che deve venire lui personalmente! ...e di portare i bigliettini. e vieni presto Antonio!"; conversazione da ultimo richiamata in cui a lui si è fatto riferimento, quale soggetto incensurato, per la futura intestazione della nuova attività commerciale relativa alla vendita dei prodotti caseari); dall'essersi reso responsabile del delitto-fine di tentata estorsione con modalità mafiose nei confronti di un imprenditore operante a Condofuri (capo B ...) >>.

Nei motivi di appello, ribaditi in questa sede, in ordine al reato associativo si evidenzia come le uniche condotte su cui viene fondata la relativa contestazione, ossia il tentativo di estorsione e l'intestazione fittizia, siano insussistenti, mentre la presunta, *"stabile messa a disposizione per gli interessi della cosca"*, si riduce alla mera presenza in casa dell'imputato, durante colloqui intrattenuti dal padre, e nello svolgimento per conto di costui di mansioni assolutamente non illecite.

Tali motivi non sono, nel loro complesso, condivisibili, essendo ravvisabile un coacervo di elementi atti a denotare che Pelle Antonio cl.'87 è stabilmente a disposizione del sodalizio capeggiato dal padre per il perseguimento dei relativi scopi.

In primo luogo, è da sottolineare che, essendo passata in giudicato la condanna dell'imputato per il reato di cui al capo B dell'imputazione



formulata nel procedimento Reale 1, comprese le aggravanti costituite dall'appartenenza alla cosca Pelle e dall'uso del metodo mafioso, il ruolo - ormai appunto definitivamente acclarato - dallo stesso svolto nella tentata estorsione ai danni di *Peppe 'u Bumbulotto* vale indubbiamente a dimostrare che egli è pienamente partecipe del contesto mafioso nel quale tale reato si inserisce.

Dalle conversazioni intercettate all'interno dell'abitazione di Pelle Giuseppe, in data 29 e 31 marzo 2010, emerge infatti che Pelle Antonio cl.'87, dopo aver notiziato il padre, insieme al coimputato Macrì Giorgio, in ordine al mancato pagamento del *pizzo* da parte di *Peppe 'u Bumbulotto*, non esita a sollecitarlo ad adottare le iniziative necessarie a ricondurlo alla ragione (*"dobbiamo stringerlo...Si deve stringere Pà, se non si stringe questo qua non"*), partecipando attivamente alla programmazione delle modalità con cui imporre all'imprenditore la consegna della somma "dovuta" e fargli capire che deve piegarsi alle loro richieste estorsive (*"No, questa volta gli meniamo...lo leghiamo in una mangiatoia ..."*).

Dunque, Pelle Antonio cl.'87 ha una parte da protagonista nella tentata estorsione, che comprova tra l'altro la sua familiarità con l'uso del metodo mafioso, riscontrabile nella ferma determinazione del medesimo di reagire all'inadempimento dell'imprenditore e riaffermare il prestigio leso, nonché nella piena consapevolezza della forza d'intimidazione derivante



dall'appartenenza alla *'ndrangheta*.

La posizione di associato al sodalizio mafioso ricoperta da Pelle Antonio cl.'87 affiora altresì da altre conversazioni intercettate, da cui si desume chiaramente la disponibilità dell'imputato a rendersi latore delle *"imbasciate"* del padre, come quella di riferire a tale *"Roberto"*, esperto nella costruzione di bunker, di recarsi immediatamente presso la loro abitazione dove si trova Ficara Giovanni, interessato a come realizzarne uno (v. intercettazione del 13 marzo 2010, progr. 3275), oppure quella di recarsi immediatamente da tale *"Roberto"* per cercare *"Pierino"* (Nucera Pietro, candidato alle elezioni regionali del 2010), al quale comunicare l'ordine del capofamiglia di recarsi immediatamente presso la sua abitazione per conoscere il *"compare Giovanni"* (*"oh Antonio là sotto da Roberto c'è Pierino ... vai, prenditi la macchina e lo fai venire dietro di te con una macchina e te lo porti qua sopra che lo deve conoscere compare Giovanni ... e gli dici che ho detto io che deve venire lui personalmente! ...e di portare i bigliettini, e vieni presto Antonio!"*).

Il tentativo difensivo di ridurre tale condotte a mere incombenze familiari, rientranti negli ordinari rapporti tra padre e figlio, non può invero trovare accoglimento.

Precisamente, non può sottacersi che le incombenze che Pelle Giuseppe affida al figlio Antonio non hanno nulla a che vedere con le comuni richieste che un padre può rivolgere ad un figlio, posto che, per un verso, concernono



un favore da fare al capo cosca Ficara Giovanni, così gettando le basi dell'alleanza che verrà sancita da lì a qualche giorno (e non è oltretutto certamente esperienza comune per un figlio essere ammesso dal padre al cospetto di un *boss* e sentire parlare di bunker), e per altro verso si inseriscono nell'ambito dell'attività illecita svolta da Pelle Giuseppe nella campagna elettorale per le elezioni regionali del 2010, ritenute particolarmente importanti per l'organizzazione mafiosa di appartenenza.

Del resto, a dare la corretta chiave di lettura al genere di “commissioni” affidate da Pelle Giuseppe al figlio Antonio indubbiamente contribuisce la padronanza del “metodo mafioso” da questi dimostrata nella vicenda, già menzionata, della tentata estorsione a *Peppe 'u Bumbulotto*, che lo vede come protagonista e che è sicuro indice di affidabilità nello svolgimento degli incarichi allo stesso demandati.

Anche la condanna di Pelle Antonio cl.'87 per il reato associativo deve essere dunque confermata, salvo rivedere il trattamento sanzionatorio nei termini che saranno specificati al termine della trattazione della posizione di tutti gli imputati.

§5.6.3 - Segue: Mesiani Mazzacuva Giuseppe.

I fatti che riguardano l'imputato, in relazione alla contestazione associativa, analizzati da pag. 191 a pag. 198 della sentenza di primo grado, sono tratti



dalle conversazioni del 27 febbraio e del 12 marzo 2010.

Osserva il primo giudice, in sintesi: che è il Mesiani Mazzacuva a portare Zappalà al cospetto del *boss*, a negoziare le condizioni dell'accordo anche per conto di Pelle Giuseppe e ad accompagnare il candidato nei paesi della fascia ionica; che l'imputato è uomo di fiducia di Pelle Giuseppe e che il suo ruolo all'interno della consorteria emerge sia dalle parole del Pelle (che, nel tranquillizzare Zappalà in merito all'appoggio che avrebbe ricevuto nella zona ionica, fa riferimento alla possibilità di avvalersi a tal fine dell'intermediazione di "*Pepè*", cioè appunto Mesiani Mazzacuva Giuseppe), sia dalle affermazioni auto-accusatorie dello stesso Mesiani Mazzacuva ("*Ma noi qua, quello che dobbiamo fare, lo facciamo!*"), sia dal tenore degli accordi relativi al "*loro*" coinvolgimento nell'affare immobiliare condotto da Zappalà nella zona di Filogaso, che deve svolgersi nel rispetto del predominio nella zona di altre "*famiglie*", sia ancora dal fatto che il Mesiani può permettersi, parlando al plurale, di dare consigli al *boss* sulla strategia da seguire ("*noi possiamo organizzare le cose qua per i fatti nostri, qual è il problema?*"), e che sempre il Mesiani, sapendo che la zona di Condofuri in quel periodo è "*una bomba ad orologeria*", raccomanda al Pelle di stare molto attento nel momento in cui si incontrerà con tale "*Pietro*" e le persone a lui vicine, a causa del conseguente sicuro interesse delle forze dell'ordine.

A fronte di tali argomentazioni, la difesa dell'imputato sottolinea nei motivi



di appello (ripresi in questa sede) che la sentenza si fonda soltanto su due conversazioni: nella prima (del 27 febbraio 2010), il Mesiani Mazzacuva riveste un ruolo meramente marginale e si occupa esclusivamente di argomenti di carattere politico, che non possono mutare natura soltanto perché trattati in quel determinato contesto; dalla seconda (del 12 marzo 2010), poi, si desumono degli elementi che, se adeguatamente esaminati, dovrebbero indurre ad una pronuncia di segno opposto, dal momento che è sintomatico, in particolare, il fatto che Pelle Giuseppe non gli comunichi l'intenzione di concentrare il suo appoggio sul candidato Nucera, invece che sullo Zappalà, sponsorizzato appunto dal Mesiani; se, infatti, realmente quest'ultimo fosse *“uomo di fiducia del Pelle”*, non si comprenderebbe il motivo per il quale il Pelle non gli dica nulla sulle sue reali intenzioni.

Si evidenzia, inoltre, che l'appoggio dato dal Mesiani Mazzacuva allo Zappalà trova fondamento in una risalente conoscenza e nella stima che il primo nutre per quanto fatto dal secondo come amministratore, non certamente nella volontà di favorire un sodalizio mafioso, per cui andrebbe valutata l'eventuale applicazione dell'art. 5 c.p., con riferimento all'elemento psicologico.

Si rileva, ancora, che il Mesiani è un imprenditore avviato, che non ha mai usufruito di appalti pubblici (come dimostrato dalla documentazione acquisita presso la Provincia di Reggio Calabria dopo la sentenza di primo grado).



Pertanto, sarebbero insussistenti gli indizi riguardanti una sua presunta partecipazione ad associazione mafiosa, così come anche di un suo concorso esterno, fattispecie di cui difetterebbero i requisiti essenziali, per come delineati dalla giurisprudenza della Cassazione (oltretutto, il Mesiani non avrebbe potuto garantire a Zappalà alcuna certezza sul risultato elettorale e non risulta aver promesso alcuna forma di gratitudine a Pelle, per cui sarebbe configurabile, al più, l'ipotesi della desistenza volontaria, avendo egli deciso di rinunciare all'impegno elettorale in favore del candidato).

Ciò posto, la decisione impugnata va sul punto riformata, non potendosi ritenere adeguatamente provata l'appartenenza del Mesiani Mazzacuva alla cosca Pelle.

Osserva questa Corte che è indiscutibile la sua piena partecipazione all'illecito scambio di promesse realizzatosi a casa di Pelle Giuseppe, ormai del resto corroborata dalla formazione del giudicato sulla responsabilità penale dei due imputati per il reato di cui al capo C del procedimento Reale 3, così come è indiscutibile che egli goda della fiducia del *boss* nella gestione della campagna elettorale in favore del candidato Zappalà (*“Poi, se qualche giorno, dovrete incontrare a qualcuno, tramite Pepè, venite e andate. Perché è giusto uno che ...se una persona, avrà la soddisfazione per incontrarvi, per parlarvi!”*) e che lo stesso partecipi attivamente alla definizione degli accordi da raggiungere con il politico bagnarese, senza essere contraddetto o corretto



dal Pelle, con il quale ha certamente rapporti di grande familiarità.

Tuttavia, la condotta del Mesiani, pur rivelando una notevole spregiudicatezza, dal momento che egli non esita ad accompagnare il candidato Zappalà dal *boss*, ben consapevole della capacità di quest'ultimo di influire sull'elettorato locale in ragione della sua *auctoritas* mafiosa, non è sufficiente per affermare che lo stesso sia partecipe della cosca Pelle, ossia che abbia consapevolmente aderito agli scopi della consorteria e che si sia messo stabilmente a disposizione della medesima.

Ed invero, le due conversazioni intercettate, che non sono conversazioni riservate, tra affiliati, anche se sono espressione dell'attività di gestione degli interessi politici, economici ed affaristici, tipica delle cosche (e che si esplica ad ogni modo pure attraverso incontri con soggetti estranei all'organizzazione), mostrano appunto, da un lato, l'impegno dell'imputato per la campagna elettorale di Zappalà, che si traduce nel raggiungimento di intese -illecite- che integrano, come già detto, il reato di cui all'art. 86 D.P.R. n. 570 del 1960, e dall'altro gli stretti legami con il *boss*, sia affaristici (come riconosce pure la Corte di Cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio), sia personali di vecchia data, che non bastano però per dimostrare l'intraneità del Mesiani alla cosca Pelle.

Precisamente, sotto il primo profilo, non può sottacersi che la commissione di un singolo reato, anche aggravato dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, non è di



per sé indice della partecipazione ad una associazione mafiosa e che l'uso da parte del Mesiani Mazzacuva in talune frasi del plurale (*“Ma noi qua, quello che dobbiamo fare lo facciamo...”, o ancora “...quando abbracciamo una causa, credetemi, non è solo per dire che va a caccia per interesse, non, assolutamente! Pretenderemmo sì, quella serenità!...”*) non costituisce inequivoca espressione di una strategia mafiosa comune al Pelle, ben potendo essere interpretato come indice dell'intento dell'imputato di accentuare il “peso” del sostegno che si impegna ad assicurare al candidato Zappalà (*“...quando sposo una causa e, quindi, io e gli amici miei...”*).

Sotto il secondo profilo, poi, se rappresenta certamente un campanello d'allarme (e può rilevare ad altri fini) il fatto che il Mesiani Mazzacuva fornisca al Pelle notizie in ordine ad operazioni di polizia in cantiere con riguardo alla cosca di Condofuri (**Mesiani Mazzacuva**: *“...Condofuri è diventata una bomba ad orologeria...”*) - notizie peraltro rivelatesi fondate - e gli raccomandi cautela (*“...e occhio quando date appuntamento a Pietro...”*), rassicurando nello stesso contesto il boss, che gliene fa richiesta (**Pelle G.**: *“Senti, ma là, allora, non si può sapere se fanno qualcosa, se c'è qualche provvedimento, là. Tu non hai a nessuno per potere sapere qualcosa?”*), circa l'assenza di operazioni che coinvolgono la famiglia Pelle (**Mesiani Mazzacuva**: *“Sì ma non c'è niente. Qua...per noi... io non è che posso andare a domandargli per gli altri”*), non può tuttavia sottacersi che si tratta di una



condotta episodica e che, se il Mesiani interagisse organicamente e sistematicamente con i Pelle, quale elemento della struttura organizzativa del sodalizio criminoso, il capocosca non avrebbe necessità di chiedergli se conosce qualcuno che gli possa fornire notizie in merito ad eventuali indagini in corso in danno degli affiliati, non potendo una circostanza del genere che fare già parte del patrimonio cognitivo del *boss*.

Per tali ragioni, non può allora che addivenirsi ad una pronuncia assolutoria nei confronti dell'imputato con riguardo al delitto associativo, non valendo la sua condotta ad integrare quel contributo stabile e dinamico agli scopi della cosca, necessario ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 416 *bis*.

§6 - I reati di intestazione fittizia di attività commerciali: premessa.

Devono essere riesaminate in questa sede anche le contestazioni inerenti ai reati di cui ai capi C) e D) dell'imputazione formulata nel procedimento Reale 1.

La S.C. ha difatti annullato con rinvio la sentenza di secondo grado con riguardo alla condanna di Pelle Giuseppe, Pelle Domenico, Pelle Sebastiano e Pelle Antonio cl.'87 per il delitto di cui all'art. 12 *quiquies* D.L. n. 306 del 1992 in rapporto alla contestata intestazione fittizia dell'impresa "Azzurra Costruzioni geom. Pelle Antonio" [capo C) dell'imputazione della prima richiesta di rinvio a giudizio], nonché con riferimento alla condanna di Pelle



Giuseppe, Pelle Domenico, Pelle Sebastiano, Pelle Antonio cl.'86 e Carbone Sebastiano per il medesimo reato, in relazione all'intestazione fittizia della "Freedom Cafè s.a.s. di Pelle Antonio e Carbone Sebastiano" [capo D) dell'imputazione della prima richiesta di rinvio a giudizio]. Nei confronti di Francone Giuseppe ha invece annullato la sentenza del 26 febbraio 2013 senza rinvio per essere il reato ascrittogli estinto per morte dell'imputato.

§6.1 - La sentenza di primo grado.

Nella sentenza del GUP, dopo l'esposizione dei principi interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sul reato di cui all'art. 12 *quinquies*, si osserva:

-che la riconducibilità della "Azzurra Costruzioni Geom. Pelle Antonio", formalmente intestata a Pelle Antonio cl.'87 (capo C del procedimento Reale 1), ai fratelli Pelle è desumibile dalla conversazione in cui Pelle Domenico riferisce a un commerciante di carburante che avrebbe dovuto scaricare parte del carburante (quello "agricolo") nella cisterna presente all'interno dello stabilimento di produzione di calcestruzzo sito in C.da Vorea di San Luca e gli spiega che deve recarsi appunto presso la "Azzurra Costruzioni", società costituita dalla sua famiglia per poter lavorare dopo il sequestro della "Santa Venere";

-che significativo è poi il dialogo del 14 marzo 2010, nel corso del quale



Pelle Giuseppe spiega a “*compare Mi*” che il fratello Sebastiano si occupa della gestione dell’impresa edile di famiglia “Azzurra Costruzioni” e dei rapporti con i legali, titolari della difesa dei vari familiari, con riferimento ai numerosi procedimenti giudiziari a loro carico, e che Domenico, una volta inaugurata la stazione di rifornimento, ha in parte abbandonato la gestione dell’impresa edile;

-che la suddivisione dei compiti fra i due fratelli, Sebastiano e Domenico, è ribadita dal formale intestatario della “Azzurra Costruzioni”, Pelle Antonio cl.’87, a “*compare Bruno*” in una conversazione del 3 aprile 2010 (“*è che Sebastiano è là con l’impianto, Domenico ora se ne è andato con il distributore*”);

-che rilevante è poi il dialogo del 4 aprile 2010, nel quale i tre fratelli Pelle si mostrano sicuri che nessuno si sarebbe permesso di assumere l’operaio Scalia Giuseppe, licenziatosi dall’“Azzurra Costruzioni”;

-che infine nella stessa direzione depongono delle altre telefonate, concernenti i contatti assunti con dei terzi per la concreta gestione dell’impresa da Pelle Sebastiano, in collaborazione con il fratello Domenico.

Sulla base di tali elementi, quindi, si conclude:

-che l’impresa “Azzurra Costruzioni” è nella disponibilità congiunta dei tre fratelli Pelle;

-che le decisioni relative all’avviamento dell’attività commerciale devono



ricevere l'assenso del capo Pelle Giuseppe;

-che prima dell'apertura del distributore la conduzione dell'impresa spettava a Pelle Domenico, il quale, ad ogni modo, anche dopo, ha continuato a collaborare con il fratello Sebastiano nella gestione della "Azzurra Costruzioni";

-che, conseguentemente, l'intestazione dell'impresa a Pelle Antonio cl.'87 è fittizia e finalizzata all'elusione delle disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali.

Quanto poi alla Freedom Cafè, rileva il primo giudice:

-che dalle conversazioni registrate, a partire dal marzo 2010, presso l'abitazione di Pelle Giuseppe cl.'60, emerge che, da alcuni mesi, la famiglia ha avviato un'attività di distribuzione di carburante, sita in C.da Giudeo di Ardore (RC), intestata alla "Freedom Cafè s.a.s. di Antonio Pelle e Sebastiano Carbone & C.", i cui soci accomandatari sono Pelle Antonio cl.'86 (figlio di Pelle Salvatore) e Carbone Sebastiano (cognato di Pelle Domenico), mentre socio accomandante è Francone Giuseppe;

-che tale attività è in realtà gestita da Pelle Domenico;

-che, infatti, nel corso del già menzionato dialogo del 14 marzo 2010, Pelle Giuseppe spiega a tale "*compare Mi*" che il fratello Sebastiano si occupa della gestione dell'impresa edile di famiglia "Azzurra Costruzioni" e dei rapporti con i difensori, mentre Domenico, a seguito dell'inaugurazione della



stazione di rifornimento, ha in parte abbandonato la gestione dell'impresa edile per dedicarsi al distributore;

-che in altra conversazione (dell'8 marzo 2010) Pelle Giuseppe e Pelle Domenico parlano con due soggetti non identificati della fornitura di carburante per l'impianto aperto di recente, dell'intenzione di fatturare solo una parte della fornitura e delle preoccupazioni manifestate da Pelle Domenico per il fatto che eventuali controlli possano portare alla luce il fatto che la benzina "agricola" è stata venduta come benzina normale (Pelle Domenico, invero, chiede ai fornitori che il carburante "*agricolo*" venga scaricato nella cisterna dello stabilimento di produzione di calcestruzzo dell'Azzurra Costruzioni e sottolinea che hanno investito molti soldi nel distributore e che lui è sempre reperibile presso la stazione di rifornimento);

-che un'ulteriore conferma della effettiva gestione da parte di Pelle Domenico dell'attività della Freedom è rappresentata da numerose conversazioni intercettate sulla sua utenza nel corso del p.p. n. 1466/10 R.G.N.R.-D.D.A. (acquisite al presente processo ex art. 270 cpv c.p.p.) e concernenti una serie di atti di gestione e organizzazione dell'impianto di carburante, nonché l'imminente inaugurazione di un bar all'interno dello stesso.

Tutto ciò dimostra - secondo il GUP - la piena "disponibilità" della società in capo a Pelle Domenico, la totale estraneità di Carbone Sebastiano e



Francone Giuseppe alla gestione dell'attività commerciale, l'assenza di contatti tra gli stessi e Pelle Domenico, nonché la mancanza di contatti quotidiani tra zio e nipote, il quale ricopre un ruolo subordinato rispetto al primo, contrariamente a quanto dallo stesso dichiarato nel corso dell'interrogatorio cui è stato sottoposto (in sede di udienza di convalida) in data 24 aprile 2010 (ed in cui ha parlato della costante presenza dei soci presso il distributore insieme allo zio, che faceva le sue veci dal lunedì al venerdì perché egli era impegnato presso la facoltà di architettura).

Mette altresì in evidenza il GUP:

-che significative sono le conversazioni che comprovano che il coinvolgimento del Francone e del Carbone si limita a meri adempimenti formali, mentre sono sempre presenti e gestiscono di fatto il distributore Perre Rosario e Trimboli Francesco, come risultante anche dai numerosi servizi di osservazione espletati dagli operanti;

-che, dunque, né il Carbone, cognato del *dominus* effettivo dell'attività commerciale, né il Francone rivestono alcun ruolo gestionale;

-che, in specie, il Francone, pur avendo già subito, in qualità di terzo interessato, il sequestro, in sede di misura di prevenzione nei confronti di Pelle Antonio cl.'32, di un'autovettura Audi A4, sul presupposto che fosse nella effettiva disponibilità di Pelle Sebastiano, non esita a fungere nuovamente da intestatario fittizio della famiglia Pelle, appunto quale socio accomandante



della “Freedom café s.a.s.”, come del resto desumibile anche dai contatti intervenuti tra lo stesso e Pelle Domenico.

Sulla scorta di tali elementi, allora, il primo giudice afferma la responsabilità penale degli imputati Pelle Giuseppe, Pelle Domenico, Pelle Sebastiano e Pelle Antonio cl.’87 per il delitto di cui al capo C) dell’imputazione della prima richiesta di rinvio a giudizio, e di Pelle Giuseppe, Pelle Domenico, Pelle Sebastiano, Pelle Antonio cl. 86 e Carbone Sebastiano per il delitto di cui al successivo capo D).

§6.2 - La sentenza di secondo grado.

La valutazione del primo giudice viene condivisa dalla Corte d’appello, che osserva che la fittizia intestazione della Freedom Cafè, esercente un impianto di distributore di carburante, è provata da diverse conversazioni intercettate, nelle quali Pelle Domenico è indicato come colui che si occupa della gestione del distributore, discute delle forniture di carburante, si dimostra preoccupato per eventuali controlli nell’ipotesi di fatturazione solo parziale della fornitura, fa riferimento ad un investimento cospicuo, si attiva per la prossima apertura del bar all’interno dell’impianto ed impartisce istruzioni al nipote Pelle Antonio cl.’86; al contrario, i due soci di minoranza Francone e Carbone sono costantemente assenti dall’impianto e il primo è delegato soltanto ad adempimenti formali.



Aggiunge la Corte che il fatto che proprietaria dei beni strumentali con i quali la società esercita l'attività di distribuzione di carburante sia una società estranea, la Regalgas, se rileva ai fini della confisca dei beni medesimi (che viene revocata), non incide con riferimento alla contestazione della fittizia intestazione della Freedom. Inoltre, l'investimento iniziale non è stato indifferente (€70.000 per l'acquisto degli arredi del bar ed €44.000/45.000 per la prima fornitura di carburante). Ancora, le conversazioni dimostrano che i Pelle si riforniscono di carburante anche da altre ditte (con una di esse è stata pattuita una fornitura del valore di €25.000).

Precisa altresì il Collegio che la questione afferente all'entità degli esborsi di denaro necessari per l'avvio dell'impresa non interferisce con il *thema decidendum* della contestazione, che non attiene alla mancata dimostrazione delle fonti reddituali lecite con cui i beni sono stati acquisiti (dato rilevante solo ai fini delle misure di prevenzione), bensì all'accertata titolarità della società esercente l'attività commerciale in capo a soggetti diversi dagli intestatari formali.

I giudici di appello ritengono poi inverosimile l'argomentazione difensiva secondo cui Pelle Domenico si sarebbe prestato a seguire l'attività del distributore solo per sostituire il nipote, impegnato dal lunedì al venerdì con la frequenza delle lezioni universitarie, sottolineando l'intrinseca illogicità della circostanza, oltretutto in palese contraddizione con la posizione dello stesso



Pelle Domenico di dipendente della ditta Azzurra Costruzioni (non si comprende cioè come possa Pelle Domenico trascorrere l'intera settimana lavorativa presso il distributore, senza essere licenziato per assenza ingiustificata dall'impresa alle cui dipendenze è stato regolarmente assunto) e comunque smentita dai colloqui intercettati, che rivelano inequivocabilmente che è Pelle Domenico a dirigere operativamente l'attività del distributore.

Considerano infine irrilevante la linea difensiva di Carbone Sebastiano, secondo cui il denaro occorrente per la sottoscrizione della propria quota del capitale sociale e per l'anticipo dell'attrezzatura del bar gli è stato fornito dal padre, annotando che è del tutto logico ed usuale che iniziative volte a far apparire una situazione giuridica diversa da quella effettiva (la titolarità della società) vengano accompagnate da accorgimenti finalizzati ad ammantare di veridicità l'intestazione fittizia dei beni.

Quanto poi all'impresa edile Azzurra Costruzioni, la Corte richiama talune conversazioni che indicano che è Pelle Sebastiano a curarne la gestione, mentre Pelle Domenico se ne è occupato quando Sebastiano è stato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale. E così, ad es., Pelle Sebastiano viene ascoltato mentre discute dell'acquisto di una pompa per il cemento dell'importo di €126.000 e mentre parla con Pelle Domenico della necessità di procurarsi la documentazione necessaria per partecipare ad una gara di appalto, preannunciando che accompagnerà Pelle Antonio a Reggio Calabria



per gli adempimenti necessari.

Evidenzia quindi il Collegio che è privo di rilievo il fatto che, in conseguenza della mancata dimostrazione della pericolosità dei fratelli Sebastiano e Domenico Pelle e della provenienza illecita del denaro utilizzato per la costituzione della Santa Venere e della Azzurra Costruzioni, le quote delle due società siano state dissequestrate e nei confronti dei due imputati sia stata respinta la richiesta di misura di prevenzione personale. E ciò in quanto le contestazioni trovano fondamento su un quadro indiziario emerso successivamente, che dimostra l'intestazione fittizia delle due società.

In particolare, sebbene Pelle Domenico si occupi più direttamente del distributore e Pelle Sebastiano dell'impresa edile, le attività imprenditoriali sono gestite da entrambi e dall'altro fratello, Pelle Giuseppe, il quale, non a caso, in un colloquio descrive ad un interlocutore non identificato il ruolo attribuito ai due fratelli, facendo intendere che si tratta di compiti concordati all'interno della famiglia; del resto, Pelle Giuseppe e Pelle Domenico parlano della gestione delle due attività imprenditoriali società usando la prima persona plurale.

Depongono inoltre nella stessa direzione: il colloquio tra i tre fratelli sulla questione delle dimissioni dell'operaio Scalia Giuseppe; il fatto che Pelle Domenico e Pelle Sebastiano collaborino alla gestione della società cui non si dedicano direttamente; l'ipotesi ventilata in un altro colloquio di intestare a



Pelle Antonio cl.'87 una istituenda impresa di commercio di mozzarelle; un passaggio dell'interrogatorio di Iaria Filippo, che, come praticante avvocato, si è occupato di presentare un ricorso contro una multa relativa ad un camion della Azzurra Costruzioni e che indica come proprietario della società Pelle Domenico; la fittizia intestazione di un'autovettura di Pelle Sebastiano a Francone Giuseppe.

Conclude dunque la Corte d'appello:

-che i tre fratelli Pelle sono i proprietari delle due società, mentre Francone, Carbone, Pelle Antonio cl.'86 e Pelle Antonio cl.'87 sono mere teste di legno e, comunque, soggetti che all'interno di tali compagini svolgono, al più, compiti meramente esecutivi e formali, sempre sotto la direzione gestionale dei reali proprietari;

-che la finalità elusiva delle fittizie intestazioni è evidente: i tre fratelli sono perfettamente consapevoli delle misure di prevenzione che li possono colpire, tenuto conto dei trascorsi criminali del padre, del fratello e dello stesso Pelle Giuseppe, delle misure di prevenzione personali e delle confische che sono state adottate nei loro confronti, tanto da indurli a costituire una nuova società (la Azzurra Costruzioni) in sostituzione della Santa Venere e a pensare per il futuro alla fittizia intestazione di una ditta di commercio di mozzarelle;

-che il pericolo permane anche se le misure di prevenzione sono state revocate, perché tale provvedimento è stato adottato con la clausola *rebus sic*



stantibus e, quindi, può essere superato in caso di emersione di nuovi indizi;

-che anche coloro che si sono prestati ad essere intestatari fittizi non potevano ignorare le finalità elusive dell'intestazione;

-che sussiste, infine, l'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203 del 1991, in quanto l'aiuto fornito dagli imputati all'attività della cosca Pelle attraverso le intestazioni fittizie vale a salvaguardare il patrimonio da eventuali provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, contribuendo alla permanenza ed alla operatività dell'associazione oltre che al consolidamento del suo predominio sul territorio.

§6.3 - Le ragioni dell'annullamento con rinvio.

La S.C., annullando con rinvio la sentenza di secondo grado con riguardo alla condanna degli imputati per i reati di cui all'art. 12 *quinquies* D.L. n. 306 del 1992, conv. in L. n. 356 del 1992, sottolinea, dopo aver richiamato i capi di imputazione, che, in primo luogo, nella sentenza del 26 febbraio 2013 si fa confusione tra titolarità formale e gestione di un'impresa, e che la mancata quotidiana presenza del titolare formale sul luogo dove l'impresa esercita la sua attività non costituisce, di per sé, prova di un'intestazione fittizia.

Il riferimento è alla Freedom ed in particolare, per un verso, alla giustificazione data da Pelle Antonio cl.'86 (per errore materiale la Cassazione parla di "Pelle Giuseppe cl.'86") in merito alla sua assenza (ossia la necessità



di frequentare le lezioni all'università) - giustificazione che (puntualizzano i giudici di legittimità) la Corte d'appello non ritiene necessario smentire - e per altro verso alla sua sostituzione da parte dello zio Pelle Domenico, atteso che, essendo quest'ultimo dipendente *part time* della Azzurra Costruzioni, ha tempo di dedicarsi anche all'altra (la Freedom), data anche la presenza presso il distributore di due dipendenti.

In secondo luogo, la Corte di Cassazione censura l'argomentazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui sarebbe ininfluente, ai fini della consumazione del delitto di cui all'art. 12 *quinquies*, la provenienza illecita del denaro utilizzato per la costituzione delle imprese, e soprattutto il passaggio (pag. 155) in cui si afferma che <<nessun rilievo può attribuirsi al fatto che parte delle quote dell'Azzurra Costruzioni fossero state in precedenza dissequestrate, sulla base della mancata dimostrazione della pericolosità dei fratelli Pelle Domenico e Sebastiano e della provenienza illecita del denaro utilizzato per la costituzione di dette imprese>>, nonché il passaggio in cui, in ordine alla Freedom, si nega qualunque rilievo <<alle obiezioni avanzate dai difensori di Carbone, secondo cui il denaro occorrente per versare la propria quota di capitale e l'anticipo per l'attrezzatura del bar gli era stato fornito dal padre, dal momento che sarebbe stato del tutto logico ed usuale che iniziative volte a far apparire una situazione giuridica diversa da quella effettiva (la titolarità della società) vengano accompagnate da



accorgimenti finalizzati ad ammantare di veridicità l'intestazione fittizia dei beni, la quale, però, non può essere negata quando sia conclamata da elementi di prova così evidenti come quelli acquisiti in questo giudizio>>.

In questi due passaggi la S.C. ravvisa un errore di diritto e un vizio di motivazione.

Richiama a tal fine il proprio orientamento, secondo cui la fittizia intestazione di beni non suscettibili di confisca a titolo di misura di prevenzione patrimoniale non integra la fattispecie di cui all'art. 12 *quinquies* (Cass., sez. I, 27 giugno 2013, n. 29526) e la circostanza che l'elusione delle disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale sia menzionata per descrivere l'elemento soggettivo del reato (“... *al fine di eludere* ...”) non autorizza affatto la conclusione che l'oggettiva elusione sia irrilevante.

Rammenta al riguardo la Corte di legittimità che nei confronti degli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso non può essere disposta la confisca indiscriminata di tutti i beni di cui sono titolari, anche per interposta persona. Non possono difatti essere confiscati i beni di cui il soggetto può giustificare la legittima provenienza; così come non possono essere confiscati i beni di cui l'indiziato ha la disponibilità in valore proporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica (perché anche un indagato di appartenere ad associazione mafiosa può avere



un'attività economica lecita).

L'art. 2 *ter* L. n. 575 del 1965 prevede, inoltre, la confisca dei beni “*che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego*”: la forma verbale utilizzata dal legislatore indica la necessità che venga raggiunta la prova delle attività illecite e dell'acquisto del bene da confiscare con i conseguenti proventi. In altre parole, in virtù del suddetto art. 2 *ter*, il sequestro e la successiva confisca non possono indiscriminatamente colpire tutti i beni di coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione personali, bensì solo quelli che si ha motivo di ritenere frutto di attività illecite o che ne costituiscano il reimpiego.

Ciò premesso, osserva la S.C. che l'art. 12 *quinqüies* deve essere interpretato nel senso che la fittizia intestazione deve essere oggettivamente idonea ad eludere la normativa in misura di prevenzione e deve essere, altresì, sorretta dal dolo specifico descritto dalla fattispecie (finalità elusiva o di agevolazione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 *bis* e 648 *ter* c.p.).

La conclusione è che è erronea l'omessa considerazione da parte dei giudici d'appello del decreto del Tribunale di Reggio Calabria del 21 luglio 2008, che ha revocato il sequestro e negato la confisca della Azzurra Costruzioni sulla base della regolarità della costituzione della società e della provenienza del denaro da parte di Pelle Antonio cl.'87, e che, del pari erronea, è l'obliterazione della documentazione prodotta dalla difesa di Carbone



Sebastiano, sulla base di una sostanziale presunzione di illiceità della provenienza del denaro (addirittura esplicita quanto al contributo di Carbone Sebastiano, ritenuto in sostanza fittizio) e della convinzione che le poche conversazioni intercettate e la prova dell'ingerenza di Pelle Sebastiano e Pelle Domenico siano sufficienti a mutare radicalmente il quadro che quella pronuncia e quella documentazione dimostrano.

Si richiama in proposito la giurisprudenza formatasi sui rapporti tra decisione in punto di confisca di prevenzione e decisione in punto di confisca ai sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 *sexies*, che ha portato all'affermazione di una sorta di preclusione processuale, superabile solo in presenza di fatti nuovi, rimarcando che la sentenza annullata - salvo che per i beni di proprietà della Regalgas - ha confermato la confisca delle due società <<non essendo stata fornita dagli imputati alcuna prova della provenienza lecita del denaro utilizzato per costituire tali imprese>>, e ciò pur in presenza del citato decreto del Tribunale di Reggio Calabria che, al contrario, ha ritenuto provata tale provenienza.

Ebbene - continua la Corte di Cassazione - alla luce di tale insegnamento ci si deve chiedere quali siano i “fatti nuovi” tali da mettere nel nulla il decreto del Tribunale e dimostrare il carattere palesamente fittizio della documentazione concernente gli investimenti della Freedom: soprattutto avendo presente che tali fatti devono riferirsi all'epoca di costituzione delle



imprese e non al momento in cui sono state eseguite le intercettazioni ambientali; difficile ritenere che l'uso del "noi" da parte di Pelle Sebastiano e Domenico con riferimento alle imprese in cui lavorano, possa dimostrare che esse siano state - nel 2006 e nel 2009 - costituite con denaro di loro proprietà e di provenienza illecita.

Aggiunge ancora la Corte di legittimità che i giudici d'appello fanno ricorso ad *escamotage*, sostenendo che per la Freedom <<*poco importa stabilire con esattezza quando l'interponente ha effettivamente acquisito la titolarità del bene fittiziamente intestato ad altri, essendo sufficiente accertare che egli ne abbia la titolarità in un determinato momento, contrariamente a quanto risulta dall'apparenza formale*>>.

Tale *escamotage*, che si riallaccia all'orientamento giurisprudenziale secondo cui commette il reato di trasferimento fraudolento di valori colui che, per eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, acquisti la qualità di socio occulto in una società già esistente, partecipando alla gestione e agli utili derivanti dall'attività imprenditoriale (Cass., sez. I, 15 ottobre 2003, n. 43049), perché il trasferimento si può configurare non solo con riferimento al momento iniziale dell'impresa, ma anche in una fase successiva, allorquando in un'impresa o società sorta in modo lecito si inserisca un terzo quale socio occulto, che avvalendosi dell'interposizione fittizia persegua le finalità illecite previste dal D.L. n. 306



del 1992, art. 12 *quinquies*, comma 1, conv. in L. n. 356 del 1992 (Cass., sez. II, 15 gennaio 2014, n. 5647), non è tuttavia risolutivo; l’orientamento riportato non elide infatti la necessità di individuare il momento della consumazione del reato, che sia al momento della costituzione dell’impresa o della società ovvero in un momento successivo, in cui il terzo dapprima estraneo si inserisca, evidentemente pagando questo ingresso e, quindi, inizi a partecipare agli utili o alle perdite. Tale accertamento - che sarebbe comunque in contrasto con la precisa indicazione presente nel capo di imputazione - ad avviso della S.C. non emerge affatto, così come difetta un accertamento in punto di distribuzione degli utili.

Infine, l’ultimo aspetto il cui approfondimento è demandato al giudice del rinvio concerne la capacità elusiva delle intestazioni fittizie, alla luce di coloro che sono indicati come “teste di legno”: ciò perché la valutazione della natura fittizia, e dunque fraudolenta, rispetto a procedimenti di prevenzione patrimoniale anche soltanto eventuali, del trasferimento di beni o valori in capo a soggetti (quali il coniuge, i figli, i conviventi nell’ultimo quinquennio, ecc.) che, in forza della normativa di prevenzione, sono comunque interessati dalle indagini patrimoniali prodromiche all’emissione dei provvedimenti di cautela e di ablazione, non può prescindere dall’apprezzamento di ulteriori elementi di fatto, rispetto all’atto del trasferimento, che siano capaci di concretizzare la capacità elusiva dell’operazione patrimoniale (Cass., sez. I, 2



aprile 2012, n. 17064).

§6.4 - Le argomentazioni svolte in sede di rinvio.

A fronte dei principi fissati dalla S.C. nella sentenza di annullamento con rinvio, in questa sede tanto il Procuratore Generale quanto i difensori hanno concluso per l'assoluzione degli imputati dai reati di intestazione fittizia.

In particolare, il P.G. ha sottolineato che non vi sono fatti nuovi tali da sorreggere la condanna degli imputati.

La difesa di Pelle Giuseppe, dopo aver rilevato che la decisione di secondo grado è stata censurata sia per vizio di motivazione che per violazione di legge, ha evidenziato che le conversazioni intercettate sono del tutto inidonee a dar prova dei delitti contestati e tantomeno della partecipazione dell'imputato all'attività delle due imprese.

La difesa di Pelle Sebastiano ha osservato che, alla data di costituzione dell'Azzurra Costruzioni (31 maggio 2006) e della Freedom Cafè (17 luglio 2009), la cosca Pelle - secondo l'imputazione - non esisteva ancora. Ha sottolineato poi che tutti i controlli e i provvedimenti giurisdizionali hanno escluso la partecipazione dell'imputato ad alcuna associazione mafiosa ed hanno affermato che egli è un imprenditore che non si è mai interessato alla Azzurra Costruzioni, gestendo esclusivamente la Santa Venere; che in specie il Tribunale di Reggio Calabria - sezione misure di prevenzione ha riconosciuto



l'assoluta liceità della gestione della Santa Venere da parte di Pelle Sebastiano e Pelle Domenico e l'intestazione fittizia delle quote alle mogli per problemi dovuti a precedenti protesti; che mancano del tutto elementi di prova anche con riferimento alla fittizia intestazione della Freedom Cafè ed alla partecipazione ad essa di Pelle Sebastiano.

La difesa di Pelle Domenico, a sua volta, ha dedotto che l'imputato era dipendente regolarmente assicurato dell'Azzurra Costruzioni, che tale impresa, sequestrata in sede di misure di prevenzione, è stata dissequestrata con provvedimento del luglio 2008, sulla base della accertata regolarità della sua attività, e che ad ogni modo non vi sono elementi da cui risulti alcuna spartizione di utili con i fratelli o con il nipote Pelle Antonio classe '87. Quanto poi al reato di intestazione fittizia di cui al capo D), ha osservato che i beni sono stati restituiti, per effetto di una decisione della Corte di Cassazione, alla legittima proprietaria, Regalgas s.r.l., che non è mai stata sospettata di favorire la famiglia Pelle; che non vi è alcuna ragione per ipotizzare la provenienza illecita della Freedom, anche perché il riferimento alle cospicue somme di denaro che i fratelli Pelle avrebbero investito, contenuto in una conversazione, è stato smentito dagli accertamenti documentali e contabili; che, infine, Pelle Domenico riceveva un regolare stipendio dall'Azzurra Costruzioni e aveva avuto revocata la misura di prevenzione nel 2008, per cui non era possibile ipotizzare che la misura sarebbe stata rinnovata.



Anche la difesa di Pelle Antonio cl.'87 ha assunto che non vi è alcuna prova né che lo stesso sia una testa di legno né che Pelle Giuseppe si sia occupato della Azzurra Costruzioni, né ancora che Pelle Sebastiano e Pelle Domenico siano mafiosi; che le poche frasi intercettate dimostrano semplicemente l'interesse di Pelle Giuseppe all'andamento della ditta (il che è perfettamente comprensibile essendo Pelle Antonio cl.'87 suo figlio e non è in alcun modo indicativo della fittizia intestazione), nonché l'apporto di carattere lavorativo di Pelle Domenico e Sebastiano.

La difesa di Pelle Antonio cl.'86 ha ribadito l'assenza di prova della fittizia intestazione della Freedom Cafè, sottolineando: che i beni aziendali e il terreno su cui l'impianto sorge, di proprietà della Regalgas, sono stati ad essa restituiti; che Pelle Domenico (dipendente *part time* dell'Azzurra Costruzioni) lavorava alla luce del sole nella Freedom; che Pelle Giuseppe e Pelle Sebastiano erano del tutto assenti; che l'imputato disponeva di autonome risorse economiche, grazie alle quali era divenuto socio accomandatario della Freedom unitamente a Carbone Sebastiano; che non aveva alcun rapporto, nella gestione del distributore, con gli zii Giuseppe e Sebastiano, ma soltanto con lo zio Domenico, che lo sostituiva quando egli era assente, perché seguiva dal lunedì al venerdì le lezioni all'università, e che era persona quasi incensurata, comunque con precedenti penali remoti, e nei cui confronti era stata disposta proprio in quel periodo la revoca della misura di prevenzione.



La difesa di Carbone Sebastiano, infine, ha assunto che l'imputato aveva acquistato la propria quota (minoritaria) della Freedom con denaro del padre e sempre al padre si era rivolto per poter concorrere all'acquisto dell'arredo del bar, per cui non aveva beneficiato di alcun trasferimento di valori da parte dei germani Pelle; che Pelle Domenico, che, secondo l'accusa, si interessava della gestione del distributore, non era stato sottoposto a misura di prevenzione, mentre Pelle Giuseppe, unico destinatario di un provvedimento applicativo di misura di prevenzione ancora *sub judice*, non si era mai direttamente ingerito nella gestione dell'attività commerciale della Freedom Cafè, per cui il Carbone non poteva avere alcuna consapevolezza di un eventuale interesse di costui nell'attività commerciale.

§6.5- Le considerazioni del giudice del rinvio.

Alla luce dei principi affermati dalla S.C. con riferimento ai reati di cui all'art. 12 *quinqüies* l. n. 356 del 1992, si rivelano del tutto condivisibili le osservazioni difensive secondo cui gli elementi posti a fondamento della condanna degli imputati non possono assurgere al rango di prova per dimostrare la contestata intestazione fittizia della Azzurra Costruzioni e della Freedom Cafè.

Premesso infatti che in questa sede ci si deve muovere entro i “binari” tracciati dalla Corte di legittimità, occorre prendere le mosse



dall'orientamento giurisprudenziale - all'uopo richiamato nella sentenza di annullamento con rinvio - secondo cui l'art. 12-*quinqüies* cit. va interpretato nel senso che la condotta deve essere oggettivamente idonea ad eludere la normativa in misura di prevenzione e deve essere, inoltre, sorretta dal dolo specifico descritto dalla fattispecie (finalità elusiva o di agevolazione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 *bis* e 648 *ter* c.p.), sicché la fittizia intestazione di beni non suscettibili di confisca a titolo di misura di prevenzione patrimoniale non integra la fattispecie di reato (Cass., sez. I, 27 giugno 2013, n. 29526), poiché, già sotto il profilo oggettivo, non elude le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale; e se tale elusione oggettivamente non esiste, è del tutto irrilevante la finalità perseguita dai soggetti che procedono ad una fittizia intestazione.

Ciò posto, giova rammentare che, secondo l'impostazione accusatoria originaria, recepita sia dal GUP che dalla Corte d'Appello, Pelle Giuseppe, Pelle Sebastiano e Pelle Domenico sarebbero i reali titolari dell'impresa "Azzurra Costruzioni geom. Pelle Antonio" e soci occulti della "Freedom Cafè s.a.s. di Pelle Antonio e Carbone Sebastiano": al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, i tre fratelli all'atto dell'iscrizione delle ditte nel registro delle imprese (ossia il 31 maggio 2006 ed il 17 luglio 2009) avrebbero cioè intestato fittiziamente l'Azzurra Costruzioni a Pelle Antonio cl.'87 e la Freedom Cafè a Pelle



Antonio cl.'86, Carbone Sebastiano e Francone Giuseppe (quest'ultimo deceduto), il tutto con il contributo causale e consapevole dei titolari formali.

Tale impostazione non è condivisibile.

Ed infatti, in ordine alla Azzurra Costruzioni, non può sottacersi che gli elementi indiziari della contestata intestazione fittizia sono rappresentati esclusivamente:

-dalla conversazione dell'8 marzo 2010, in cui Pelle Domenico spiega ad un venditore di combustibile che avrebbe dovuto scaricare il carburante nella cisterna presente all'interno dello stabilimento di produzione di calcestruzzo sito in C.da Vorea di San Luca (*"Noi, il cantiere è a San Luca! Però la colonnina, poi me la vedo io quando... No, no! Dove abbiamo il cantiere, qui!... A dieci minuti da qui! Dal bivio di San Luca!... Chi viene? Camastra? E allora loro sanno dov'è. Voi gli dite Azzurra Costruzioni, e loro sanno dov'è! Non c'è problema!"*), precisando che l'Azzurra Costruzioni è stata da loro costituita per poter lavorare a seguito del sequestro della Santa Venere (*"voi gli dite Azzurra Costruzioni... Perché abbiamo la Santa Venere, che è sequestrata, avete capito? E non possiamo fare con... Così con Azzurra Costruzioni, che è libera, stiamo facendo lavori, cose..."*);

-dalla conversazione del 14 marzo 2010, nella quale Pelle Giuseppe riferisce a tale *"compare Mi"* che il fratello Sebastiano si occupa della gestione dell'Azzurra Costruzioni (*"deve andare a lavorare, prendere l'escavatore*



prende quelle cose... mamma mia che fa...c'è Sebastiano mio fratello, che se a quello lo cacciate dai mezzi è un pesce fuor d'acqua" e dei rapporti con i legali, titolari della difesa dei vari componenti della famiglia, in relazione ai numerosi procedimenti giudiziari a loro carico, mentre Domenico, che pure si è interessato dell'impresa edile, mentre il fratello Sebastiano era sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, da quando è stata inaugurata la stazione di rifornimento, si dedica soprattutto alla gestione di quest'ultima ("Domenico in quel tempo che Sebastiano è stato qua a Bovalino, sorvegliato e cose, è entrato nell'ingranaggio, della ditta, del geometra, parla con il geometra, un coso, prima che abbiamo messo la colonnina... compare, c'era questo..., tu ti vedi con il geometra, con coso, tu parli là, era un conto. Ora che c'è la colonnina, chi si vede la colonnina, chi si vede il silos");

-dalla conversazione del 3 aprile 2010, in cui Pelle Antonio cl.'87 ribadisce a tale "*compare Bruno*" la suddivisione di competenze fra Pelle Sebastiano e Pelle Domenico a seguito dell'apertura del distributore di carburante ("*è che Sebastiano è là con l'impianto, Domenico ora se ne è andato con il distributore*");

-da diverse telefonate tra Pelle Sebastiano e Pelle Domenico e tra il primo ed i responsabili di altre imprese edili, commercialisti e consulenti che si occupano della redazione di documentazione da produrre per l'avanzamento di lavori o per la partecipazione a gare d'appalto.



Ebbene, se dette conversazioni fanno legittimamente ipotizzare una gestione congiunta dell'impresa da parte di Pelle Domenico e Pelle Sebastiano, con la supervisione di Pelle Giuseppe, non può tuttavia trascurarsi che, secondo il capo di imputazione, il reato di intestazione fittizia si sarebbe consumato nel 2006, all'atto dell'iscrizione nel registro delle imprese dell'Azzurra Costruzioni, mentre le intercettazioni ambientali afferiscono ad un'epoca successiva e non contengono elementi sufficienti a corroborare la contestazione con riguardo appunto all'anno 2006.

Inoltre, in linea con i rilievi formulati nella sentenza di annullamento con rinvio, non può ignorarsi che il Tribunale di Reggio Calabria, con decreto del 21 luglio 2008, ha revocato il sequestro dell'impresa e negato la confisca della medesima, ritenendo regolare la sua costituzione e lecita la provenienza del denaro utilizzato a tal fine da Pelle Antonio cl.'87, e che non vi sono "fatti nuovi" sufficienti a mutare radicalmente il quadro raffigurato in tale pronuncia.

Si impone pertanto l'assoluzione degli imputati Pelle Giuseppe, Pelle Sebastiano, Pelle Domenico e Pelle Antonio cl.'87 dal reato di cui al capo C (Reale 1) perché il fatto non sussiste.

Quanto poi alla Freedom Cafè, occorre considerare che l'intestazione fittizia dovrebbe reggersi sui seguenti elementi:

-il già richiamato dialogo tra Pelle Giuseppe e tale "*compare Mi*" del 14



marzo 2010;

-il colloquio tra Pelle Giuseppe, Pelle Domenico e due soggetti non identificati dell'8 marzo 2010, nel corso del quale uno dei due fornitori di carburante afferma di avere appreso da poco che i Pelle hanno *“la colonnina”*, quindi gli interlocutori discutono delle forniture di carburante e delle relative condizioni di pagamento, nonché del fatto che solo una parte del carburante sarebbe stata fatturata, e Pelle Domenico si mostra particolarmente preoccupato per eventuali controlli, date le ingenti somme di denaro investite nell'attività (*“... Abbiamo investito, abbiamo investito un bordello di soldi e non possiamo combinare un guaio...”* ed ancora *“... noi, qui stiamo investendo soldi della Madonna!”*);

-la conversazione del 3 aprile 2010, nell'ambito della quale Pelle Antonio cl.'87 riferisce a tale *“compare Bruno”* che *“... Sebastiano è là con l'impianto, Domenico ora se ne è andato con il distributore”*;

-le conversazioni nel corso delle quali Pelle Domenico si occupa di diversi aspetti legati alla gestione della società e alla prossima apertura del bar, parlando sia con terzi estranei che con il nipote Pelle Antonio cl.'86, al quale dà indicazioni sui rapporti con i fornitori e con i dipendenti del distributore (v. sentenza di primo grado, pagg. 115-116);

-il ruolo subordinato ricoperto da Pelle Antonio cl.'86 rispetto allo zio Domenico (non giustificato dagli impegni universitari del primo);



-le conversazioni telefoniche tra Pelle Antonio cl.'86 e Francone Giuseppe, in cui si discute esclusivamente della presentazione e sottoscrizione di documenti (v. pag. 117 della sentenza del GUP);

-le relazioni di servizio dei CC del Comando della stazione di Bovalino, da cui emerge la costante assenza dei soci Francone e Carbone dal distributore;

-la circostanza che il Carbone sia cognato di Pelle Domenico;

-il fatto che il Francone abbia già subito, in sede di prevenzione, il sequestro della propria autovettura AUDI, sul presupposto dell'appartenenza del veicolo, di fatto, a Pelle Sebastiano.

Tali elementi non si appalesano tuttavia sufficienti a corroborare la contestata fittizia intestazione della società, atteso che in primo luogo non si riferiscono all'epoca della "nascita" della Freedom (luglio 2009), cui ha riguardo il capo di imputazione, ma ad epoca successiva, e che in secondo luogo difetta la dimostrazione che la società sia stata costituita con denaro proveniente dai tre fratelli Pelle e frutto di attività illecite, non bastando in specie (in assenza di tracce contabili e comunque di ulteriori indici gravemente indizianti) la sola dichiarazione di Pelle Domenico sull'avvenuto investimento di "*soldi della Madonna...*", e ciò *a fortiori* tenuto conto della documentazione prodotta dalla difesa di Carbone Sebastiano al fine di comprovare che il denaro occorrente per versare la relativa quota di capitale sociale e l'anticipo dell'attrezzatura per il bar gli è stato fornito dal padre.



Ed invero, ai fini della configurabilità del reato, sarebbe stato necessario appunto principalmente dimostrare la provenienza dal patrimonio dei fratelli Pelle dei mezzi economici impiegati ai fini della costituzione della società, mentre gli elementi su riportati - che esauriscono il novero dei dati emergenti in ordine al reato in esame - danno conto in effetti di una distribuzione dei ruoli all'interno della famiglia Pelle e di una commistione tra gli strettissimi legami familiari e lo svolgimento di attività illecite (espressamente riconosciuta del resto dalla Corte di Cassazione), ma non bastano ad integrare la condotta sanzionata dall'art. 12 *quinquies*.

Gli imputati Pelle Antonio cl.'86, Pelle Giuseppe, Pelle Domenico, Pelle Sebastiano e Carbone Sebastiano devono essere conseguentemente assolti dal reato di cui al capo D (Reale 1) perché il fatto non sussiste.

§7. I reati di corruzione elettorale: premessa.

Gli imputati Zappalà Santi e Iaria Francesco, nella qualità di candidati alle elezioni del 28 e 29 marzo 2010 per il rinnovo del Consiglio Regionale della Calabria, sono stati condannati sia in primo che in secondo grado per il delitto di “corruzione elettorale”, aggravato dall'art. 7 L. 203/91 [v. capo B) e capo D) della seconda richiesta di rinvio a giudizio] per avere promesso al *boss* Pelle Giuseppe utilità in cambio di un pacchetto di voti ed in particolare il primo una “corsia preferenziale” per le imprese di riferimento della cosca nel



settore dei lavori pubblici ed il trasferimento in istituti penitenziari calabresi di Pelle Salvatore cl.'57, detenuto presso la casa circondariale di Roma-Rebibbia, ed il secondo l'assegnazione di lavori in subappalto utilizzando imprese di riferimento della cosca, la possibilità di ottenere finanziamenti bancari a condizioni molto vantaggiose ed il trasferimento in istituti penitenziari calabresi di Pelle Salvatore.

Pelle Giuseppe e Mesiani Mazzacuva Giuseppe sono stati condannati per il medesimo titolo di reato con riferimento alla condotta di accettazione della promessa di utilità da parte dei candidati accompagnata dall'impegno a fare confluire voti sullo stesso [v. per entrambi il capo C) e per il primo anche il capo E) dell'imputazione formulata nel procedimento Reale 3].

§7.1 - La sentenza di primo grado: la vicenda Iaria.

Con riguardo ai reati di cui ai capi D) ed E) della seconda richiesta di rinvio a giudizio il GUP sottolinea che il materiale probatorio è costituito dalle conversazioni del 3 e del 4 marzo 2010.

Nel corso della prima Iaria Francesco giunge a casa di Pelle Giuseppe con un altro candidato, Cesareo Vincenzo, il quale mette in rilievo il suo rapporto (che definisce di fratellanza) con il padrone di casa e patrocina la candidatura di Iaria. Il Pelle riferisce ai suoi interlocutori di essere a conoscenza di una problematica incontrata da Iaria e di essere disposto a recarsi nel capoluogo



reggino per trovare immediatamente una soluzione. Il Cesareo gli spiega di non averlo voluto interessare della questione, perché insorta tra persone non alla sua altezza, ribadendo il legame fraterno che li lega. Nel corso del successivo dialogo, Iaria offre al *boss* i suoi servizi. In particolare, gli chiede se sia interessato ad alcuni progetti, di cui gli ha parlato in precedenza, riguardanti alcuni lavori edili (“...guardate, sì, quel, quei progetti vi interessano o no?”) e, ricevuta risposta affermativa, sottolinea i vantaggi che potrebbero derivare dall’affare propostogli. Iaria, sollecitato dal Pelle, evidenzia altresì che i lavori devono essere eseguiti nella loro totalità, ma il progetto è già stato approvato e per il finanziamento lo metterà in contatto con due direttori di importanti banche. Chiede, quindi, esplicitamente al *boss* di contattare due personaggi (tali Ietto e Cua) in grado di spostare un considerevole pacchetto di voti nella zona di Natile (RC) e accetta di buon grado la sua disponibilità a contattare anche Marvelli Giuseppe. Il Pelle rassicura l’interlocutore sui suoi buoni rapporti con tutti e tre e garantisce la fissazione di un appuntamento a favore di Iaria con costoro (il GIP annota che il Marvelli è stato tratto in arresto nel mese di Luglio 2010 nell’ambito del proc. pen. n. 1398/08 RGNR DDA di Reggio Calabria per associazione di tipo mafioso e che Ietto, pregiudicato, risulta essere legato da risalente amicizia con la famiglia Pelle “Gambazza” e con quella Marvelli). Una volta rassicurato dalla disponibilità di Pelle Giuseppe, Iaria gli prospetta la



possibilità di trasferire un detenuto presso una colonia agricola detentiva calabrese a fini riabilitativi attraverso l'intermediazione di un tale dott. Nino Crea (in grado di esercitare pressioni sul provveditorato regionale competente per gli spostamenti dei detenuti) ed aggiunge che i detenuti assegnati alle colonie godono di molta libertà e non vengono quasi mai impegnati in attività lavorative. Alla conseguente domanda del Pelle sulla possibilità di ottenere il trasferimento del fratello Salvatore in Calabria, Iaria chiama Crea riferendogli che si sarebbe recato da lui in giornata per prospettargli la questione relativa al trasferimento del detenuto.

Sulla base di tali dialoghi, il primo giudice ritiene integrate le condotte contestate a Iaria Francesco e a Pelle Giuseppe.

§7.1.1 – Segue: la vicenda Zappalà.

Con riferimento ai reati di cui ai capi B) e C) della seconda richiesta di rinvio a giudizio il GUP rileva che il materiale probatorio è costituito dalla conversazione del 27 febbraio 2010 tra Zappalà Santi, Perrello Angelo, Mesiani Mazzacuva Giuseppe e Pelle Giuseppe.

Il giudice mette in evidenza che, fin dalle prime battute, si evince che fra Pelle Giuseppe e Zappalà Santi vi è un rapporto di pregressa conoscenza (e in ogni caso che i due si sono già incontrati), giacché il primo chiede al secondo se ha più parlato con “*quel ragazzo di Plati*” (personaggio identificato in



Barbaro Francesco, inserito in una nota famiglia di *'ndrangheta* denominata “*mano armata*” e collegata a livello familiare ai Barbaro *Castanu*), il quale, a dire del Pelle, potrebbe portare al candidato “*quattro...cinquecento voti là...*”. Che ci sia stato un precedente incontro tra i due per discutere della candidatura di Zappalà alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale è confermato dal riferimento fatto da questi ad un certo Luca, non meglio identificato, che gli ha “*portato*” Barbaro Francesco, proprio perché quest’ultimo è in grado di procurargli un notevole numero di voti. Tra l’altro, sempre nel corso della stessa conversazione, Zappalà, dimostrando ancora una volta di conoscere già il Pelle, si informa sullo stato di salute della figlia Giuseppina. Nel prosieguo del discorso il candidato chiede espressamente l’interessamento degli interlocutori per fargli ottenere un cospicuo numero di voti ed il *boss* gli assicura il massimo appoggio, di cui il candidato si mostra sicuro (“*Lo so, lo so!*”). Anche il Mesiani Mazzacuva si associa alle parole del Pelle (“*Ma noi qua, quello che dobbiamo fare, lo facciamo!*”), dando prova della sua piena adesione al sodalizio criminale; chiarisce, tra l’altro, che l’organizzazione si sarebbe attesa un corrispettivo dallo Zappalà in cambio dell’appoggio elettorale, ottenendo rassicurazioni in tal senso da parte dello stesso (“*Almeno una porta aperta, l’abbiamo*”). Il Mesiani Mazzacuva fa pure esplicito riferimento alla contropartita in termini di lavori che essi si attendono in cambio dell’appoggio elettorale e lo Zappalà esprime il suo assenso



(*“assolutamente sì”*). Pelle Giuseppe chiede al Mesiani Mazzacuva se sono già stati presi gli opportuni contatti con i referenti dei comuni della fascia ionica assoggettati all’influenza della cosca Pelle, ricevendo risposta affermativa; rappresenta quindi la necessità di un successivo incontro che, a dire di Zappalà, dovrebbe avvenire una volta chiarita la situazione in tutti i comuni di cui si è parlato; il Mesiani Mazzacuva ribadisce ancora una volta l’impegno dell’organizzazione a sostegno della candidatura del politico bagnarese (*“Ma noi qua, quello che dobbiamo fare, lo facciamo!”*). La conversazione si chiude con l’invito a pranzo rivolto dal padrone di casa al Mesiani Mazzacuva ed a Zappalà, declinato da entrambi perché devono fare un giro elettorale in alcuni paesi della zona ionica; al che Pelle Giuseppe coglie l’occasione per evidenziare che nella zona ionica Zappalà può contare sull’appoggio della organizzazione (*“Va bene! Di là da noi, avete tutto!”*) e che può avvalersi dell’intermediazione del Mesiani Mazzacuva in caso di necessità di relazionarsi con qualcuno del luogo (referenti locali della cosca). In ultimo, il Pelle chiede al candidato se vi sia la possibilità di ottenere il trasferimento del fratello Pelle Salvatore, detenuto presso la Casa Circondariale di Roma Rebibbia, in un altro carcere, più vicino alla zona di residenza della famiglia, al fine di agevolare lo svolgimento dei colloqui. Ciò in quanto il candidato vanta delle conoscenze nell’ambiente penitenziario che possono rilevarsi utili per le necessità del Pelle, persone di sua assoluta fiducia all’interno della Casa



Circondariale di Vibo Valentia, già dimostratesi disponibili in passato. Zappalà e Mesiani Mazzacuva affermano che, a partire dal 1992, è diventato difficile ottenere il trasferimento di un detenuto da un carcere all'altro; in ogni caso Zappalà conferma la propria disponibilità, riferendo che si sarebbe opportunamente informato. L'incontro si chiude con la ripetuta richiesta del candidato dell'appoggio elettorale promessogli (*"E se voi riterrete opportuno aiutarci! D'accordo?"*) e con la rinnovata rassicurazione da parte del Pelle (*"Si parla di amiciOra vediamo in quale maniera vi possiamo aiutare!"*).

Sulla scorta degli elementi emergenti da tale dialogo, dunque, il giudice di primo grado conclude che, nel corso dell'incontro del 27 febbraio 2010, i termini dell'accordo illecito vengono definiti in maniera inequivocabile, tramite lo scambio da parte di Zappalà di alcuni favori a fronte dell'appoggio della cosca Pelle, rappresentata dal suo capo Pelle Giuseppe.

§7.2 - La sentenza di secondo grado.

La condanna degli imputati Zappalà, Mesiani Mazzacuva e Pelle per i reati loro rispettivamente ascritti ai capi B) e C) della seconda richiesta di rinvio a giudizio viene confermata dai giudici di secondo grado.

Prima di esaminare le singole posizioni, la Corte d'appello affronta la questione giuridica afferente alla riserva mentale di Pelle Giuseppe nell'assicurare l'appoggio elettorale a candidati diversi da Nucera Pietro



Antonio, che è colui che ha deciso di appoggiare davvero, e ritiene tale riserva mentale irrilevante, essendo sufficiente per la integrazione del reato il solo scambio delle promesse di utilità, ragione per la quale la condotta non può essere qualificata come tentativo.

Ciò posto, in sintesi, il Collegio sottolinea che Zappalà fa delle promesse concrete: in particolare, sul piano logico, il fatto che il candidato si rechi a fare visita al *boss* per ottenerne il sostegno implica che egli assuma impegni seri e precisi, non potendo certo immaginarsi che Pelle Giuseppe sia disposto a perdere tempo o a fare “*beneficienza elettorale*” senza pretendere nulla in contropartita.

Significativo è del resto il passo della conversazione in cui il Mesiani Mazzacuva fa riferimento ad un “*lavoro a Bova Marina*” (genericamente indicato sol perché se ne è evidentemente discusso in un precedente incontro) e quello in cui il politico manifesta la propria disponibilità anche a far ottenere al fratello del Pelle una relazione carceraria favorevole; di conseguenza il *boss* gli chiede di intervenire per un avvicinamento del detenuto ed il candidato replica che ciò è diventato difficile, pur confermando il suo interessamento.

I giudici di secondo grado ribadiscono altresì la sussistenza dell’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 (già confermata dalla Corte di Cassazione in sede cautelare), evidenziando che Zappalà agisce al fine di agevolare la cosca Pelle, nella consapevolezza che ciò costituisce il passaggio necessario



per avere maggiori possibilità di elezione.

La Corte analizza poi il reato di corruzione elettorale contestato a Iaria Francesco (capo D) ed a Pelle Giuseppe (capo E), rinviando sulla questione concernente la presunta inoffensività della condotta contestata, per mancanza di serietà della promessa fatta dal Pelle, alle considerazioni già formulate in ordine a tutte le posizioni.

Con specifico riguardo alla condotta dell'imputato Iaria, quindi, osserva che le sue promesse sono tutt'altro che generiche o fittizie, non risultando alcun elemento concreto per ipotizzare che un candidato corra il rischio di prendersi gioco di uno degli esponenti più importanti (in quel periodo il capo) della temibile cosca Pelle (al cui cospetto si reca con la consapevolezza del suo potere mafioso e col preciso intento di approfittarne a proprio vantaggio) e deponendo anzi in senso contrario il tenore della conversazione del 3 marzo 2010.

Il contenuto di tale colloquio è infatti preciso: si tratta di lavori in appalto di cui Pelle e Iaria hanno già parlato in precedenza; inoltre, quando il *boss* gli chiede di far trasferire il fratello Salvatore in una colonia agricola, il candidato immediatamente telefona ad un soggetto da lui indicato come in grado di influire sul provveditore regionale competente per gli spostamenti.

I giudici di secondo grado confermano dunque la sussistenza della corruzione elettorale aggravata ex art. 7 L. n. 203 del 1991, richiamando su



quest'ultimo punto la motivazione della pronuncia della Cassazione sulla posizione di Zappalà, stante la sostanziale sovrapposibilità del tipo di favori promessi dai due candidati (aggiudicazione di lavori e trasferimento di congiunti detenuti, in particolare del primogenito Pelle Salvatore), per cui gli argomenti utilizzati dalla S.C. per spiegare l'influenza di tali promesse sul rafforzamento dell'intero sodalizio ben possono replicarsi anche per la posizione di Iaria Francesco.

§7.3 - L'oggetto dell'annullamento con rinvio.

La Corte di Cassazione, nel rigettare i ricorsi degli imputati in punto di affermazione della loro responsabilità per i reati di corruzione elettorale, sottolinea che i giudici d'appello, con ampia e analitica motivazione, hanno dimostrato che i due candidati, Iaria Francesco e Zappalà Santi, si sono recati nell'abitazione di Pelle Giuseppe per ottenere il sostegno elettorale dello stesso, promettendo a tal fine utilità aventi sufficiente precisione, e che Pelle Giuseppe e Mesiani Mazzacuva Giuseppe (che ha accompagnato Zappalà Santi), dal canto loro, hanno accettato tali offerte e promesso il sostegno richiesto.

Ribadisce inoltre l'ininfluenza, ai fini della consumazione del reato contestato, della riserva mentale degli interlocutori, consumandosi il reato in questione già al momento dell'offerta o della promessa, senza che abbia



appunto rilevanza alcuna la riserva mentale, anche del soggetto che assicura il sostegno elettorale.

Osserva ancora la Corte di legittimità che le offerte di utilità da parte dei due candidati sono tutt'altro che generiche. Ciò è più evidente per Iaria Francesco che, molto direttamente, chiede a Pelle Giuseppe se “*quei progetti*” gli interessano o meno, subito prima di chiedere l'appoggio elettorale e dimostra altresì il proprio interessamento per influire sulle condizioni carcerarie dei congiunti del *boss*, telefonando davanti a lui ad un alto funzionario dell'Amministrazione penitenziaria. La motivazione è comunque adeguata anche con riferimento a quanto offerto e promesso da Zappalà Santi, sia in merito ai lavori pubblici cui è interessato anche Mesiani Mazzacuva Giuseppe, sia in ordine alle richieste di Pelle Giuseppe concernenti le condizioni carcerarie dei congiunti; Zappalà, infatti, rappresenta che ottenere il trasferimento di un detenuto è diventato assai più difficile dopo il 1992, ma manifesta pur sempre il suo impegno a “*fargli mettere un'informativa buona*”, garantendo di “*poter fare qualcosa*”, perché “*abbiamo un paio di amici, là dentro*”; in definitiva, la promessa è quella di aiutare - con modalità non proprio “*istituzionali*” - i detenuti della famiglia Pelle a migliorare la propria condizione e ad avere qualche beneficio, pur nella consapevolezza manifestata a Pelle Giuseppe della difficoltà di ottenere quello maggiormente desiderato, ossia il trasferimento del fratello in un istituto penitenziario più vicino.



Sulla scorta di tali argomentazioni, la Corte di legittimità conferma dunque la decisione di secondo grado in punto di responsabilità degli imputati per i reati di cui all'art. 86 D.P.R. n. 570 del 1960 [contestati nei capi B), C), D) ed E) della seconda richiesta di rinvio a giudizio], mentre l'annulla con rinvio quanto all'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203 del 1991, e ciò in ragione sia dell'annullamento con rinvio delle condanne per gli appartenenti alla “cosca Pelle”, sia della *<<nessità di meglio descrivere in che modo si giunge alla certezza che le utilità promesse fossero dirette a favorire la cosca e non soltanto gli interessi privati di Pelle Giuseppe e di Mesiani Mazzacuva Giuseppe>>*.

§7.4 - I rilievi svolti in sede di rinvio.

In questa sede il Procuratore Generale ha chiesto di ritenere sussistente l'aggravante prevista dall'art. 7 L. n. 203 del 1991, sul rilievo della dimostrata esistenza della cosca Pelle, delle risultanze del procedimento Reale 3 e degli ulteriori elementi emergenti dall'operazione Reale 6, invocando la conferma delle condanne già comminate per i reati di corruzione elettorale.

I difensori degli imputati hanno invece concluso in senso diametralmente opposto, assumendo in sintesi che difetta la prova che il contestato scambio di promesse elettorali sia finalizzato ad agevolare il sodalizio criminale e che manca altresì la dimostrazione dell'utilizzo del metodo mafioso, che implica



una condizione di assoggettamento e di omertà.

§7.5 - Le considerazioni del giudice del rinvio: osservazioni preliminari.

Le argomentazioni dei difensori degli imputati non sono condivisibili.

Giova sul punto preliminarmente riepilogare i consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità sulle condizioni che devono sussistere per la configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, conv. con modificazioni dalla l. 12 luglio 1991 n. 203, che richiede che i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo siano commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 *bis* cod. pen., ovvero al fine di agevolare l'attività di associazioni di tipo mafioso.

Le due ipotesi, come è noto, sono distinte, quantunque logicamente connesse.

La prima ricorre quando l'agente o gli agenti delinquono con metodo mafioso, ponendo in essere, cioè, una condotta idonea ad esercitare una particolare coartazione psicologica - non necessariamente su di una o più persone determinate, ma, all'occorrenza, anche su un numero indeterminato di persone, conculcate nella loro libertà e tranquillità - con i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale della specie considerata. In tal caso non è necessario che l'associazione mafiosa, costituente il logico presupposto della più grave condotta dell'agente, sia in



concreto precisamente delineata come entità ontologicamente presente nella realtà fenomenica; essa può essere anche semplicemente presumibile, nel senso che la condotta stessa, per le modalità che la distinguono, sia già di per sé tale da evocare nel soggetto passivo l'esistenza di consorterie e sodalizi amplificatori della valenza criminale del reato commesso.

Ne discende, secondo l'univoco indirizzo espresso dalla Corte di Cassazione, che la sussistenza della circostanza aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso" non implica che sia stata dimostrata l'esistenza di un'associazione di tipo mafioso (cfr. per tutte Cass., sez. I, 13 aprile 2010, n. 16883) e prescinde altresì dall'effettiva appartenenza del soggetto agente all'associazione mafiosa.

Mentre infatti il "metodo mafioso" previsto dall'art. 416 *bis* c.p. connota il fenomeno associativo ed è, al pari del vincolo, un elemento che permane indipendentemente dalla commissione dei vari reati, la condotta prevista dalla prima parte dell'art. 7 costituisce solo una eventuale caratteristica di un concreto episodio delittuoso, ben potendo succedere, di converso, che un associato attui una condotta penalmente rilevante, e pur costituente reato fine, senza avvalersi del potere intimidatorio del clan (Cass., sez. un., 28 marzo 2001, Cinalli).

La circostanza aggravante in parola sussiste, di conseguenza, solo se l'agente abbia utilizzato il cd. "metodo mafioso" indipendentemente dal fatto



che faccia o non faccia parte dell'associazione della cui forza d'intimidazione si avvalga; d'altra parte, se il delitto è posto in essere dall'associato ex art. 416 *bis* c.p., l'aggravante può essere configurata solo se l'agente si sia effettivamente avvalso del metodo d'intimidazione proprio dell'associazione di cui fa parte.

Anche la seconda delle ipotesi previste dall'art. 7 ricorre tanto nei confronti dell'*intraneus* quanto dell'*extraneus*, ma solo a condizione che il comportamento tenuto risulti assistito, sulla base di idonei dati indiziari o sintomatici, da una cosciente ed univoca finalizzazione agevolatrice del sodalizio criminale (cfr. Cass., sez. VI, 12 luglio 2012, n. 31437; Cass., sez. VI, 13 novembre 2008, n. 2696).

Tale aggravante, proprio per il fine specifico che la connota, implica dunque, a differenza dell'altra, necessariamente l'esistenza reale e non più semplicemente supposta dall'associazione agevolata e richiede comunque per la sua configurazione, secondo il prevalente orientamento della S.C., che si verifichi se ed in quale misura il soggetto agente abbia inteso fornire un reale aiuto o “vantaggio” al sodalizio mafioso (cfr., *ex multis*, Cass., sez. V, 22 novembre 2013, n. 4037).

Peraltro, l'aggravante è ravvisabile anche nel caso in cui l'agente persegua, oltre che il fine specifico di agevolare una organizzazione mafiosa, l'ulteriore scopo di trarre un vantaggio proprio dal fatto criminoso, purché ad esso si



accompagni la consapevolezza di favorire l'interesse della cosca beneficiata (cfr. di recente Cass., sez. V, 4 febbraio 2015, n. 11101).

Ciò detto, nel caso in esame l'aggravante in parola, contestata facendo richiamo ad entrambi i profili che la caratterizzano, è stata -ad avviso di questo giudice del rinvio- correttamente ritenuta esistente dal GIP quantomeno con riguardo al secondo aspetto, tenuto conto che, come si avrà modo di verificare di qui a poco, la condotta degli imputati si rivela oggettivamente e soggettivamente idonea ad agevolare la cosca Pelle, e ciò pure se i candidati alle elezioni miravano altresì a conseguire un chiaro tornaconto elettorale, coniugandosi tale finalità con la piena consapevolezza degli stessi di avvantaggiare il sodalizio destinatario delle utilità promesse.

§7.5.1 – Segue: l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203 del 1991 contestata ai capi B e C (Reale 3).

Prendendo le mosse dalla contestazione di cui ai capi B e C dell'imputazione formulata nel procedimento Reale 3, è da rilevare che l'assunto delle difese di Pelle Giuseppe, Mesiani Mazzacuva Giuseppe e Zappalà Santi (contenuto nei motivi di appello e ribadito nei ricorsi per cassazione e poi davanti a questo giudice del rinvio), secondo cui nelle condotte contestate agli imputati non sarebbe configurabile alcuna finalità di agevolare la cd. cosca Pelle (di cui si ribadisce l'insussistenza) si scontra con



quanto emergente dalla ricostruzione fattuale della vicenda.

Ed infatti, si desume dalla già richiamata conversazione del 27 febbraio 2010 che il candidato Zappalà si reca al cospetto di Pelle Giuseppe, quale capo di una cosca che “conta” nella fascia ionica della provincia di Reggio Calabria, onde ottenere il suo appoggio elettorale, promettendo in cambio precise utilità, ossia una “corsia preferenziale” con riferimento a lavori pubblici o comunque finanziati con soldi pubblici (cui è interessato anche il Mesiani Mazzacuva Giuseppe, che funge, in sostanza, da intermediario con il capo-cosca, che pure Zappalà già conosce, avendo egli, medico, in cura la figlia) ed il trasferimento del fratello del *boss*.

Può dirsi anzi che il colloquio palesa chiaramente lo stretto collegamento tra il sostegno assicurato dal Pelle al candidato (*“Ma da parte nostra, dottore, ci sarà il massimo impegno!”*) ed il tipo di impegno che quest’ultimo deve assumere in cambio dell’appoggio elettorale della cosca anche dopo la sua elezione, impegno cui allude pure il Mesiani Mazzacuva (*“... io vi ringrazio ... no, no ... ma io ... qua ... mi dovete perdonare perché a me in trentatre anni ... incompr... ... io parto dal presupposto che noi su questo fatto ... dobbiamo discutere di questo fatto. Oggi come oggi a me e ... come dire, quando uno chiarisce una posizione, si trova meglio dopo...”*), riferendosi implicitamente a quello che l’organizzazione si aspetta dal candidato una volta eletto (*“omissis ... dove cinque, dieci voti e prendermeli...omissis”*), quale corrispettivo del



sostegno ricevuto (*“Si, si, si! Il lavoro si fa a Bova Marina, abbiamo detto ... però questo qua, so che ...incompr... ora pensiamo una cosa alla volta, almeno riusciamo nell'operazione ... che poi so che discorsi vengono. Le realtà nostre sono quelle ormai, come sappiamo con un malessere sociale che ci sono e ... e i disguidi che ci sono! Dobbiamo ...(breve interruzione dell'audio)... cercare noi, tra l'altro, di uscire da questo stato di sofferenza e lo si fa solo con il lavoro ... no che prima non si cercava, ma non ci hanno lasciato. In un modo o in un altro abbiamo avuto sofferenze di questo tipo ... sofferenze ancora più grandi, perdite più grandi ... siamo pure stanchi!”.... quindi, quando abbracciamo una causa, credetemi, non è solo per dire che va a caccia per interesse, no assolutamente! Pretenderemmo sì, quella serenità! Che in un modo o nell'altro, penso, che meritiamo tutti!”*), il che trova Zappalà del tutto disponibile (*“assolutamente sì”*).

Ed ancora, lo stesso candidato, al termine del dialogo intercettato, acquisito dal Pelle l'appoggio della cosca nella zona ionica (*“Va bene! Di là da noi, avete tutto!”*), dinanzi alla richiesta del boss volta a verificare la possibilità di ottenere il trasferimento del fratello maggiore, Salvatore, detenuto presso la Casa Circondariale di Roma Rebibbia, in un altro carcere, più vicino alla zona di residenza della famiglia, al fine di agevolare lo svolgimento dei colloqui, manifesta la sua piena disponibilità ad attivarsi, assumendo le opportune informazioni (*“Ma quello che dite voi, posso chiedere una conferma,*



...incompr... all'interno gli concedono ...incompr... ”).

Come già osserva il giudice di primo grado, la richiesta del Pelle, oltre ad essere indice del rapporto di grande fiducia intercorrente con il politico bagnarese, è dovuta al fatto che quest'ultimo vanta nell'ambiente penitenziario delle conoscenze che possono rilevarsi utili per le necessità del primo, persone di assoluta fiducia all'interno della Casa Circondariale di Vibo Valentia, già dimostratesi disponibili in passato (*“per fargli mettere un’informativa buona, di quello che fa, ecc...ecc... Su questo ve lo posso... Ci possiamo prendere, ehm... Io vi dico una cosa, invece! Vedete un attimo, se c'è qualche amico che sono, ...incompr... A Vibo e compagnia bella, la parliamo, parliamo, perché con il bene che abbiamo fatto ...incompr... Questo è assodato, assodato, assodato, ve lo posso garantire ...incompr... Carcere ...incompr... Glielo possiamo garantire, va bene? Perché ho avuto una persona mia! Ma mia, mia, mia, voglio dire io. In questo possiamo fare qualcosa ...incompr... Abbiamo un paio di amici, là dentro!”*). Tali discorsi inducono appunto il Pelle (che rammenta il favore, consistente nel trasferimento di un altro detenuto, fatto al padre Pelle Antonio da un maresciallo di sua conoscenza: *“E qualcuno che era pure fuori, allora ha chiamato a questo maresciallo e gli ha detto: “senti, come possiamo fare qui , per ...incompr...”*. Gli dice, aspetta un po'! Ha preso il telefono, ha telefonato al carcere, dov'era questo qua, e dice, senti, mandami questo detenuto qui, che ...incompr... Non è che era un ufficio che



c'erano cento persone...") ad informarsi circa la possibilità di riuscita dell'intervento delle persone di fiducia del candidato ("Scusate se mi permetto. Io ve l'ho detto, siamo una famiglia e di quello che posso... Ma ...incompr... praticamente, questa persona, è una persona che conta là dentro? "Può chiamare un detenuto per farlo venire...o..."). Zappalà e Mesiani Mazzacuva replicano che, a partire dal 1992, è diventato difficile ottenere il trasferimento di un detenuto da un carcere all'altro ("Altri tempi! Altri meccanismi! Fino al '91, entravano pranzi interi, dentro le carceri! Dal '92 in poi..."); il primo conferma, ad ogni modo, la sua disponibilità ad attivarsi a tal fine ("Ma quello che dite voi, posso chiedere una conferma, ...incompr... all'interno gli concedono ...incompr...").

E' dunque di tutta evidenza che il candidato Zappalà, invocando l'appoggio elettorale del *boss*, in cambio di precise promesse, non intende acquisire il voto di un singolo soggetto, ma mira chiaramente ad ottenere una "straordinaria" affermazione elettorale ("Vediamo se possiamo trovare un accordo, se ci sono le condizioni ... io faccio una ... una straordinaria, come si dice ... affermazione ... elettorale, no? Per arrivare sicuramente nei primi tre, e non dico ... non dico questo ... però ..."), ossia a "conquistare" la zona ionica che il Pelle gli conferma essere sotto il suo controllo ("Va bene! Di là da noi, avete tutto!"), inserendosi la sua condotta in un contesto illecito le cui radici affondano nel clima di intimidazione che è l'effetto della pervasività



della cosca nel tessuto sociale.

Non può invero spiegarsi altrimenti il sistema perverso che vede un soggetto che si candida a rivestire una carica pubblica prostrarsi dinanzi ad un capo cosca, con la piena consapevolezza della posizione da lui rivestita (e nella specie anche esplicitata: *“Io ve l’ho detto, siamo una famiglia”* - afferma Pelle Giuseppe - e la famiglia non può essere quella di sangue, data l’interdizione al voto di diversi suoi congiunti dovuti ai precedenti giudiziari), onde trarre vantaggio dal suo dominio di fatto su un’intera area di territorio e contestualmente agire allo scopo di rafforzare tale dominio.

Del resto, che le ragioni che inducono il politico bagnarese a recarsi presso l’abitazione del Pelle non si prestino ad essere lette in rapporto ai pochi voti della famiglia di sangue che il padrone di casa potrebbe garantire è un dato logico che si coniuga indissolubilmente con le condizioni dell’accordo raggiunto con il *boss* anche grazie al ruolo svolto dal Mesiani Mazzacuva, che a sua volta si mette a disposizione per la campagna elettorale di Zappalà, ben consapevole dell’importanza per i Pelle di quanto Zappalà può offrire in cambio dell’appoggio elettorale, come reso evidente dalle espressioni utilizzate dall’imputato, ricche di allusioni e tutte funzionali a recare vantaggio ai suoi *“amici”*, che hanno la necessità di assicurarsi, per il tramite del loro più autorevole esponente, quella *“serenità”* che è necessaria per far prosperare i propri interessi illeciti.



E per altro verso il fatto stesso che in quel periodo all'interno dell'abitazione del Pelle vengano definite diverse iniziative e strategie elettorali è di per sé indice dello scopo primario di acquisire dei referenti diretti a livello politico-amministrativo ed in tal modo accrescere la potenza della cosca.

Ed allora, in questo quadro, la promessa di Zappalà di una “corsia preferenziale” nel settore dei lavori pubblici e/o dei lavori comunque finanziati con soldi pubblici (**Zappalà**: *“Almeno una porta aperta, l’abbiamo” ...omissis... “preferenziale”*) esprime con nitidezza l’asservimento della funzione pubblica all’organizzazione ‘ndranghetistica e fa comprendere l’interesse (non meramente personale) di Pelle Giuseppe all’esito delle consultazioni regionali del 2010, riallacciandosi strettamente all’assetto ed ai disegni del sodalizio, il cui massimo impegno è non a caso in cambio assicurato al candidato (*“Ma da parte nostra, dottore, ci sarà il massimo impegno!”*), che di ciò si mostra sicuro (*“Lo so, lo so!”*).

Ed ancora, è il “capitale mafioso” di cui il Pelle è portatore a sorreggere la richiesta rivolta al candidato di attivarsi per far trasferire il fratello maggiore, Pelle Salvatore cl.’57, presso un istituto penitenziario più vicino, essendo la possibilità di rendere più semplici i contatti con il medesimo, figlio primogenito di Pelle Antonio cl.’32 e soggetto dal notevole spessore criminale, chiaramente funzionale ad un ulteriore consolidamento del potere



della cosca.

D'altra parte, la stessa Corte di Cassazione, nell'ordinanza del 9 agosto 2011 n. 32825, con cui ha rigettato il ricorso proposto da Zappalà avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Reggio Calabria, avente ad oggetto la conferma dell'ordinanza cautelare in ordine al reato di corruzione elettorale, ha rilevato *<<come le promesse dello Zappalà (in particolare in ordine all'avvicinamento della sede detentiva di P.S. e quanto alla corsia preferenziale per lavori edilizi da effettuare nella zona di influenza del boss) siano state in sé, oggettivamente, idonee a rafforzare la consorteria che sicuramente in tali promesse riceveva consolidamento nelle proprie illecite finalità, ma che trovava comunque primario conforto in un obbiettivo da sempre perseguito da ogni mafia: l'appoggio, su base corruttiva od anche di mera connivenza, dei pubblici poteri. E quale migliore agevolazione di un sindaco-candidato che si prostra al boss, riconoscendone il dominio di fatto su un'intera area di territorio, inevitabilmente visto quale a lui si presentava: profeta e precursore dell'abdicazione dello Stato? Promettere di avvicinare il luogo di detenzione di Pelle Salvatore significava riposizionare in Calabria il capo famiglia, il figlio primogenito di Gambazza.: il passo era un dovere per Pelle Giuseppe che andava al di là del vincolo di sangue per investire la funzionalità dell'intera cosca, così come i lavori da effettuare in zona non erano destinati solo alla ditta del figlio (la nota "Azzurra costruzioni") per*



coinvolgere favorevolmente le ditte amiche ed associate. Tutto ciò lo Zappalà ben sapeva, se non altro informato dall'intermediario Mesiani Mazzacuva, a coronamento dell'aspetto soggettivo dell'aggravante. ... Né il dedotto primario fine personale dell'odierno ricorrente - avere sostegno per la propria candidatura - può (come propone la memoria difensiva) di per sé escludere la compresenza del fine di agevolare la cosca mafiosa, non trattandosi di fini incompatibili, ed anzi essendo essi convergenti e sinergici>>.

A ciò deve aggiungersi, tenuto conto che nella sentenza di annullamento con rinvio si chiede di meglio descrivere in che modo si giunge alla certezza che le utilità promesse da Zappalà siano <<dirette a favorire la cosca e non soltanto gli interessi privati di Giuseppe Pelle e di Giuseppe Mesiani Mazzacuva>>, che tali utilità rappresentano il corrispettivo della messe di voti che gli stessi sono ritenuti in grado di procacciare al candidato e che rappresentano lo scopo e l'oggetto dell'incontro del 27 febbraio 2010, il che, oltre a costituire l'unica lettura logica possibile della relativa intercettazione, emerge in modo palese dal tenore della successiva conversazione del 12 marzo 2010, che dà conto di come l'atteggiamento oltremodo disponibile del politico bagnarese si giustifichi proprio in vista del conseguimento di un positivo risultato, grazie ai voti procurati dalle cosche, alle imminenti consultazioni elettorali.



Precisamente, nel corso della conversazione del 12 marzo, intercorsa tra Pelle Giuseppe e Mesiani Mazzacuva Giuseppe (R.I.T. 1626/09, progr. 3077, 3078, 3079, 3080), si discute -tra l'altro- della consistenza di voti da destinare a Zappalà ed al riguardo il Mesiani Mazzacuva spiega al suo interlocutore di essersi recato, il 6 marzo 2010, all'inaugurazione della segreteria politica di detto candidato, dove *“c'era tutta Reggio”* e sottolinea che si sta impegnando in prima persona al fine di reperire voti nella zona di Bova (RC), zone nella quale si aspetta un risultato elettorale significativo (*“Allora di Bova esce forte, sto lavorando io, esce forte! Su un bacino basso, che ho detto io, secondo me, se non prendiamo 300 (trecento), poco manca, perché lui li prende tutti! ... omissis ...”*: v. progressivo n. 3077). Aggiunge il Mesiani Mazzacuva di aver convinto il politico bagnarese, che aveva deciso di *“speculare politicamente”*, versando la somma di €100.000,00 a soggetti non meglio identificati per acquistare un pacchetto di voti nella zona di Bianco (RC), nella quale riteneva di essere debole (*“...Però, siccome lui mi insisteva più di una volta, dice “guarda, noi abbiamo il termometro della situazione giustamente...”*), a dirottare la somma sulla zona di Bovalino, ossia sui Pelle (*“... Io gli ho bloccato quella procedura a Bianco, lavorativa, perché lui là voleva speculare politicamente! Gli ho detto io “non facciamo che andiamo a parlare ora con 100.000 (centomila) euro ... che dobbiamo guardare prima di tutti, però in questo contesto ... perché vedi, che tu ti stai mettendo a mani a*



*cristiani che sono pure educati, che alla fine escono con Mollace e con il Dottore ... con Spina sono pure consuoceri” gli ho detto io! Gliel’ho spiegato questo fatto io. **Io ti dico “certo, invece di spendere quei soldi a Bianco, si possono spendere a Bovalino!”** Perché io avevo parlato con ... incompr. ... Allora lui dice “io mi tiro fuori scena, fatevi questa competizione elettorale e vedete un poco che esce”. **E così siamo rimasti!** ...”. Mesiani Mazzacuva ha quindi carta bianca per la campagna elettorale nel territorio di Bianco, sia pure sotto la regia di Pelle Giuseppe, e conclude il discorso con quest’ultimo, riferendogli di aver provveduto a garantire a Zappalà in quella zona un buon pacchetto di voti (<<***Perché io su Bianco l’ho fatto entrare bene! Cioè, ho pure il mio ragioniere che è candidato con Scordino. Però tutti quelli che votano PDL ... omissis ... votano a lui ...>>***, cioè votano Zappalà).*

Il dialogo (in origine utilizzato per contestare a Zappalà il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, in ordine al quale il Tribunale del Riesame ha ritenuto insussistenti i gravi indizi di colpevolezza) è stato letto dal GIP, nell’o.c.c. Reale 3, nel senso che da esso emergerebbe che il candidato, aderendo alle richieste del Mesiani Mazzacuva, avrebbe deciso di non effettuare alcuni lavori edili, non meglio indicati, che aveva programmato di eseguire, per tornaconto elettorale, nel comune di Bianco.

Appare tuttavia ben più convincente la diversa lettura (contenuta nell’o.c.c. Reale 6) in base alla quale il Mesiani Mazzacuva sta facendo riferimento ad



una somma di denaro - pari ad €100.000,00 - che Zappalà inizialmente intendeva investire su Bianco (dove sapeva di non essere elettoralmente forte), ma che poi decide di investire su Bovalino.

Vi sono difatti degli altri passaggi delle conversazioni intercettate, da cui risulta chiaramente che il Mesiani Mazzacuva è solito utilizzare il verbo *lavorare* per indicare l'erogazione di somme di denaro da parte di Zappalà (cfr. ad es. R.I.T. 1626/09, progr. 3078: “*Allora loro sono riusciti a lavorare ad ... entrare con i COMMISSO, no? Ed io non sapevo niente di questo fatto ...*”, il che dimostra, tra l'altro, che il candidato si è garantito il sostegno elettorale della famiglia mafiosa dei “*Commisso*”, oltre che dei Pelle “*Gambazza*”, attraverso l'esborso di consistenti somme di denaro).

E che sia questo il senso corretto dell'espressione “procedura ... lavorativa” contenuta nel dialogo del 12 marzo 2010 è confermato in fin dei conti anche dallo stesso Mesiani Mazzacuva, che nel corso dell'interrogatorio di garanzia del 22 dicembre 2010 dichiara che non sta parlando di lavori edili, ma di una somma di denaro (“*Io con ZAPPALÀ non ho mai trattato di lavori, né tantomeno*”), pur aggiungendo che si tratterebbe di un prestito ottenuto da Zappalà in un momento di difficoltà, senza peraltro riuscire a spiegare i riferimenti fatti a Bianco e a Bovalino.

La conversazione del 12 marzo 2010 contribuisce dunque a svelare la reale finalità dei contatti tra il Pelle, il Mesiani Mazzacuva e lo Zappalà, attribuendo



nuova luce agli accordi raggiunti in occasione del precedente incontro e rendendo del tutto evidente come il patto stipulato in data 27 febbraio 2010 sia tale da produrre effetti in termini di agevolazione della cosca già prima dell'esito della competizione elettorale. Ed invero, il fatto che il politico bagnarese, su esplicita richiesta del Mesiani Mazzacuva (che funge da intermediario con Pelle Giuseppe), decida di dirottare sui Pelle la consistente somma di denaro che ha inizialmente programmato di "investire", per tornaconto elettorale, nel comune di Bianco e lasci a Pelle Giuseppe ed a Mesiani Mazzacuva Giuseppe "carta bianca" per la campagna elettorale in quell'area, non può che produrre innegabili riflessi in termini di rafforzamento e consolidamento della 'ndrina Pelle, dimostrando oltretutto che il suo capo è in grado di condizionare le scelte del candidato già prima delle elezioni regionali.

In altre parole, l'atteggiamento oltremodo disponibile di Zappalà, che pure si giustifica in vista del conseguimento di un forte consenso elettorale alle allora imminenti elezioni regionali, non si esaurisce nel raggiungimento di tale obiettivo, non esitando egli a mettere da subito sul piatto della bilancia il suo apporto alla 'ndrina, alla quale oltretutto il *boss* nell'incontro del 27 febbraio 2010 chiaramente allude (*"Io ve l'ho detto, siamo una famiglia"*), onde poter sfruttare a fini elettorali la capacità di influenza mafiosa dei *Gambazza*.

Risulta d'altronde del tutto inverosimile che un politico come Zappalà, ben



inserito nella realtà calabrese ed interessato ad ottenere un forte consenso elettorale in occasione delle elezioni regionali del 2010, ignori la “storia” di un personaggio come Pelle Giuseppe, che oltretutto già conosce (per come si desume fin dall’inizio della conversazione del 27 febbraio 2010), e ciò *a fortiori* considerando sia la notevole spregiudicatezza con la quale il candidato tratta l’argomento relativo all’avvicinamento di Pelle Salvatore (“*vi stavo dicendo che questo di Modena era carcerato, tramite diverse cose, stavamo cercando di fargli avere qualche beneficio là dentro! Come se c’è qualcuno che.... Per un’informativa, qualche cosa...*”), cogliendo l’occasione per sottolineare la sua piena disponibilità ad accedere alle richieste del *boss*, sia il fatto che sempre Zappalà, nel corso dei colloqui intercettati, dimostra di sapersi muovere negli ambienti di *‘ndrangheta* e di essere un esperto conoscitore dei canali mafiosi di raccolta dei voti, tanto da rivolgersi ai “Commisso” (famiglia mafiosa di Siderno) senza avere la necessità di una “presentazione” da parte di Pelle Giuseppe o dell’intermediazione di Mesiani Mazzacuva (cfr. la già citata R.I.T. 1626/09, progr. 3078) e da chiedere voti anche a Barbaro Francesco cl. 63, membro della famiglia “*Mano Armata*” e al tempo stesso legato da vincoli di parentela acquisita con i “*BARBARO CASTANU*” (cfr. parte iniziale del colloquio del 27 febbraio 2010, in cui si perviene alla identificazione del Barbaro, quando Pelle afferma di averlo incontrato il giorno precedente, giacché dal supporto del sistema di video



osservazione si evince che il giorno precedente è giunto presso l’abitazione del Pelle il Barbaro per conferire con lui su dei problemi avuti con altri soggetti; che l’identificazione sia corretta si ricava anche dal fatto che il Barbaro Francesco di cui parlano è di Platì: *“quel ragazzo di Platì”*), mostrandosi molto fiducioso sull’appoggio che il Barbaro, con cui ha parlato tramite tale *“Luca”*, gli può fornire (*“Luca me lo ha portato, mi ha detto “no riunisce tutte le famiglie, cinquecento, seicento, ... voti ee.... Non so ve l’ho raccontato mi sembra no?”*).

Ed allora, se è indubbio che l’agire dello Zappalà sia diretto, come rimarcano i suoi difensori, ad ottenere dal Pelle sostegno elettorale, è tuttavia al tempo stesso incontestabile che lo scopo “personale” perseguito dall’imputato, lungi dall’essere incompatibile con l’elemento soggettivo richiesto dall’art. 7, con esso invece palesemente converge, essendo oltretutto irrealistico, da un lato, che un candidato si rivolga ad un capo cosca, con tutti i rischi che ciò comporta, per ottenere il suo voto individuale anziché quello della *‘ndrina* di riferimento e che dall’altro un *boss* si possa concretamente impegnare a fornire appoggio elettorale ad un politico, senza la promessa, da parte del beneficiario, di una corrispondente utilità.

Non è dunque condivisibile la tesi difensiva, pur suggestiva, secondo cui vi sarebbe incompatibilità genetica tra la finalità di perseguire un proprio utile e quella di avvantaggiare l’associazione mafiosa destinataria della promessa,



essendo anzi il doppio finalismo insito nella condotta di chi, pur di raggiungere uno scopo personale, reca concreti vantaggi all'associazione medesima.

Le conversazioni intercettate, d'altra parte, comprovano che il candidato si reca al cospetto del *boss*, proprio perché pronto, pur di conseguire una “*straordinaria*” affermazione elettorale, a mettere nelle mani di una consorteria mafiosa la sua rete di conoscenze e le sue relazioni personali.

E che gli impegni assunti dal candidato siano idonei a rafforzare la consorteria è appunto dimostrato non solo dalla natura delle utilità promesse al Pelle, oggettivamente idonee ad agevolare le illecite finalità del clan, ma più in generale dall'atteggiamento di piena e totale disponibilità dello Zappalà nell'ambito del quale si inserisce l'accordo raggiunto, un atteggiamento tenuto nella consapevolezza che le richieste avanzate dal *boss* rappresentano soltanto l'anticipo di quello che l'organizzazione si aspetta da lui una volta eletto, ed a cui corrisponde la particolare attenzione riservatagli dal Pelle, che evidentemente gli riconosce la capacità di ottenere il risultato elettorale che si è prefisso e di mantenere gli impegni assunti, <<*grazie anche al suo collaudato e non occasionale inserimento nelle dinamiche mafiose di controllo del voto e ricerca del consenso, intercettato e assicurato dalle consorterie criminali, in vista dei futuri vantaggi assicurati dal candidato una volta eletto*>> (cfr. ordinanza del Tribunale della Libertà del 14 luglio



2012).

Né in senso contrario depone, a differenza di quanto prospettato dalla difesa, la contestazione formulata nell'operazione Reale 6 ed afferente ad uno scambio elettorale politico-mafioso che sarebbe stato attuato dalla cosca Pelle in favore del candidato Zappalà, in cambio del versamento di una somma di denaro pari ad euro 100.000, atteso che quest'ulteriore contestazione, di cui dà conto l'ordinanza di custodia cautelare acquisita all'udienza del 18 maggio 2015, non vale ad obliterare il precedente accordo oggetto del reato di corruzione elettorale, nel cui solco semmai si inserisce, contribuendo a disvelare la finalità perseguita dall'imputato unitamente al proprio tornaconto elettorale, nonché l'elemento soggettivo che anima il suo agire, sottintendendo le sue inequivoche promesse che, in caso di elezione, la cosca Pelle godrà di una "corsia privilegiata" per infiltrarsi nella *res pubblica* e così rafforzare i suoi interessi e la sua linea di azione.

Quanto poi al Mesiani Mazzacuva, l'intero ruolo svolto dal medesimo nella vicenda della corruzione elettorale non lascia dubbi sulla configurabilità dell'aggravante dell'art. 7 l. 203 del 1991: e così, in particolare, la sua posizione di referente per tutti i rapporti elettorali del candidato Zappalà, conseguenziale all'assoluta fiducia che Pelle Giuseppe ripone in lui (*"Poi, se qualche giorno, dovrete incontrare a qualcuno, tramite Pepè, venite e andate. Perché è giusto uno che ... se una persona, avrà la soddisfazione per*



incontrarvi, per parlarvi!”), il riferimento al senso dell’impegno che il politico bagnarese deve assumere per assicurarsi l’appoggio elettorale dei Pelle (“... io vi ringrazio ... no, no ... ma io ... qua ... mi dovete perdonare perché a me in trentatré anni ... incompr... .. io parto dal presupposto che noi su questo fatto ... dobbiamo discutere di questo fatto. Oggi come oggi a me e ... come dire, quando uno chiarisce una posizione, si trova meglio dopo...”), in ossequio ad una “prassi” illecita che vede l’asservimento della funzione pubblica quale corrispettivo del sostegno ricevuto (“Si, si, si! Il lavoro si fa a Bova Marina, abbiamo detto ... però questo qua, so che ...incompr... ora pensiamo una cosa alla volta, almeno riusciamo nell'operazione ... che poi so che discorsi vengono. Le realtà nostre sono quelle ormai, come sappiamo con un malessere sociale che ci sono e ... e i disguidi che ci sono! Dobbiamo ...(breve interruzione dell'audio)... cercare noi, tra l'altro, di uscire da questo stato di sofferenza e lo si fa solo con il lavoro ... no che prima non si cercava, ma non ci hanno lasciato. In un modo o in un altro abbiamo avuto sofferenze di questo tipo ... sofferenze ancora più grandi, perdite più grandi ... siamo pure stanchi!” quindi, quando abbracciamo una causa, credetemi, non è solo per dire che va a caccia per interesse, no assolutamente! Pretenderemmo sì, quella serenità! Che in un modo o nell’altro, penso, che meritiamo tutti!”), l’attenzione sempre rivolta agli interessi dei Gambazza nella definizione delle condizioni dell’accordo elettorale sono tutti frammenti di una condotta



complessiva oggettivamente idonea a rafforzare la consorteria, nella consapevolezza che è questo che i Pelle - ed *in primis* Pelle Giuseppe - si aspettano da lui, dati i rapporti di lunga data e di stretta familiarità esistenti ed ammessi dallo stesso imputato.

Quanto infine a Pelle Giuseppe, la sua “parte” nel reato è compiutamente lumeggiata dai dialoghi dianzi riportati, che testimoniano sia che egli ritiene particolarmente importanti per l’organizzazione criminale di appartenenza le consultazioni regionali del 2010, tanto da sedersi in prima persona al tavolo delle trattative, sia che mira a conseguire il massimo vantaggio dall’intera vicenda elettorale, promettendo il suo appoggio ad una pluralità di candidati <<la cui levatura politica avrebbe rafforzato le prospettive della consorteria>> (v. Cass., sez. feriale, 9 agosto 2011 n. 32825, emessa in sede cautelare proprio con riferimento alla posizione dello Zappalà e che richiama le intercettazioni del 12 marzo 2010 tra il Pelle ed il Mesiani Mazzacuva) ed accettando le relative offerte di utilità.

Si impone pertanto la conferma dell’aggravante dell’art. 7 l. 203 del 1991, contestata a Zappalà Santi, Mesiani Mazzacuva Giuseppe e Pelle Giuseppe con riguardo ai reati di cui ai capi B e C dell’imputazione formulata nel procedimento Reale 3.

§7.5.2 – Segue: l’aggravante di cui all’art. 7 l. 203 del 1991 contestata a



Iaria Francesco e a Pelle Giuseppe ai capi D) ed E) del procedimento c.d. REALE 3.

Anche con riferimento ai reati di cui ai capi D ed E dell'imputazione formulata nel procedimento Reale 3 è da confermare l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203 del 1991.

Una volta accertata l'esistenza e l'operatività della cosca Pelle, appare infatti del tutto evidente che la condotta del candidato Iaria Francesco, che si reca al cospetto di Pelle Giuseppe, con la piena consapevolezza del potere mafioso di cui lo stesso è espressione ed anzi con il preciso intento di mettersi a servizio di tale potere al fine di ottenere l'appoggio elettorale del *boss*, è finalizzata ad agevolare il sodalizio criminale di riferimento.

Emerge invero anzitutto dalla conversazione del 3 marzo 2010 che l'invocato sostegno elettorale non va inteso come il voto individuale di Pelle Giuseppe, che oltretutto in occasione delle consultazioni del marzo 2010 non può neanche votare essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, o come il voto dei suoi congiunti, ad alcuni dei quali è pure interdetto l'esercizio del relativo diritto a causa dei precedenti giudiziari, ma come l'appoggio della cosca dallo stesso capeggiata, data la strettissima connessione messa da subito in chiaro tra l'auspicata elezione e la prospettiva di condizionamento dell'attività politica ed amministrativa. E così, non a caso, già dalle parole iniziali di Cesareo Vincenzo (altro candidato alle elezioni



regionali vicino al Pelle: *“io mi sento come uno, tu lo sai, della famiglia ... Se siamo fratelli, siamo fratelli”*), con cui Iaria Francesco si presenta nell’abitazione del capocosca, affiorano le ragioni per le quali sarebbe vantaggioso per quest’ultimo sostenere il *“professore”* (Iaria), essendo il relativo successo elettorale riallacciato esplicitamente alla possibilità per il *boss* di avere referenti direttamente inseriti a livello politico e nelle strutture di governo territoriale (*“Io, noi lo dobbiamo sostenere, perché se lui passa ed io passo, noi siamo la forza ... incomp ... ci troviamo a livello di amministrazione ... incompr ...”*), cosa che il Pelle dà praticamente per scontata (*“E’ inutile che parlo che dico”*).

E che la vicenda della corruzione elettorale in esame non possa semplicisticamente leggersi nel quadro di una comunanza di interessi meramente personali di Pelle Giuseppe e Iaria Francesco è confermato dalle parole del primo, che nell’espore (nel corso successivo incontro del 27 marzo 2010) il senso del suo sostegno elettorale, fa chiaramente intendere che non si tratta di un suo impegno individuale, ma appunto dell’appoggio (assicurato ad ogni modo anche ad altri candidati) della cosca da lui capeggiata sia sull’area di diretta influenza (*“... **li prendete tutti da parte nostra, sia qua a Bovalino ...**”*), sia su altre zone (*“**abbiamo i voti, i voti nostri, qua, dei miei zii che è una cosa qua a Bovalino, qualche altro amico**” e poco dopo “... omissis ... **li prendete tutti da parte nostra, sia qua a Bovalino e sia ad altre parti,***



quello che ... incompr. ...”), il che già sul piano logico consente di agganciare l’accordo criminoso agli scopi ed alle attività della cosca.

Il dato logico è poi nella specie corroborato dalla natura delle promesse fatte dal candidato Iaria al Pelle (cfr. conversazioni del 3 e del 4 marzo 2010), promesse che, proprio perché riguardanti appalti di lavori (*“Perché di Reggio ne hanno cinque, poi vedete lo valutate e poi vi voglio dire ci sono i posti, c’è tutto là, c’è tutto il progetto, cioè quanto pure per realizzare, ovvio con i prezzi di Milano, poi voi eh...potete fare...voglio dire...Si deve fare tutto, dallo sbancamento... ci sono i soldi... già recintato” ...omissis... “Disegnato e tutto, c’è qualcuno pure addirittura che è pure...” e ancora “Già il progetto è approvato, voi solo la pubblicazione”*), l’erogazione di mutui bancari a condizioni vantaggiose (*“...incompr... là bene sennò lì a Milano ci sono due direttori generali di Unicredit Uno e Ubi Banca l’altro che sono disposti a...” ...omissis... “Perfetto potete parlargli, però parliamo sempre di gente che ha una forza per certe cose che quando si presenta in banca sarà...”*) e l’interessamento per il trasferimento di detenuti (ossia di Pelle Salvatore, in carcere a Roma, o eventualmente del figlio Francesco, ristretto a Locri) presso una colonia agricola calabrese, ove godrebbero di maggiore libertà, con l’immediata telefonata di Iaria a tale dr. Nino Crea, indicato come soggetto in grado di esercitare pressioni sul provveditore competente per gli spostamenti (*“E’ lui il direttore e lui se vuole, se voi avete qualsiasi nominativo a*



Castrovillari, a Locri, in qualsiasi posto, perché ormai tutti loro hanno la colonia”), si rivelano di per sé idonee a rafforzare la cosca Pelle, in quanto atte a potenziarne struttura ed ambito di azione, e sono altresì espressione della piena consapevolezza in capo al candidato di ciò che rappresenta quanto dallo stesso offerto per la consorzeria, essendogli del tutto chiari i termini in cui contraccambiare l’appoggio elettorale, il che chiude il cerchio in ordine all’aspetto soggettivo dell’aggravante.

A ciò si aggiunga che dai colloqui intercettati si desume nitidamente l’importanza che alle utilità promesse dal candidato attribuisce Pelle Giuseppe, che tiene a riconvocare Iaria il 27 marzo per garantirgli l’appoggio elettorale della cosca, estendendolo, come già detto, anche al di là del territorio di stretto riferimento (*“Professore io vi ho chiamato, io, per dirvi, per essere chiari noi con voi, non è che ...omissis... dice: “a chi, come dobbiamo fare?” è giusto nelle famiglie nostre ... incompr. ... allora, abbiamo i voti, i voti nostri, qua, dei miei zii che è una cosa qua a Bovalino, qualche altro amico. Qui noi, ora devo dirvi le cose sono, ci siete voi, c’è Pierino e c’è ... omissis ..., che abbiamo, siete tre candidati; un po’ per uno, chi di più, chi di meno li prendete tutti da parte nostra, sia qua a Bovalino e sia ad altre parti, quello che ... incompr. ...”*), ad ulteriore conferma della dimensione non meramente individuale degli interessi sottesi all’accordo raggiunto.

Né il fine personale sotteso alla condotta di Iaria - avere sostegno per la



propria candidatura - può (come prospetta la difesa) di per sé escludere la compresenza del fine di agevolare la cosca mafiosa, non trattandosi di fini incompatibili, ed anzi essendo essi, come già detto con riguardo alla posizione del candidato Zappalà, convergenti e sinergici, passando il raggiungimento dell'obiettivo dell'elezione al Consiglio regionale attraverso la via dei servizi promessi alla cosca Pelle.

Deve ribadirsi quindi che il complesso dei dati indizianti sopra richiamati si rivela sufficiente a ritenere provata la contestata aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991.

§8 - Le misure patrimoniali.

§8.1 - La confisca dei beni disposta dal giudice di primo grado.

Con la sentenza di primo grado è stata ordinata la confisca, ai sensi degli artt. 416 *bis*, comma 7, c.p. e 12 *sexies* L. 356/1992, dei seguenti beni, già oggetto di provvedimenti di sequestro:

1. distributore di benzina Esso sito in c.da Giudeo di Ardore;
2. bar annesso al distributore indicato al punto n. 1;
3. terreno sul quale sorgono il distributore ed il bar indicati ai punti nr. 1 e 2;
4. l'intero patrimonio della "Freedom caffè s.a.s. di Antonio Pelle e Sebastiano Carbone & C.", P.I. 0258907800";



5. l'intero patrimonio dell'impresa individuale "Azzurra Costruzioni Geom. PELLE Antonio", con C.F. PLLNTN87CD9760 e sede legale in San Luca (RC) alla via Campania nr. 6;

6. quote sociali e patrimonio aziendale della società "Il punto edile s.r.l." con sede in Bova Marina.

Dopo la pronuncia di primo grado, il GUP, su richiesta del pubblico ministero, ha disposto, con decreto del 10 ottobre 2011, il sequestro preventivo di tutti i beni mobili (conti correnti, libretti di deposito, titoli di stato, azioni obbligazioni etc.) intestati all'imputato Zappalà Santi, ai suoi familiari (la moglie, Parisi Francesca, e le figlie Zappalà Carmela e Zappalà Maria Ilenia) e alle società Fisiokinesiterapia Bagnarese s.r.l. e Ileca Charter s.a.s. di Zappalà Carmela & C..

§8.2 - La sentenza di secondo grado.

La Corte d'appello ha revocato la confisca del distributore di benzina gestito dalla Freedom Cafè e del bar annesso al distributore e del terreno sul quale tali beni sorgono, con esclusione dei beni su di essi insistenti di proprietà della Freedom, e ciò tenuto conto dell'intervenuto annullamento da parte della Corte di Cassazione del provvedimento di sequestro di tali beni, sulla base del rilievo che essi appartengono non alla famiglia Pelle, bensì alla società Regalgas (che li ha concessi in uso gratuito alla Freedom Cafè, con



contestuale stipula di un contratto di somministrazione dei carburanti, per una durata non inferiore a sei anni), società risultata del tutto estranea a qualsiasi rapporto con i Pelle.

I giudici di secondo grado hanno confermato, invece, la confisca delle ditte Freedom Cafè, Azzurra Costruzioni e Punto Edile, non essendo stata fornita dagli imputati alcuna prova della provenienza lecita del denaro utilizzato per costituire tali imprese e ricorrendo, in ogni caso, anche i presupposti per l'applicazione dell'art. 416 *bis* comma 7 c.p., in quanto si tratta di aziende utilizzate per commettere il reato associativo.

E' stata infine ordinata, ex art. 12 *sexies* legge n. 356/92, la confisca di tutti i beni costituenti oggetto del sequestro preventivo disposto dal giudice dell'udienza preliminare in data 10 ottobre 2011 e dei relativi verbali di sequestro, ad eccezione di quelli specificati nel dispositivo.

§7.3- I ricorsi per cassazione e l'oggetto dell'annullamento con rinvio.

La difesa di Pelle Antonio cl.'86 ha censurato la confisca della Freedom per violazione di legge e vizio di motivazione, assumendo che, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, è stata dimostrata la modestia della cifra investita (€3.000 per lo stesso imputato) e la provenienza della somma da redditi leciti, al pari degli importi corrisposti dai soci Carbone e Francone.

La difesa di Mesiani Mazzacuva Giuseppe ha dedotto violazione di legge e



vizio di motivazione con riferimento alla confisca della S.r.l. Punto Edile, rilevando che tale società, del tutto estranea alle vicende oggetto dell'imputazione e costituita con il patrimonio familiare, non è stata in nessun modo incrementata da proventi illeciti, ed aveva rapporti commerciali del tutto ordinari con la Azzurra Costruzioni. Ha aggiunto, poi, che nei dialoghi intercettati non si fa alcun riferimento alla Punto Edile s.r.l. e che l'imputato ha ceduto le proprie quote sociali alla moglie (del tutto incensurata e in possesso di un proprio reddito) con atto notarile il 18 novembre 2009, ossia prima dei fatti contestati, e che non è applicabile il disposto della L. n. 356 del 1992, art. 12 *sexies*. Ha sottolineato infine che la Corte territoriale ha confermato la confisca esclusivamente sulla base della condanna di Mesiani Mazzacuva, sostenendo - con una sorta di processo alle intenzioni - che la Punto Edile s.r.l. sarebbe stata costituita ed organizzata in funzione di appalti pubblici che sarebbero stati assegnati nel caso di elezione di Zappalà Santi, e ciò senza tener conto che la società non è mai stata aggiudicataria di appalti pubblici, come risulta dalla documentazione prodotta ed è stata finanziata con risorse proprie dei soci, con finanziamento bancario e con i ricavi delle vendite.

La difesa di Zappalà Santi ha contestato, dal canto suo, la confisca disposta ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12 *sexies*.

Quest'ultima censura è stata accolta dalla S.C., che ha annullato la confisca



senza rinvio, in quanto adottata da un giudice che non poteva provvedere su di essa.

Di conseguenza, quanto alle misure patrimoniali, deve rivalutarsi in questa sede la sola confisca delle ditte Freedom Cafè, Azzurra Costruzioni e Punto Edile.

§8.4 – La valutazione del giudice del rinvio.

La confisca delle ditte Freedom Cafè, Azzurra Costruzioni e Punto Edile, disposta dal GUP sia ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12 *sexies*, che ai sensi dell'art. 416 *bis* c.p., comma 7, deve essere revocata.

Ed invero, quanto alla Freedom Cafè, si è già detto che non vi è spazio per ritenere illecita la provenienza del denaro impiegato per la sua costituzione (il che esclude la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 12 *sexies*) e che la stessa non risulta riferibile a Pelle Giuseppe, Pelle Sebastiano e Pelle Domenico, per cui difettano anche i presupposti per l'applicazione dell'art. 416 *bis* comma 7 c.p..

In ordine alla Azzurra Costruzioni, va ribadito, sotto il primo profilo, che non vi è prova dell'intestazione fittizia a Pelle Antonio cl.'87, che il Tribunale di Reggio Calabria, sez. misure di prevenzione, l'ha dissequestrata con decreto del 21 luglio 2008 sulla base della regolarità della sua costituzione e della provenienza del denaro dal titolare e che non vi sono fatti nuovi tali da far



superare la valutazione contenuta in detto decreto. Sotto il secondo profilo, va poi sottolineato che non emerge che l'impresa sia stata finanziata con capitali illeciti della famiglia mafiosa e che non stati provati significativi elementi di collegamento tra la gestione della medesima e le attività riconducibili al sodalizio criminale di stampo *'ndranghetistico*.

Infine, quanto alla Punto Edile S.r.l., la revoca della confisca discende dall'assoluzione del Mesiani Mazzacuva dal delitto di cui all'art. 416 *bis* c.p. e dalla non riconducibilità della società alla cosca Pelle.

§9 - Il trattamento sanzionatorio.

Giova premettere che la S.C. ritiene assorbiti i motivi di ricorso degli imputati concernenti la determinazione della pena e la concessione delle attenuanti generiche, per cui la decisione sulle relative questioni è demandata a questo giudice del rinvio.

Tanto premesso e prima di procedere a riassumere le statuizioni adottate nel presente giudizio, va rammentato: che Pelle Giuseppe, Pelle Sebastiano, Pelle Domenico, Pelle Antonio cl.'87, Pelle Antonio cl.'86 e Carbone Sebastiano sono stati assolti dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi C) e D) del procedimento Reale 1; che Mesiani Mazzacuva Giuseppe è stato assolto dal reato associativo contestato al capo A) del procedimento Reale 3; che per Pelle Giuseppe, Morabito Rocco, Ficara Giovanni e Latella Antonino sono



state escluse le aggravanti di cui agli artt. 416 *bis*, comma 6, e 3 L. n. 146 del 2006; che per Ficara e Latella è stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 *bis*, comma 4, c.p. (già eliminata per gli altri imputati nel giudizio di secondo grado); che per il Ficara è stata esclusa altresì l'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203 del 1991 in relazione al capo E) della prima richiesta di rinvio a giudizio; che per Pelle Giuseppe e Latella Antonino è stato riconosciuto il vincolo della continuazione con altro reato; che infine è stato rivisto l'aumento di pena per la recidiva (v. §3.4).

A ciò consegue che nessuna pena va comminata a Pelle Antonio cl.'86 ed a Carbone Sebastiano (non essendo agli stessi ascritti altri reati).

Va invece rideterminata la pena nei confronti degli altri imputati rispetto a quella comminata dal giudice di primo grado, ferma restando tuttavia l'esclusione delle circostanze attenuanti generiche.

Al riguardo, occorre considerare che la S.C. ha in più occasioni chiarito che *<<le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 c.p., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena>>* (Cass., sez. II, 5 giugno 2014, n. 30228).



In altri termini, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è automatico, ma presuppone una valutazione da parte del giudice, che tenga conto degli elementi - favorevoli o sfavorevoli - dedotti dalle parti o emergenti dagli atti.

Orbene, nel caso in esame la gravità dei fatti contestati, nonché i rilevanti precedenti penali, impongono anzitutto di negare la concessione di tali attenuanti a Pelle Giuseppe, Ficara Giovanni, Morabito Rocco, Latella Antonino e Pelle Domenico.

Il predetto beneficio, inoltre, non può essere riconosciuto neppure a coloro che sono incensurati (Pelle Antonio cl.'87, Pelle Sebastiano e Iaria Francesco) oppure presentano precedenti meno gravi (Zappalà Santi, Mesiani Mazzacuva Giuseppe), e ciò atteso che, per un verso, nessuno di loro ha fornito alcuna collaborazione all'accertamento della verità e che per altro verso Pelle Antonio cl.'87 e Pelle Sebastiano operano nell'ambito dell'allarmante contesto criminale sopra descritto, all'interno di una potente cosca di *'ndrangheta*, e che Mesiani Mazzacuva Giuseppe, Iaria Francesco e Zappalà Santi hanno posto in essere le condotte contestate nella piena consapevolezza del contributo fornito al rafforzamento della cosca Pelle, denotando in tal modo una particolare spregiudicatezza e capacità a delinquere, che non giustifica la concessione delle attenuanti generiche.

Fermo restando ciò, il trattamento sanzionatorio stabilito dal GUP deve



essere come già detto rivisto (nei termini di cui *infra*) anzitutto in ragione delle assoluzioni parziali e delle statuizioni adottate in tema di continuazione tra reati e di circostanze aggravanti (tranne che con riferimento alle aggravanti di cui agli artt. 416 *bis* comma 6 c.p. e 3 l. 146/2006, l'esclusione delle quali, come già detto sub §3.1, di per sé, non comporta alcuna diminuzione della pena base rispetto a quella determinata in secondo grado, atteso che le stesse non hanno in concreto inciso sul trattamento sanzionatorio, sicché non si giustifica una ulteriore riduzione della pena per effetto della loro elisione in questa sede).

Occorre inoltre tener conto che la pena riservata dal primo giudice in particolare a taluni imputati non appare adeguata ai fatti contestati, considerato che nel presente procedimento non si sono registrati fatti di sangue e che gli episodi costituenti espressione dell'attività intimidatoria tipica delle associazioni di stampo mafioso sono numericamente esigui.

Tanto chiarito, non si ravvisano tuttavia motivi per accogliere i rilievi difensivi finalizzati a conseguire un trattamento sanzionatorio più mite rispetto a quello comminato nella sentenza di secondo grado, salvo che per i profili oggetto di diversa valutazione in questa sede, dato che si tratta pur sempre di fatti gravi anche in ragione della già segnalata capacità a delinquere degli imputati connessa alla pericolosità della compagine associativa esaminata cui gli stessi sono intranei o vicini, e ad eccezione della pena base fissata per Pelle



Giuseppe, che viene ridotta ad anni dieci, tenuto conto che la posizione del medesimo all'interno sia della cosca che dell'organigramma della '*ndrangheta* appare tutto sommato omologa a quella dei *boss* Ficara, Latella e Morabito.

In sintesi, pertanto, le pene vanno rideterminate nei termini che seguono:

PELLE Giuseppe: pena base di anni dieci di reclusione (per il reato associativo ex art. 416 *bis*, co. II, c.p., tenuto conto della sua posizione di direzione della cosca, del precedente specifico, della sua posizione assunta anche nell'organigramma della '*ndrangheta*, del suo apporto ed impegno in tutte le varie attività del sodalizio) aumentata ad anni dodici, mesi sei e giorni quindici di reclusione ex art. 99 cpv. c.p. (per la contestata recidiva). Detta pena va aumentata ex art. 81 cpv. c.p. di mesi nove di reclusione (per il reato di corruzione elettorale aggravata ex art. 7) e di ulteriori mesi nove reclusione (per le contestate estorsioni), per una pena complessiva di anni quattordici e giorni quindici di reclusione, aumentata di anni 3 di reclusione ex art 81 cpv. c.p. (procedimento *Armonia*). La pena risultante, pari ad anni diciassette e giorni quindici di reclusione, va ridotta, per la scelta del rito, ad anni 11, mesi 4 e giorni 10 di reclusione;

LATELLA Antonino: pena base di anni dieci di reclusione (per il reato associativo ex art. 416 *bis*, co. II, c.p., tenuto conto della sua posizione di direzione della cosca) aumentata ad anni quattordici di reclusione ex art. 99 cpv. c.p. (per il precedente specifico infraquinquennale). Detta pena va



aumentata di anni tre di reclusione ex art 81 cpv. c.p. (procedimento *Valanidi*).

La pena risultante, pari ad anni diciassette di reclusione, va ridotta, per la scelta del rito, ad anni 11 e mesi 4 di reclusione;

MORABITO Rocco: pena base di anni dieci di reclusione (per il reato associativo ex art. 416 *bis*, co. II, c.p., tenuto conto della sua posizione di direzione della cosca) aumentata ad anni tredici e mesi tre di reclusione ex art. 99 c.p. (per la ritenuta recidiva semplice), pena ridotta, per la scelta del rito, ad anni otto e mesi dieci di reclusione;

FICARA Giovanni: pena base di anni dieci di reclusione (per il reato associativo ex art. 416 *bis*, co. II, c.p., tenuto conto della sua posizione di direzione della cosca) aumentata ad anni quindici e mesi sei ex art. 99 c.p. (per la recidiva semplice), pena ridotta, per la scelta del rito, ad anni dieci e mesi quattro di reclusione;

PELLE Domenico: pena base di anni sette di reclusione (per il reato associativo), aumentata ad anni dieci e mesi sei di reclusione, ex art. 99 cpv c.p. (per la contestata recidiva) e ridotta ad anni sette di reclusione, per la scelta del rito;

PELLE Sebastiano: pena base di anni sette di reclusione (per il reato associativo), pena ridotta, per la scelta del rito, ad anni quattro e mesi otto di reclusione;

MESIANI MAZZACUVA Giuseppe: pena base di anni due e mesi otto di



reclusione, misura prossima a quella massima (che è di tre anni), avuto riguardo al precedente penale risultante a carico dell'imputato nonché alla particolare spregiudicatezza dimostrata nel fare da tramite tra Zappalà e Pelle Giuseppe con riferimento agli accordi integranti la corruzione elettorale, pena aumentata a quattro anni di reclusione, ex art. 7, e ridotta ad anni due e mesi otto di reclusione, per la scelta del rito;

PELLE Antonio cl. 87: pena base, per il reato più grave (quello di cui all'art. 416 *bis* c.p., comma I), determinata in anni sette di reclusione, aumentata ad anni sette e mesi nove ex art. 81 cpv c.p. per la tentata estorsione di cui al capo B - REALE I, e ridotta, per la scelta del rito, ad anni cinque e mesi due di reclusione;

ZAPPALA' Santi: pena base fissata in anni due e mesi otto di reclusione, misura prossima a quella massima, in considerazione, oltre che del precedente penale risultante a carico dell'imputato: della notevole spregiudicatezza dimostrata dallo stesso nel rivolgersi ad un boss allo scopo di sfruttarne la capacità di influenza mafiosa per un tornaconto elettorale, rendendosi pienamente disponibile a realizzare i suoi desideri e mettendo nella piena disponibilità della relativa '*ndrina* la propria rete di conoscenze e le proprie personali relazioni; dei suoi spregiudicati rapporti anche con personaggi di vertice di altre consorterie mafiose e dei tentativi di interferire illecitamente nelle decisioni sulla sua posizione cautelare, emergenti dagli esiti



dell'intercettazione ambientale in carcere effettuata tra il 12.1.2011 e il 10.2.2011 (compendiati nella nota del 14.03.11, richiamata nella sentenza di primo grado alle pagg. 199 e 200, cui si fa rinvio); pena aumentata a quattro anni di reclusione, ex art. 7, e ridotta ad anni due e mesi otto di reclusione, per la scelta del rito;

IARIA Francesco: pena base di anni due e mesi sei di reclusione, in ragione della notevole spregiudicatezza dimostrata nel rivolgersi a un capo mafia proprio allo scopo di sfruttarne la capacità di influenza mafiosa e nell'offrigli la disponibilità a fargli ottenere il trasferimento del fratello detenuto, l'acquisizione di appalti e il conseguimento di finanziamenti, tutti favori in grado di incidere in modo assai significativo sul rafforzamento della cosca; pena aumentata, ex art. 7, ad anni tre e mesi nove, e ridotta, per il rito, ad anni due e mesi sei di reclusione.

Alla rideterminazione della pena consegue la riduzione ad anni cinque dell'interdizione dai pubblici uffici, nei confronti di Pelle Sebastiano, e la revoca, nei confronti dello stesso, dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena.

Vanno poi revocate le pene accessorie nei confronti di Mesiani Mazzacuva Giuseppe, data la condanna del medesimo ad anni due e mesi otto di reclusione.

Sono da ritenere invece adeguate le misure di sicurezza applicate nella



sentenza di primo grado (che restano ferme per gli imputati per i quali è stata confermata la responsabilità per il reato associativo).

Infine, gli appellanti per i quali è stata confermata la responsabilità penale (per i quali resta ferma la statuizione di condanna al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore delle costituite parti civili) vanno condannati alla rifusione delle spese sostenute in questo grado del giudizio dalla Provincia di Reggio Calabria e dalla Regione Calabria, che si liquidano in complessivi € 2.700.00 per ciascuna di esse, oltre accessori di legge.

§10 - I provvedimenti sulle misure cautelari personali.

Va infine revocata la misura cautelare applicata a Pelle Antonio cl.'87 (ossia, in forza di provvedimento della Corte d'Appello del 5 luglio 2014, l'obbligo di dimora nel Comune di residenza con l'obbligo di presentazione alla p.g. competente per territorio nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì di ogni settimana, tra le ore 18.00 e le ore 19.00, ed il divieto di espatrio), in ragione del tempo decorso (1 anno) dall'inizio della misura cautelare non detentiva applicatagli (una volta cessata per decorrenza termini la misura della custodia cautelare in carcere), che induce a considerare cessate le esigenze cautelari (anche avuto riguardo alla data dell'arresto, 21 aprile 2010, in rapporto all'entità della pena comminata in questa sede).



La complessità del procedimento impone di fissare il termine di novanta giorni, per la stesura della motivazione, durante il quale restano sospesi i termini di custodia cautelare.

P.Q.M.

Visto l'art.605 c.p.p.,

decidendo quale giudice di rinvio della Corte di Cassazione con sentenza del 26/06/2014 n. 41735, nei confronti di PELLE Giuseppe, FICARA Giovanni, LATELLA Antonino, PELLE Sebastiano, PELLE Antonio cl. 87, PELLE Antonio cl. 86, PELLE Domenico, MORABITO Rocco, CARBONE Sebastiano, MESIANI MAZZACUVA Giuseppe, IARIA Francesco e ZAPPALA' Santi, in riforma della sentenza emessa dal GUP presso il Tribunale di Reggio Calabria in data 15/06/2011, così provvede:

1) PELLE Giuseppe: a) assolve l'imputato dai reati di cui ai capi C) e D) della prima richiesta di rinvio a giudizio perché il fatto non sussiste; b) escluse le aggravanti di cui agli artt. 416 *bis*, co. VI, c.p. e art. 3 L. n. 146/2006, ridetermina la pena, riconosciuto – altresì - il vincolo della continuazione con il reato di cui alla sentenza irrevocabile di questa Corte n. 1512/2002 del 30/12/2002, in anni undici, mesi quattro e giorni dieci di reclusione;

2) FICARA Giovanni: escluse le aggravanti di cui agli artt. 416 *bis*, co. IV e VI, c.p., art. 3 L. n. 146/2006 e art. 7 L. n. 203/1991 in relazione al capo E) della prima richiesta di rinvio a giudizio, ridetermina la pena in anni dieci e



mesi quattro di reclusione;

3) LATELLA Antonino: escluse le aggravanti di cui agli artt. 416 *bis*, co. IV e VI, c.p. e art. 3 L. n. 146/2006, riconosciuto – altresì - il vincolo della continuazione con i reati di cui alla sentenza irrevocabile della Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria del 09/05/2001 relativa al proc. c.d. *Valanidi*, ridetermina la pena in anni undici e mesi quattro di reclusione;

4) PELLE Sebastiano: a) assolve l'imputato dai reati contestati ai capi C e D della imputazione formulata nella prima richiesta di rinvio a giudizio, perché il fatto non sussiste; b) ridetermina la pena per il reato associativo in anni quattro e mesi otto di reclusione;

5) PELLE Antonio cl. '86: assolve l'imputato dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste;

6) PELLE Antonio cl. 87: a) assolve l'imputato dal reato ascrittogli al capo C) della prima richiesta di rinvio a giudizio perché il fatto non sussiste; b) ridetermina la pena nei confronti del medesimo in anni cinque e mesi due di reclusione;

7) PELLE Domenico: a) assolve l'imputato dai reati contestati ai capi C e D della prima richiesta di rinvio a giudizio perché il fatto non sussiste; b) ridetermina la pena per il reato associativo in anni 7 di reclusione;

8) MORABITO Rocco: escluse le aggravanti di cui agli artt. 416 *bis*, co. VI, c.p. e art. 3 L. n. 146/2006, ridetermina la pena per il reato associativo in



anni otto e mesi dieci di reclusione;

9) CARBONE Sebastiano: assolve l'imputato dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste;

10) MESIANI MAZZACUVA Giuseppe: a) assolve l'imputato dal reato associativo per non aver commesso il fatto; b) ridetermina la pena nei confronti del medesimo per il reato di corruzione elettorale aggravata di cui al capo C della seconda richiesta di rinvio a giudizio in anni due e mesi otto di reclusione;

11) IARIA Francesco: ridetermina la pena nei confronti del medesimo per il reato di corruzione elettorale aggravata di cui al capo D della seconda richiesta di rinvio a giudizio in anni due e mesi sei di reclusione;

12) ZAPPALÀ Santi: ridetermina la pena nei confronti del medesimo per il reato di corruzione elettorale aggravata di cui al capo B della seconda richiesta di rinvio a giudizio in anni due e mesi otto di reclusione;

condanna gli appellanti per i quali è stata confermata la responsabilità penale alla rifusione delle spese sostenute in questo grado del giudizio dalle parti civili, Provincia di Reggio Calabria e Regione Calabria, che si liquidano in complessivi € 2.700,00 per ciascuna di esse, oltre accessori di legge;

visti gli artt. 29 e 32 c.p., ridetermina la durata dell'interdizione dai pubblici uffici in anni cinque nei confronti di Pelle Sebastiano e revoca, nei confronti dello stesso, l'interdizione legale durante l'esecuzione della pena;



revoca nei confronti di Mesiani Mazzacuva Giuseppe le pene accessorie;

revoca la confisca di quanto in sequestro;

conferma nel resto;

dichiara cessata la misura cautelare in atto applicata nei confronti di PELLE
Antonio cl. 87;

fissa il termine di 90 giorni per il deposito della motivazione, durante il
quale sospende i termini di durata delle misure cautelari.

Reggio Calabria, 6 luglio 2015

I Consiglieri est.

dr. Gaetano Amato

dr.ssa Antonella Stilo

Il Presidente

dr. Andrea Pastore



INDICE

Svolgimento del processo.	Pag. 1
Motivi della decisione.	Pag. 8
1 – L’oggetto del giudizio di rinvio.	Pag.8
2 – I criteri di valutazione delle conversazioni intercettate.	Pag. 10
3 – Il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso: le posizioni di Pelle Giuseppe, Ficara	Pag. 16



Giovanni, Latella Antonino e Morabito Rocco
(questioni residue).

3.1 – Le circostanze aggravanti di cui agli artt. 416 <i>bis</i> comma 6 c.p. e 3 L. 146/2006.	Pag. 17
3.2 - L’aggravante di cui all’art. 416 <i>bis</i> comma 4 c.p..	Pag. 20
3.3 - La questione della continuazione con reati già giudicati.	Pag. 26
3.4 – Le questioni inerenti alla determinazione dell’aumento di pena per la recidiva.	Pag. 31
4 – Il delitto di detenzione e porto d’arma comune da sparo contestato a Ficara Giovanni al capo E: l’aggravante di cui all’art. 7 legge 203/1991.	Pag. 34
5 – La “cosca Pelle”.	Pag. 36
5.1 – La sentenza di primo grado.	Pag. 37
5.1.1 – Segue: le singole posizioni del delitto associativo.	Pag. 38
5.2 – La sentenza di secondo grado.	Pag. 41
5.2.1 – Segue: le singole posizioni del reato associativo.	Pag. 44



5.2.2 – Segue: il delitto associativo contestato a Mesiani Mazzacuva Giuseppe al capo A del procedimento Reale 3.	Pag. 46
5.3 – Le ragioni dell’annullamento con rinvio.	Pag. 47
5.4 – I rilievi svolti in sede di rinvio.	Pag. 51
5.5 – Le considerazioni del giudice di rinvio.	Pag. 54
5.6 – Le posizioni individuali.	Pag.106
5.6.1 – Segue: Pelle Sebastiano e Pelle Domenico.	Pag.109
5.6.2 – Segue: Pelle Antonio cl. 87.	Pag.122
5.6.3 – Segue: Mesiani Mazzacuva Giuseppe.	Pag.126
6 – I reati di intestazione fittizia di attività commerciali: premessa.	Pag.130
6.1 - La sentenza di primo grado.	Pag.131
6.2 – La sentenza di secondo grado.	Pag.135
6.3 – Le ragioni dell’annullamento con rinvio.	Pag.139
6.4 – Le argomentazioni svolte in sede di rinvio.	Pag.144
6.5 – Le considerazioni del giudice di rinvio.	Pag.146
7 – I reati di corruzione elettorale: premessa.	Pag.152



7.1 – La sentenza di primo grado: la vicenda Iaria.	Pag.153
7.1.1 – Segue: la vicenda Zappalà.	Pag.154
7.2 – La sentenza di secondo grado.	Pag.157
7.3 – L’oggetto dell’annullamento con rinvio.	Pag.159
7.4 – I rilievi svolti in sede di rinvio.	Pag.160
7.5 – Le considerazioni del giudice del rinvio: osservazioni preliminari.	Pag.161
7.5.1 – Segue: l’aggravante di cui all’art. 7 l. 203 del 1991 contestata ai capi B e C (Reale 3).	Pag.164
7.5.2 – Segue: l’aggravante di cui all’art. 7 l. 203 del 1991 contestata a Iaria Francesco e Pelle Giuseppe ai capi D) ed E) del procedimento c.d. REALE 3.	Pag.178
8 – Le misure patrimoniali.	Pag.181
8.1 – La confisca dei beni disposta dal giudice di primo grado.	Pag.182
8.2 – La sentenza di secondo grado	Pag.182
8.3 – I ricorsi per cassazione e l’oggetto dell’annullamento con rinvio.	Pag.183
8.4 – La valutazione del giudice del rinvio.	Pag.184



9 – Il trattamento sanzionatorio.	Pag.185
10 – I provvedimenti sulle misure cautelari personali.	Pag.192
Dispositivo	Pag.192